

II

(Atti non legislativi)

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/2072 DELLA COMMISSIONE

del 28 novembre 2019

che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante e che abroga il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione e modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 della Commissione

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, relativo alle misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante, che modifica i regolamenti (UE) n. 228/2013, (UE) n. 652/2014 e (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga le direttive 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE e 2007/33/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, l'articolo 32, paragrafo 2, l'articolo 37, paragrafi 2 e 4, l'articolo 40, paragrafo 2, l'articolo 41, paragrafo 2, l'articolo 53, paragrafo 2, l'articolo 54, paragrafo 2, l'articolo 72, paragrafo 1, l'articolo 73, l'articolo 79, paragrafo 2, e l'articolo 80, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) 2016/2031 è applicabile a decorrere dal 14 dicembre 2019. Affinché le sue disposizioni diventino pienamente efficaci, devono essere adottate norme di attuazione che disciplinano gli organismi nocivi, le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti, nonché le pertinenti prescrizioni necessarie a proteggere il territorio dell'Unione dai rischi fitosanitari.
- (2) Dovrebbero pertanto essere stabilite norme specifiche al fine di istituire un elenco di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché le misure volte a prevenire la loro presenza nei rispettivi territori dell'Unione o sulle piante da impianto.
- (3) Gli organismi nocivi il cui elenco figura nell'allegato I, parte A, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio ⁽²⁾ e nell'allegato II, parte A, sezione I, di tale direttiva sono stati oggetto di una rivalutazione da parte dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) al fine di stabilire l'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione a norma dell'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/2031. La rivalutazione è stata necessaria per aggiornare lo status fitosanitario di tali organismi nocivi in base agli ultimi sviluppi tecnici e scientifici come pure per determinare la loro conformità ai criteri di cui all'articolo 3 di detto regolamento per quanto riguarda il territorio dell'Unione e all'allegato I, sezione 1, del medesimo regolamento.
- (4) A seguito della rivalutazione, alcuni organismi nocivi figuranti negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE non dovrebbero essere inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in quanto non soddisfano le condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 in relazione al territorio dell'Unione.

⁽¹⁾ GUL 317 del 23.11.2016, pag. 4.

⁽²⁾ Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GUL 169 del 10.7.2000, pag. 1).

- (5) Determinati organismi nocivi, alcuni dei quali figurano negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, sono risultati conformi alle condizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell'Unione e dovrebbero quindi essere inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.
- (6) In seguito alla rivalutazione, alcuni organismi nocivi indicati negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE come organismi nocivi di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione dovrebbero essere inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione quali organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione data la loro presenza accertata in alcune parti del medesimo.
- (7) I nomi di determinati organismi nocivi dovrebbero essere aggiornati in modo da riflettere gli ultimi sviluppi della nomenclatura internazionale. È opportuno che tali organismi nocivi siano inseriti nell'elenco con i rispettivi codici attribuiti dall'Organizzazione europea e mediterranea per la protezione delle piante («EPPO»). Tale condizione è necessaria per garantire l'identificazione di tali organismi nocivi, anche in caso di un cambiamento dei nomi in futuro.
- (8) La Commissione ha proceduto a una rivalutazione delle zone protette riconosciute a norma del regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione ⁽³⁾ e dei rispettivi organismi nocivi figuranti negli elenchi dell'allegato I, parte B, e dell'allegato II, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Scopo della rivalutazione era stabilire se tali organismi nocivi corrispondono alla descrizione dell'organismo nocivo da quarantena rilevante per le zone protette di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031.
- (9) La rivalutazione si è basata sulle domande degli Stati membri di riconoscere, modificare o eliminare zone protette, su relazioni periodiche di indagine presentate dagli Stati membri, su ispezioni della Commissione e su vari altri dati scientifici e tecnici.
- (10) Determinati organismi nocivi, alcuni dei quali figurano negli elenchi degli allegati I e II della direttiva 2000/29/CE, sono risultati conformi alle condizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, pertanto dovrebbero essere inclusi nell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette. Tali organismi nocivi dovrebbero essere inseriti nell'elenco con i rispettivi codici attribuiti dall'EPPO, al fine di garantirne l'identificazione, anche in caso di cambiamento dei nomi in futuro.
- (11) È opportuno abrogare il regolamento (CE) n. 690/2008 per evitare sovrapposizioni con l'elenco di zone protette del presente regolamento.
- (12) L'EPPO ha effettuato una rivalutazione degli organismi nocivi di cui all'allegato II, parte A, sezione II, della direttiva 2000/29/CE, delle colture di cui al punto 3 e degli organismi nocivi di cui al punto 6 dell'allegato I della direttiva 66/401/CEE ⁽⁴⁾ nonché degli organismi nocivi di cui all'allegato II, punto 3, della direttiva 66/402/CEE del Consiglio ⁽⁵⁾, dell'allegato I della direttiva 68/193/CEE del Consiglio ⁽⁶⁾, nonché degli organismi nocivi i cui elenchi figurano in atti adottati a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 98/56/CE del Consiglio ⁽⁷⁾, nell'allegato II della direttiva 2002/55/CE del Consiglio ⁽⁸⁾, nell'allegato I e nell'allegato II, parte B, della direttiva 2002/56/CE del Consiglio ⁽⁹⁾ come pure negli atti adottati a norma dell'articolo 18, lettera c), di tale direttiva, nell'allegato I, punto 4, e nell'allegato II, parte I, punto 5, della direttiva 2002/57/CE del Consiglio ⁽¹⁰⁾, negli atti adottati a norma dell'articolo 4 della direttiva 2008/72/CE del Consiglio ⁽¹¹⁾ e negli atti adottati a norma dell'articolo 4 della direttiva 2008/90/CE del Consiglio ⁽¹²⁾.

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità (GU L 193 del 22.7.2008, pag. 1).

⁽⁴⁾ Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2298).

⁽⁵⁾ Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (GU 125 dell'11.7.1966, pag. 2309).

⁽⁶⁾ Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite (GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15).

⁽⁷⁾ Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali (GU L 226 del 13.8.1998, pag. 16).

⁽⁸⁾ Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33).

⁽⁹⁾ Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 60).

⁽¹⁰⁾ Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (GU L 205 dell'1.8.2008, pag. 28).

⁽¹²⁾ Direttiva 2008/90/CE del Consiglio, del 29 settembre 2008, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti (GU L 267 dell'8.10.2008, pag. 8).

- (13) La rivalutazione è stata necessaria per aggiornare lo status fitosanitario di tali organismi nocivi in base agli ultimi sviluppi tecnici e scientifici come pure per valutare la loro conformità ai criteri di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda il territorio dell'Unione e all'allegato I, sezione 4, del medesimo regolamento.
- (14) Determinati organismi nocivi, alcuni dei quali figurano negli elenchi di tali direttive, sono risultati conformi alle condizioni di cui all'articolo 36 del regolamento (UE) 2016/2031 in riferimento al territorio dell'Unione e dovrebbero quindi essere inclusi nell'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione («ORNQ»). Conformemente all'articolo 37, paragrafo 7, di detto regolamento, in tale elenco devono figurare categorie specifiche per le pertinenti piante da impianto di cui alle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE.
- (15) In alcuni casi, tali piante da impianto non dovrebbero essere introdotte o spostate all'interno del territorio dell'Unione se la presenza su di esse di ORNQ o di sintomi causati da tali ORNQ è superiore a una determinata soglia, secondo quanto stabilito all'articolo 37, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2016/2031. Come precisato in detto articolo, tale soglia deve essere stabilita solo qualora gli operatori professionali possano garantire che l'incidenza di ORNQ sulle piante da impianto non sia tale da superarla e ove sia possibile verificare se tale soglia non sia superata nei lotti di piante da impianto.
- (16) Conformemente all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031, le misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle piante da impianto interessate si applicano fatte salve le misure adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE. Il presente regolamento non dovrebbe pertanto incidere sulle misure adottate a norma di tali direttive, riguardanti le ispezioni, i campionamenti e le prove effettuati sulle piante da impianto interessate o sulle piante da cui provengono, l'origine delle piante da impianto da zone o siti indenni o protetti fisicamente dai pertinenti ORNQ, i trattamenti delle piante da impianto o delle piante da cui provengono o la produzione delle piante da impianto.
- (17) Le disposizioni del presente regolamento concernenti gli ORNQ non dovrebbero inoltre pregiudicare le eccezioni previste per le piante da impianto, adottate a norma di tali direttive e relative ai requisiti di commercializzazione stabiliti da dette direttive per quanto riguarda la fornitura di sementi a organismi ufficiali di valutazione e ispezione, la fornitura di piante a prestatori di determinati servizi, lo spostamento di piante destinate a scopi scientifici, lavori di selezione, altre prove o scopi sperimentali, le sementi non definitivamente certificate, le sementi oggetto delle eccezioni di cui alle disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/478 ⁽¹³⁾ e le piante di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione.
- (18) È vietata l'introduzione nell'Unione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti provenienti da tutti i paesi terzi o da alcuni paesi terzi figuranti nell'elenco dell'allegato III, parte A, della direttiva 2000/29/CE.
- (19) Tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono stati riesaminati sulla base di nuovi dati, del rischio presentato dai loro organismi nocivi per il territorio dell'Unione e dell'aggiornamento dell'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.
- (20) In base a tale riesame, alcune piante e alcuni prodotti vegetali e altri oggetti dovrebbero quindi essere inseriti nell'elenco a norma dell'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto di introduzione. Tale divieto risulta necessario in quanto la protezione fitosanitaria dell'Unione non può essere garantita applicando misure meno rigorose al riguardo.
- (21) Alla luce della rivalutazione degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, è opportuno adottare, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, nuove disposizioni per l'introduzione nell'Unione di alcune piante e alcuni prodotti vegetali e altri oggetti, e le rispettive prescrizioni particolari, nonché disposizioni per lo spostamento nell'Unione di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti, e le pertinenti prescrizioni particolari.

⁽¹³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/478 della Commissione, del 16 marzo 2017, che dispensa determinati Stati membri dall'obbligo di applicare ad alcune specie le direttive del Consiglio 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE relative alla commercializzazione, rispettivamente, delle sementi di piante foraggere, delle sementi di cereali, dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, dei materiali forestali di moltiplicazione, delle sementi di barbabietole, delle sementi di ortaggi e delle sementi di piante oleaginose e da fibra, e che abroga la decisione 2010/680/UE (GU L 73 del 18.3.2017, pag. 29).

- (22) L'indicazione dei codici NC non dovrebbe essere obbligatoria per l'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e degli altri oggetti soggetti a prescrizioni particolari per lo spostamento nel territorio dell'Unione. Si tratterebbe di un approccio proporzionato, in quanto i codici NC sono necessari solo per l'identificazione di tali piante, prodotti vegetali o altri oggetti al momento dell'introduzione nell'Unione da un paese terzo. Tale approccio sarebbe inoltre conforme all'articolo 80 del regolamento (UE) 2016/2031, a norma del quale i suddetti codici non sono previsti per l'elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante.
- (23) L'introduzione di piante, prodotti vegetali e altri oggetti è vietata nelle pertinenti zone protette e, se del caso, per quanto riguarda il paese terzo di origine secondo quanto indicato nell'allegato III, parte B, della direttiva 2000/29/CE. Le piante, i prodotti vegetali e altri oggetti che figurano nell'elenco dell'allegato IV, parte B, della direttiva 2000/29/CE possono inoltre essere introdotti nelle rispettive zone protette soltanto se soddisfano le pertinenti prescrizioni particolari.
- (24) Tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti sono stati riesaminati sulla base di nuovi dati, del rischio presentato dai loro organismi nocivi per le rispettive zone protette e dell'aggiornamento dell'elenco delle zone protette e degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette.
- (25) In base a tale riesame, alcune piante e alcuni prodotti vegetali e altri oggetti e le rispettive zone protette dovrebbero essere inseriti in un elenco del presente regolamento, secondo quanto previsto all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, unitamente ai paesi terzi e ai gruppi di paesi terzi di origine ai quali si applica il divieto di introduzione.
- (26) Determinate piante e determinati prodotti vegetali e altri oggetti, nonché le rispettive zone protette e le prescrizioni particolari, dovrebbero inoltre essere inseriti in un elenco del presente regolamento secondo quanto previsto all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031.
- (27) Occorre stabilire, a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione.
- (28) Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 prescrive un certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione di piante diverse da quelle incluse nell'elenco di cui all'articolo 72, paragrafo 1, a norma dell'articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031. Alcuni frutti sono tuttavia risultati conformi ai criteri di cui all'allegato VI del regolamento (UE) 2016/2031 e sono stati considerati piante che non richiedono un certificato fitosanitario. Non dovrebbe pertanto essere richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione nell'Unione dei frutti figuranti nell'elenco dell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019.
- (29) Per motivi di chiarezza è opportuno sopprimere l'articolo 2 e l'allegato II di tale regolamento, al fine di evitare sovrapposizioni con il presente regolamento.
- (30) A norma dell'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 occorre stabilire un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione nelle rispettive zone protette, unitamente ai rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione. Tale elenco contribuirà a garantire chiarezza per gli operatori professionali, le autorità competenti e tutti gli altri utilizzatori di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
- (31) Occorre stabilire, a norma dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione. Tale elenco contribuirà a garantire chiarezza per gli operatori professionali, le autorità competenti e tutti gli altri utilizzatori di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
- (32) Al fine di evitare di imporre obblighi agli operatori professionali, i passaporti delle piante non dovrebbero essere richiesti per lo spostamento di sementi soggette a deroghe alle prescrizioni delle rispettive direttive sulla commercializzazione delle sementi. Ciò è appropriato in quanto il presente regolamento si applica fatte salve le misure adottate a norma di tali direttive e non dovrebbe introdurre ulteriori oneri di certificazione per gli operatori professionali rispetto a quelli attualmente previsti dalle direttive.

- (33) Occorre stabilire, a norma dell'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, un elenco di piante, prodotti vegetali e altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione o lo spostamento in determinate zone protette. Tali passaporti delle piante dovrebbero recare l'indicazione «PZ» per essere distinti dai passaporti delle piante richiesti per gli spostamenti in tutto il territorio dell'Unione. Tale elenco contribuirà a garantire chiarezza per gli operatori professionali, le autorità competenti e tutti gli altri utilizzatori di tali piante, prodotti vegetali e altri oggetti.
- (34) Al fine di evitare perturbazioni degli scambi commerciali causate dalle modifiche delle prescrizioni relative agli ORNQ, è opportuno prevedere un periodo di transizione limitato per le sementi e le altre piante da impianto già prodotte, introdotte o spostate nell'Unione in conformità alle prescrizioni relative alla presenza di ORNQ applicabili prima del 14 dicembre 2019, data di applicazione del presente regolamento. Tali sementi e altre piante da impianto possono continuare a essere introdotte o spostate nell'Unione conformemente a dette prescrizioni per un periodo di tempo limitato. Sarebbe altresì proporzionato prescrivere che i passaporti delle piante attestino unicamente la conformità di tali sementi e altre piante da impianto alle prescrizioni applicabili agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e alle misure adottate a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031. Tale approccio sarebbe necessario, tenuto conto dei grandi quantitativi di sementi e di altre piante da impianto che si trovano in fase di produzione, o sono state prodotte, prima del 14 dicembre 2019, a norma delle disposizioni delle direttive relative alla commercializzazione di sementi e di altri materiali di moltiplicazione applicabili prima di tale data e quando non erano richiesti passaporti delle piante in relazione alla presenza di ORNQ. Tali piante da impianto sono già state certificate e sarebbe sproporzionato esigere un'ulteriore certificazione ai sensi delle nuove norme. Un periodo di transizione di un anno sarebbe quindi necessario per garantire l'agevole assorbimento di tali piante da impianto da parte del mercato e per facilitare l'adattamento delle autorità competenti e degli operatori professionali alle nuove norme.
- (35) Il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* per concedere alle autorità competenti e agli operatori professionali il tempo più lungo possibile per prepararsi alla sua applicazione.
- (36) Per motivi di certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla stessa data del regolamento (UE) 2016/2031, ossia il 14 dicembre 2019.
- (37) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento attua il regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda la redazione di elenchi degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione, nonché le misure in materia di piante, prodotti vegetali e altri oggetti, al fine di ridurre a un livello accettabile i rischi presentati da tali organismi nocivi.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'allegato I.
2. Inoltre si intende per:
 - a) «praticamente esenti da organismi nocivi»: una presenza sufficientemente bassa di organismi nocivi, diversi dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione o dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette, sulle piante da impianto o sulle piante da frutto, tale da garantire un'accettabile qualità e valore di utilizzo di dette piante;
 - b) «dichiarazione ufficiale»: un certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, un passaporto delle piante di cui all'articolo 78 del medesimo regolamento, il marchio per materiale da imballaggio di legno, legno o altri oggetti di cui all'articolo 96 di tale regolamento o gli attestati ufficiali di cui all'articolo 99 di detto regolamento;

- c) «approccio sistemico»: l'integrazione di diverse misure di gestione del rischio, di cui almeno due ad azione indipendente che, se applicate insieme, raggiungono un livello di protezione adeguato nei confronti degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e degli organismi nocivi soggetti alle misure adottate ai sensi dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031.

Articolo 3

Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione

L'elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell'allegato II del presente regolamento.

L'elenco degli organismi nocivi da quarantena di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione figura nell'allegato II, parte A, e l'elenco degli organismi nocivi da quarantena di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione figura nell'allegato II, parte B.

Articolo 4

Elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette

L'elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette di cui all'articolo 32, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell'allegato III del presente regolamento.

Articolo 5

Elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione e delle specifiche piante da impianto, comprendente categorie e soglie

L'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione («ORNQ») e delle specifiche piante da impianto comprendente categorie e soglie di cui all'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031 figura nell'allegato IV del presente regolamento. Tali piante da impianto non sono introdotte o spostate nell'Unione se la presenza su di esse di ORNQ, o di sintomi causati dagli ORNQ, è superiore alle soglie.

Il divieto di introduzione e spostamento di cui al primo comma si applica soltanto alle categorie di piante da impianto di cui all'allegato IV.

Articolo 6

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su specifiche piante da impianto

1. Le misure volte a prevenire la presenza di ORNQ connessa allo spostamento e all'introduzione nell'Unione di specifiche piante da impianto di cui all'articolo 37, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/2031 figurano nell'allegato V del presente regolamento.
2. L'elenco di cui all'allegato IV e l'allegato V del presente regolamento lasciano impregiudicate le misure adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE per quanto riguarda:
 - a) le ispezioni, i campionamenti e le prove effettuati sulle piante da impianto interessate o sulle piante da cui provengono;
 - b) l'origine delle rispettive piante da impianto da zone o siti indenni o protetti fisicamente dai pertinenti ORNQ;
 - c) i trattamenti delle piante da impianto interessate o delle piante da cui provengono;
 - d) la produzione delle piante da impianto.

3. Inoltre, l'elenco di cui all'allegato IV e l'allegato V del presente regolamento lasciano impregiudicate le eccezioni per le piante da impianto, adottate a norma delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 1999/105/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE e 2008/90/CE, relative ai requisiti di commercializzazione stabiliti da tali direttive, tra cui:

- a) eccezioni relative alla fornitura di piante da impianto a organismi ufficiali di valutazione e ispezione;
- b) eccezioni relative alla fornitura di piante da impianto in natura a prestatori di servizi, per lavorazione o imballaggio, a condizione che essi non acquisiscano titoli sulle piante fornite e che sia garantita l'individualità delle piante;
- c) eccezioni relative alla fornitura di piante da impianto a determinate condizioni ai prestatori di servizi per la produzione di specifiche materie prime agricole a fini industriali, o la propagazione di sementi a tal fine;
- d) eccezioni relative alle piante da impianto destinate a scopi scientifici, lavori di selezione, altre prove o fini sperimentali;
- e) eccezioni relative ai requisiti di commercializzazione riguardanti le piante da impianto non definitivamente certificate;
- f) eccezioni relative ai requisiti di commercializzazione di cui alle disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/478;
- g) eccezioni relative ai requisiti di commercializzazione di piante da impianto di cui sia comprovata la destinazione all'esportazione verso paesi terzi.

Articolo 7

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione nell'Unione in provenienza da alcuni paesi terzi

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione nel territorio dell'Unione, unitamente ai paesi terzi, ai gruppi di paesi terzi o alle zone specifiche dei paesi terzi cui si applica il divieto, di cui all'articolo 40, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato VI del presente regolamento.

Articolo 8

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti da paesi terzi o dal territorio dell'Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l'introduzione o lo spostamento nel territorio dell'Unione

1. L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti da paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione, di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato VII del presente regolamento.

2. L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti provenienti dal territorio dell'Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento nel territorio dell'Unione, di cui all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato VIII del presente regolamento.

Articolo 9

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione in determinate zone protette

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione in determinate zone protette in provenienza da paesi terzi o dal territorio dell'Unione, di cui all'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato IX del presente regolamento.

*Articolo 10***Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari per le zone protette**

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti, delle pertinenti zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari, di cui all'articolo 54, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato X del presente regolamento.

*Articolo 11***Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti, nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali sono richiesti certificati fitosanitari**

1. L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti nonché dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione per la cui introduzione nel territorio dell'Unione sono richiesti certificati fitosanitari, di cui all'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato XI, parte A, del presente regolamento.

2. L'elenco delle piante oggetto dell'eccezione relativa al certificato fitosanitario di cui all'articolo 73, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato XI, parte C, del presente regolamento.

3. Tutte le piante, diverse da quelle di cui ai paragrafi 1 e 2, sono introdotte nell'Unione solo se accompagnate da un certificato fitosanitario in conformità all'articolo 73, primo comma, del regolamento (UE) 2016/2031. I codici NC disponibili per tali piante figurano nell'elenco dell'allegato XI, parte B, del presente regolamento.

*Articolo 12***Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione in una zona protetta in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione**

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per la cui introduzione in specifiche zone protette in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione è richiesto un certificato fitosanitario, di cui all'articolo 74, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato XII del presente regolamento.

*Articolo 13***Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione**

1. L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nel territorio dell'Unione, di cui all'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato XIII del presente regolamento.

2. In deroga al paragrafo 1, non è richiesto un passaporto delle piante per lo spostamento nell'Unione di sementi conformi alle due condizioni seguenti:

a) sono oggetto delle eccezioni di cui all'articolo 6, paragrafo 3; e

b) non sono oggetto delle prescrizioni particolari di cui all'allegato VIII o all'allegato X.

*Articolo 14***Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante con l'indicazione «PZ» per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone protette**

L'elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante per l'introduzione o lo spostamento in determinate zone protette, di cui all'articolo 80, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, figura nell'allegato XIV del presente regolamento.

I passaporti delle piante di cui al primo comma recano l'indicazione «PZ».

*Articolo 15***Abrogazione del regolamento (CE) n. 690/2008**

Il regolamento (CE) n. 690/2008 è abrogato.

*Articolo 16***Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019**

Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 è così modificato:

- (1) l'articolo 2 è soppresso;
- (2) l'allegato II è soppresso.

*Articolo 17***Misure transitorie**

Le sementi e le altre piante da impianto introdotte o spostate nel territorio dell'Unione o prodotte, prima del 14 dicembre 2019, a norma delle prescrizioni applicabili delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 68/193/CEE, 98/56/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE, 2008/72/CE, 2008/90/CE, relative alla presenza di ORNQ prima di tale data, possono essere introdotte o spostate nel territorio dell'Unione fino al 14 dicembre 2020, purché siano conformi a tali prescrizioni. Dal 14 dicembre 2020 gli articoli 5 e 6 si applicano a tutte le piante da impianto disciplinate dal presente regolamento.

I passaporti delle piante prescritti dal presente regolamento per lo spostamento nel territorio dell'Unione di sementi e altre piante da impianto che beneficiano del periodo di transizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo certificano, fino al 14 dicembre 2020, solo la conformità alle norme relative agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, agli organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette o alle misure adottate a norma dell'articolo 30 del regolamento (UE) 2016/2031.

*Articolo 18***Entrata in vigore e applicazione**

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 14 dicembre 2019.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 novembre 2019

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Definizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 1

Ai fini del presente regolamento, i termini figuranti nella parte A, quando sono utilizzati negli allegati del presente regolamento, hanno il medesimo significato di cui alle pertinenti direttive indicate nella seconda colonna della parte B.

PARTE A

Elenco dei termini

- Sementi pre-base;
- Sementi di base;
- Sementi certificate;
- Sementi standard;
- Vite
- Materiali di moltiplicazione iniziali;
- Materiali di moltiplicazione di base;
- Materiali pre-base;
- Materiali di base;
- Materiali certificati;
- Materiali standard;
- Materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali
- Materiali forestali di moltiplicazione;
- Piantine di ortaggi e materiali di moltiplicazione di ortaggi;
- Materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e piante da frutto destinate alla produzione di frutti
- Candidata pianta madre di pre-base;
- Pianta madre di pre-base;
- Pianta madre di base;
- Pianta madre certificata;
- Materiali CAC (*Conformitas Agraria Communitatis*);
- Sementi di piante foraggere;
- Sementi di cereali;
- Sementi di ortaggi;
- Tuberi-seme di patate;
- Sementi di piante oleaginose e da fibra.

PARTE B

Elenco delle direttive e degli allegati

1. ALLEGATI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	2. DIRETTIVE
ALLEGATO IV, parte A (ORNQ rilevanti per le sementi di piante foraggere) ALLEGATO V, parte A (Misure relative alle sementi di piante foraggere)	Direttiva 66/401/CEE
ALLEGATO IV, parte B (ORNQ rilevanti per le sementi di cereali) ALLEGATO V, parte B (Misure relative alle sementi di cereali)	Direttiva 66/402/CEE
ALLEGATO IV, parte C (ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione della vite)	Direttiva 68/193/CEE
ALLEGATO IV, parte D (ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali) ALLEGATO V, parte C (Misure relative alle piante ornamentali)	Direttiva 98/56/CE
ALLEGATO IV, parte E (ORNQ rilevanti per i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi) ALLEGATO V, parte D (Misure relative ai materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi)	Direttiva 1999/105/CE
ALLEGATO IV, parte F (ORNQ rilevanti per le sementi di ortaggi) ALLEGATO V, parte E (Misure relative alle sementi di ortaggi)	Direttiva 2002/55/CE
ALLEGATO IV, parte G (ORNQ rilevanti per i tuberi-seme di patate) ALLEGATO V, parte F (Misure relative ai tuberi-seme di patate)	Direttiva 2002/56/CE
ALLEGATO IV, parte H (ORNQ rilevanti per le sementi di piante oleaginose e da fibra) ALLEGATO V, parte G (Misure relative alle sementi di piante oleaginose e da fibra)	Direttiva 2002/57/CE

1. ALLEGATI DEL PRESENTE REGOLAMENTO	2. DIRETTIVE
ALLEGATO IV, parte I (ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi)	Direttiva 2008/72/CE
ALLEGATO V, parte H (Misure relative alle piantine di ortaggi e ai materiali di moltiplicazione di ortaggi)	
ALLEGATO IV, parte J (ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti)	Direttiva 2008/90/CE
ALLEGATO XIII, punto 4 Sementi di cereali	Direttiva 66/402/CEE
ALLEGATO XIII, punto 5 Sementi di ortaggi	Direttiva 2002/55/CE
ALLEGATO XIII, punto 6 Sementi di piante oleaginose e da fibra	Direttiva 2002/57/CE

ALLEGATO II

Elenco degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e dei rispettivi codici

INDICE

Parte A Organismi nocivi di cui non è nota la presenza nel territorio dell'Unione

- A. Batteri
- B. Funghi e oomiceti
- C. Insetti e acari
- D. Nematodi
- E. Piante parassite
- F. Virus, viroidi e fitoplasmi

Parte B Organismi nocivi di cui è nota la presenza nel territorio dell'Unione

- A. Batteri
- B. Funghi e oomiceti
- C. Insetti e acari
- D. Molluschi
- E. Nematodi
- F. Virus, viroidi e fitoplasmi

PARTE A

ORGANISMI NOCIVI DI CUI NON È NOTA LA PRESENZA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE

	Organismi nocivi da quarantena e relativi codici attribuiti dall'EPPO
A. Batteri	
1.	<i>Candidatus Liberibacter africanus</i> [LIBEAF]
2.	<i>Candidatus Liberibacter americanus</i> [LIBEAM]
3.	<i>Candidatus Liberibacter asiaticus</i> [LIBEAS]
4.	<i>Curtobacterium flaccumfaciens</i> pv. <i>flaccumfaciens</i> (Hedges) Collins & Jones [CORBFL]
5.	<i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters [ERWIST]

6.	<i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al. [RALSPS]
7.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>celebesensis</i> Safni et al. [RALSSC]
8.	<i>Ralstonia syzygii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. [RALSSI]
9.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzae</i> (Ishiyama) Swings et al. [XANTOR]
10.	<i>Xanthomonas oryzae</i> pv. <i>oryzicola</i> (Fang et al.) Swings et al. [XANTTO]
11.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. [XANTAU]
12.	<i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. [XANTCI]

B. Funghi e oomiceti

1.	<i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller [CRSPAN]
2.	<i>Apiosporina morbosus</i> (Schwein.) Arx [DIBOMO]
3.	<i>Atropellis</i> spp. [1ATRPG]
4.	<i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E. Tanaka [PHYOPI]
5.	<i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield, comb. nov. [CERAFA]
6.	<i>Chrysomyxa arctostaphyli</i> Dietel [CHMYAR]
7.	<i>Cronartium</i> spp. [1CRONG], esclusi <i>Cronartium gentianeum</i> , <i>Cronartium pini</i> (Willdenow) Jørstad [ENDCPI] e <i>Cronartium ribicola</i> Fischer [CRONRI].
8.	<i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. de Beer, T.A. Duong & M.J. Wingfield [CERAVI]
9.	<i>Elsinoë australis</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIAU]
10.	<i>Elsinoë citricola</i> X.L. Fan, R.W. Barreto & Crous [ELSICI]
11.	<i>Elsinoë fawcettii</i> Bitanc. & Jenkins [ELSIFA]
12.	<i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL]

13.	<i>Guignardia loricata</i> (Sawada) W. Yamam & Kaz. Itô [GUIGLA]
14.	<i>Gymnosporangium</i> spp. [1GYMNG], esclusi: <i>Gymnosporangium amelantheris</i> E. Fisch. ex F. Kern, <i>Gymnosporangium atlanticum</i> Guyot & Malenc Bon, <i>Gymnosporangium clavariiforme</i> (Wulfen) DC [GYMNCF], <i>Gymnosporangium confusum</i> Plowr. [GYMNCO], <i>Gymnosporangium cornutum</i> Arthur ex F. Kern [GYMNCR], <i>Gymnosporangium fusisporum</i> E. Fisch., <i>Gymnosporangium gaeumannii</i> H. Zogg, <i>Gymnosporangium gracile</i> Pat., <i>Gymnosporangium minus</i> Crowell, <i>Gymnosporangium orientale</i> P. Syd. & Syd., <i>Gymnosporangium sabinae</i> (Dicks.) G. Winter [GYMNFU], <i>Gymnosporangium torminali-juniperini</i> E. Fisch., <i>Gymnosporangium tremelloides</i> R. Hartig [GYMNTR]
15.	<i>Coniferiporia sulphurascens</i> (Pilát) L.W. Zhou & Y.C. Dai [PHELSU]
16.	<i>Coniferiporia weirii</i> (Murrill) L.W. Zhou & Y.C. Dai [INONWE]
17.	<i>Melampsora farlowii</i> (Arthur) Davis [MELMFA]
18.	<i>Melampsora medusae</i> f. sp. <i>tremuloidis</i> Shain [MELMMT]
19.	<i>Mycodiella laricis-leptolepidis</i> (Kaz. Itô, K. Satô & M. Ota) Crous [MYCOLL]
20.	<i>Phoma andina</i> Turkensteen [PHOMAN]
21.	<i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa [GUIGCI]
22.	<i>Phyllosticta solitaria</i> Ellis & Everhart [PHYSSL]
23.	<i>Phymatotrichopsis omnivora</i> (Duggar) Hennebert [PHMPOM]
24.	<i>Phytophthora ramorum</i> (isolati non UE) Werres, De Cock & Man in 't Veld [PHYTRA]
25.	<i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun [CERCAN]
26.	<i>Pseudocercospora pini-densiflorae</i> (Hori & Nambu) Deighton [CERSPD]
27.	<i>Puccinia pittieriana</i> Hennings [PUCCPT]
28.	<i>Septoria malagutii</i> E.T. Cline [SEPTLM]

29.	<i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvl, Verkley & Crous. [MYCOPP]
30.	<i>Stegophora ulmea</i> (Fr.) Syd. & P. Syd [GNOMUL]
31.	<i>Thecaphora solani</i> Thirumulachar & O'Brien) Mordue [THPHSO]
32.	<i>Tilletia indica</i> Mitra [NEOVIN]
33.	<i>Venturia nashicola</i> S. Tanaka & S. Yamamoto [VENTNA]

C. Insetti e acari

1.	<i>Acleris</i> spp. (non europei) [1ACLRG]
2.	<i>Acrobasis pyrivorella</i> (Matsumura) [NUMOPI]
3.	<i>Agrilus anxius</i> Gory [AGRLAX]
4.	<i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire [AGRLPL]
5.	<i>Aleurocanthus citriperdus</i> Quaintance & Baker [ALECCT]
6.	<i>Aleurocanthus woglumi</i> Ashby [ALECWO]
7.	<i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) [AMAZMA]
8.	<i>Anomala orientalis</i> Waterhouse [ANMLOR]
9.	<i>Anoplophora glabripennis</i> (Motschulsky) [ANOLGL]
10.	<i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling [ANTHBI]
11.	<i>Anthonomus eugeni</i> Cano [ANTHEU]
12.	<i>Anthonomus grandis</i> (Boh.) [ANTHGR]
13.	<i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say [TACYQU]

14.	<i>Anthonomus signatus</i> Say [ANTHSI]
15.	<i>Arrhenodes minutus</i> Drury [ARRHMI]
16.	<i>Aschistonyx eppoi</i> Inouye [ASCXEP]
17.	<i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) [PARZCO]
18.	<i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) noto come vettore di virus [BEMITA]
19.	<i>Carposina sasakii</i> Matsumura [CARSSA]
20.	<i>Choristoneura</i> spp. (non europei) [1CHONG]
21.	<i>Cicadellidae</i> (non europei) [1CICDF] noti come vettori di <i>Xylella fastidiosa</i> , quali: a) <i>Carneiocephala fulgida</i> Nottingham [CARNFU] b) <i>Draeculacephala minerva</i> Ball [DRAEMI]; c) <i>Graphocephala atropunctata</i> (Signoret) [GRCPAT]. d) <i>Homalodisca vitripennis</i> (Germar) [HOMLTR]
22.	<i>Conotrachelus nenuphar</i> (Herbst) [CONHNE]
23.	<i>Dendrolimus sibiricus</i> Chetverikov [DENDSI]
24.	<i>Diabrotica barberi</i> Smith & Lawrence [DIABLO]
25.	<i>Diabrotica undecimpunctata howardi</i> Barber [DIABUH]
26.	<i>Diabrotica undecimpunctata undecimpunctata</i> Mannerheim [DIABUN]
27.	<i>Diabrotica virgifera zea</i> Krysan & Smith [DIABVZ]
28.	<i>Diaphorina citri</i> Kuwayana [DIAACI]
29.	<i>Eotetranychus lewisi</i> (McGregor) [EOTELE]
30.	<i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) [CYDIIN]

31.	<i>Grapholita packardi</i> Zeller [LASPPA]
32.	<i>Grapholita prunivora</i> (Walsh) [LASPPR]
33.	<i>Heliothis zea</i> (Boddie) [HELIZE]
34.	<i>Hishimonus phycitis</i> (Distant) [HISHPH]
35.	<i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) [GNORLY]
36.	<i>Lopholeucaspis japonica</i> Cockerell [LOPLJA]
37.	<i>Liriomyza sativae</i> Blanchard [LIRISA]
38.	<i>Listronotus bonariensis</i> (Kuschel) [HYROBO]
39.	<i>Margarodes</i> , specie non europee [1MARGG], quali: a) <i>Margarodes prieskaensis</i> (Jakubski) [MARGPR]; b) <i>Margarodes vitis</i> (Philippi) [MARGVI]; c) <i>Margarodes vredendalensis</i> de Klerk [MARGVR].
40.	<i>Monochamus</i> spp. (popolazioni non europee) [1MONCG]
41.	<i>Myndus crudus</i> van Duzee [MYNDCR]
42.	<i>Naupactus leucoloma</i> Boheman [GRAGLE]
43.	<i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) [NEOLEL]
44.	<i>Oemona hirta</i> (Fabricius) [OEMOHI]
45.	<i>Oligonychus perditus</i> Pritchard & Baker [OLIGPD]
46.	<i>Pissodes cibriani</i> O'Brien
47.	<i>Pissodes fasciatus</i> Leconte [PISOFA]

48.	<i>Pissodes nemorensis</i> Germar [PISONE]
49.	<i>Pissodes nitidus</i> Roelofs [PISONI]
50.	<i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang [PISOPU]
51.	<i>Pissodes strobi</i> (Peck) [PISOST]
52.	<i>Pissodes terminalis</i> Hopping [PISOTE]
53.	<i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang [PISOYU]
54.	<i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper
55.	<i>Polygraphus proximus</i> Blandford [POLGPR]
56.	<i>Premnotypes</i> spp. (non europei) [1PREMG]
57.	<i>Pseudopityophthorus minutissimus</i> (Zimmermann) [PSDPMI]
58.	<i>Pseudopityophthorus pruinus</i> (Eichhoff) [PSDPPR]
59.	<i>Rhizoecus hibisci</i> Kawai & Takagi [RHIOHI]
60.	<i>Rhynchophorus palmarum</i> (L.) [RHYCPA]
61.	<i>Saperda candida</i> Fabricius [SAPECN]
62.	<i>Scirtothrips aurantii</i> Faure [SCITAU]
63.	<i>Scirtothrips citri</i> (Moulton) [SCITCI]
64.	<i>Scirtothrips dorsalis</i> Hood [SCITDO]

65.	<i>Scolytidae</i> spp. (non europei) [1SCOLF]
66.	<i>Spodoptera eridania</i> (Cramer) [PRODER]
67.	<i>Spodoptera frugiperda</i> (Smith) [LAPHFR]
68.	<i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) [PRODLI]
69.	<i>Tecia solanivora</i> (Povolný) [TECASO]
70.	<i>Tephritidae</i> (non europei) [1TEPHF], quali: a) <i>Anastrepha fraterculus</i> (Wiedemann) [ANSTFR]; b) <i>Anastrepha ludens</i> (Loew) [ANSTLU]; c) <i>Anastrepha obliqua</i> (Macquart) [ANSTOB]; d) <i>Anastrepha suspensa</i> (Loew) [ANSTSU]; e) <i>Bactrocera dorsalis</i> (Hendel) [DACUDO]; f) <i>Bactrocera tryoni</i> (Froggatt) [DACUTR]; g) <i>Bactrocera tsuneonis</i> (Miyake) [DACUTS]; h) <i>Bactrocera zonata</i> (Saunders) [DACUZO]; i) <i>Dacus ciliatus</i> Loew [DACUCI]; j) <i>Epochra canadensis</i> (Loew) [EPOCCA]; k) <i>Pardalaspis cyanescens</i> Bezzi [CERTCY]; l) <i>Pardalaspis quinaria</i> Bezzi [CERTQU]; m) <i>Pterandrus rosa</i> (Karsch) [CERTRO]; n) <i>Rhacochlaena japonica</i> Ito [RHACJA]; o) <i>Rhagoletis fausta</i> (Osten-Sacken) [RHAGFA]; p) <i>Rhagoletis indifferens</i> Curran [RHAGIN]; q) <i>Rhagoletis mendax</i> Curran [RHAGME]; r) <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) [RHAGPO]; s) <i>Rhagoletis ribicola</i> Doane [RHAGRI]; t) <i>Rhagoletis suavis</i> (Loew) [RHAGSU]; u) <i>Zeugodacus cucurbitae</i> (Coquillett) [DACUCU].
71.	<i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) [ARGPLE]
72.	<i>Thrips palmi</i> Karny [THRIPL]
73.	<i>Unaspis citri</i> (Comstock) [UNASCI]
D. Nematodi	
1.	<i>Hirschmanniella</i> spp. Luc & Goodey [HIRSG], esclusi: <i>Hirschmanniella behningi</i> (Micoletzky) Luc & Goodey [HIRSBE], <i>Hirschmanniella gracilis</i> (de Man) Luc & Goodey [HIRSGR], <i>Hirschmanniella halophila</i> Sturhan & Hall, <i>Hirschmanniella loofi</i> Sher [HIRSLO] e <i>Hirschmanniella zostericola</i> (Allgén) Luc & Goodey [HIRSZO]

2.	<i>Longidorus diadecturus</i> Eveleigh & Allen [LONGDI]
3.	<i>Nacobbus aberrans</i> (Thorne) Thorne & Allen [NACOBBA]
4.	<i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> [XIPHAA]
5.	<i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham [XIPHBC]
6.	<i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHCA]
7.	<i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad [XIPHNA]
8.	<i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo
9.	<i>Xiphinema rivesi</i> (popolazioni non europee) Dalmasso [XIPHRI]
10.	<i>Xiphinema tarjanense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo [XIPHTA]

E. Piante parassite

1.	<i>Arceuthobium</i> spp. [IAREG], esclusi: <i>Arceuthobium azoricum</i> Wiens & Hawksworth [AREAZ], <i>Arceuthobium gambyi</i> Fridl e <i>Arceuthobium oxycedri</i> DC. M. Bieb. [AREOX]
----	---

F. Virus, viroidi e fitoplasmi

1.	Beet curly top virus [BCTV00]
2.	Black raspberry latent virus [TSVBL0]
3.	Coconut cadang-cadang viroid [CCCVD0]
4.	Chrysanthemum stem necrosis virus [CSNV00]
5.	Citrus tristeza virus (isolati non UE) [CTV000]
6.	Citrus leprosis viruses [CILV00]: a) CiLV-C [CILVC0]; b) CiLV-C2 [CILVC2]; c) HGSV-2 [HGSV20] d) ceppo di Citrus di OFV [OFV00] (ceppo di Citrus); e) CiLV-N <i>sensu novo</i> .
7.	Palm lethal yellowing phytoplasmas [PHYP56]

8.	Virus, viroidi e fitoplasmi della patata, quali: a) Andean potato latent virus [APLV00]; b) Andean potato mottle virus [APMOV0]; c) Arracacha virus B, oca strain [AVBO00]; d) Potato black ringspot virus [PBRSV0]; e) Potato virus T [PVT000]; f) Isolati non europei dei Potato virus A, M, S, V, X e Y (compresi Y ^o , Y ⁿ and Y ^c) e Potato leafroll virus [PVA000, PVM000, PVS000, PVV000, PVX000, PVY000 (compresi Y ^o , PVYN00, PVYC00)] e [PLRV00].
9.	Satsuma dwarf virus [SDV000]
10.	Tobacco ringspot virus [TRSV00]
11.	Tomato ringspot virus [TORSV0]
12.	Virus, viroidi e fitoplasmi di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. e <i>Vitis</i> L., quali: a) Blueberry leaf mottle virus [BLMOV0]; b) Cherry rasp leaf virus [CRLV00]; c) Peach mosaic virus [PCMV00]; d) Peach rosette mosaic virus [PRMV00]; e) American plum line pattern virus [APLPV0]; f) Raspberry leaf curl virus [RLCV00]; g) Strawberry witches' broom phytoplasma [SYWB00]; h) Virus, viroidi e fitoplasmi non europei di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L. e <i>Vitis</i> L.
13.	Begomovirus, esclusi: Abutilon mosaic virus [ABMV00], Sweet potato leaf curl virus [SPLCV0], Tomato leaf curl New Delhi Virus [TOLCND], Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0], Tomato yellow leaf curl Sardinia virus [TYLCSV], Tomato yellow leaf curl Malaga virus [TYLCMA], Tomato yellow leaf curl Axarquia virus [TYLCAX]
14.	Cowpea mild mottle virus [CPMMV0]
15.	Lettuce infectious yellows virus [LIYV00]
16.	Melon yellowing-associated virus [MYAV00]
17.	Squash vein yellowing virus [SQVYVX]
18.	Sweet potato chlorotic stunt virus [SPCSV0]
19.	Sweet potato mild mottle virus [SPMMV0]

20.	Tomato chocolate virus [TOCHV0]
21.	Tomato marchitez virus [TOANV0]
22.	Tomato mild mottle virus [TOMMOV]
23.	Witches' broom disease of lime phytoplasma [PHYPAF]

PARTE B

ORGANISMI NOCIVI DI CUI È NOTA LA PRESENZA NEL TERRITORIO DELL'UNIONE

	Organismi nocivi da quarantena e relativi codici attribuiti dall'EPPO
A. Batteri	
1.	<i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> [CORBSE]
2.	<i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> [RALSSL]
3.	<i>Xylella fastidiosa</i> (Wells <i>et al.</i>) [XYLEFA]
B. Funghi e oomiceti	
1.	<i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr [CERAFP]
2.	<i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]
3.	<i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat [GEOHMO]
4.	<i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival [SYNCEN]
C. Insetti e acari	
1.	<i>Aleurocanthus spiniferus</i> (Quaintance) [ALECSN]
2.	<i>Anoplophora chinensis</i> (Thomson) [ANOLCN]
3.	<i>Aromia bungii</i> (Faldermann) [AROMBU]
4.	<i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman [PITOUJ]
5.	<i>Popillia japonica</i> Newman [POPIJA]

6.	<i>Toxoptera citricida</i> (Kirkaldy) [TOXOCI]
7.	<i>Trioza erytreae</i> Del Guercio [TRIZER]
D. Molluschi	
1.	Pomacea (Perry) [1POMAG]
E. Nematodi	
1.	<i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner & Bühner) Nickle <i>et al.</i> [BURSXY]
2.	<i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens [HETDPA]
3.	<i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens [HETDRO]
4.	<i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> [MELGCH]
5.	<i>Meloidogyne fallax</i> Karssen [MELGFA]
F. Virus, viroidi e fitoplasmi	
1.	Grapevine flavescence dorée phytoplasma [PHYP64]
2.	Tomato leaf curl New Delhi virus [TOLCND]

ALLEGATO III

Elenco delle zone protette e dei rispettivi organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette e dei rispettivi codici

Le zone protette elencate nella terza colonna della tabella che segue riguardano uno dei seguenti casi:

- a) l'intero territorio dello Stato membro elencato;
- b) il territorio dello Stato membro elencato con le eccezioni indicate tra parentesi;
- c) unicamente la parte del territorio dello Stato membro specificata tra parentesi.

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette	Codice EPPO	Zone protette
a) Batteri		
1. <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>	ERWIAM	a) Estonia; b) Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, la comunità autonoma di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya) e i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti di L'Alt Vinalopó ed El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)]; c) Francia (Corsica); d) Italia [Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto nella provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (esclusi i comuni di Cesarò nella provincia di Messina; Maniace, Bronte, Adrano nella provincia di Catania; Centuripe, Regalbuto e Troina nella provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta]; e) Lettonia; f) Finlandia; g) Regno Unito (isola di Man; isole anglo-normanne); h) Fino al 30 aprile 2020: Irlanda (esclusa la città di Galway); i) Fino al 30 aprile 2020: Italia [Puglia, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese, nonché i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescozana nella provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)]; j) Fino al 30 aprile 2020: Lituania [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)];

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette		Codice EPPO	Zone protette
			k) Fino al 30 aprile 2020: Slovenia [escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) nonché Velika Polana, e le località di Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradičec, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki del comune di Ivančna Gorica]; l) Fino al 30 aprile 2020: Slovacchia [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhýňa, Malý Horeš, Svätušie e Zátin (contea di Trebišov)].
2.	<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>	XANTPR	fino al 30 aprile 2020: Regno Unito

b) **Funghi e oomiceti**

1.	<i>Colletotrichum gossypii</i> Southw	GLOMGO	Grecia
2.	<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr.	ENDOPA	a) Repubblica ceca; b) Irlanda; c) Svezia; d) Regno Unito.
3.	<i>Entoleuca mammata</i> (Wahlenb.) Rogers & Ju	HYPOMA	a) Irlanda; b) Regno Unito (Irlanda del Nord).
4.	<i>Gremmeniella abietina</i> (Lagerberg) Morelet	GREMAB	Irlanda
5.	<i>Phytophthora ramorum</i> Werres, De Cock & Man in 't Veld (isolati UE)	PHYTRA	fino al 30 aprile 2023: Francia [escluso il dipartimento del Finistère (Bretagna)]

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette	Codice EPPO	Zone protette
c) Insetti e acari		
1. <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee)	BEMITA	a) Irlanda; b) Svezia; c) Regno Unito.
2. <i>Cephalcia lariciphila</i> Wachtl	CEPCAL	a) Irlanda; b) Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey).
3. <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan	DENCMI	a) Irlanda; b) Grecia; c) Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey).
4. <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasu-matsu	DRYCKU	a) Irlanda; b) Regno Unito.
5. <i>Gilpinia hercyniae</i> Hartig	GILPPO	a) Irlanda; b) Grecia; c) Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey).
6. <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyllenhal	GONPSC	a) Grecia; b) Portogallo (Azzorre).
7. <i>Ips amitinus</i> Eichhoff	IPSXAM	a) Irlanda; b) Grecia; c) Regno Unito.
8. <i>Ips cembrae</i> Heer	IPSXCE	a) Irlanda; b) Grecia; c) Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man).
9. <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg	IPSXDU	a) Irlanda; b) Grecia; c) Regno Unito.

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette		Codice EPPO	Zone protette
10.	<i>Ips sexdentatus</i> Börner	IPSEXSE	a) Irlanda; b) Cipro; c) Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man).
11.	<i>Ips typographus</i> Heer	IPSXTY	a) Irlanda; b) Regno Unito.
12.	<i>Leptinotarsa decemlineata</i> Say	LPTNDE	a) Irlanda; b) Spagna (Ibiza e Minorca); c) Cipro; d) Malta; e) Portogallo (Azzorre e Madera); f) Finlandia (distretti di Åland, Häme, Kymi, Pirkanmaa, Satakunta, Turku, Uusimaa); g) Svezia (contee di Blekinge, Gotland, Halland, Kalmar e Skåne); h) Regno Unito.
13.	<i>Liriomyza bryoniae</i> (Kaltenbach)	LIRIBO	a) Irlanda; b) Regno Unito (Irlanda del Nord).
14.	<i>Liriomyza huidobrensis</i> (Blanchard)	LIRIHU	a) Fino al 30 aprile 2020: Irlanda; b) fino al 30 aprile 2020: Regno Unito (Irlanda del Nord).
15.	<i>Liriomyza trifolii</i> (Burgess)	LIRITR	a) Fino al 30 aprile 2020: Irlanda; b) fino al 30 aprile 2020: Regno Unito (Irlanda del Nord).
16.	<i>Paysandisia archon</i> (Burmeister)	PAYSAR	a) Irlanda; b) Malta; c) Regno Unito.
17.	<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	RHYCFE	a) Irlanda; b) Portogallo (Azzorre); c) Regno Unito.

Organismi nocivi da quarantena rilevanti per le zone protette		Codice EPPO	Zone protette
18.	<i>Sternochetus mangiferae</i> Fabricius	CRYPMA	a) Spagna (Granada e Malaga); b) Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera).
19.	<i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller	THAUPI	Regno Unito
20.	<i>Thaumetopoea processionea</i> L.	THAUPR	a) Irlanda; b) fino al 30 aprile 2020: Regno Unito (escluse le unità amministrative locali di Barking and Dagenham, Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltern; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littleford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking, Wokingham e Wycombe).
21.	<i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch)	VITEVI	Cipro

d) Virus, viroidi e fitoplasmi

1.	Beet necrotic yellow vein virus	BNYVV0	a) Irlanda; b) Francia (Bretagna); c) Portogallo (Azzorre); d) Finlandia; e) Regno Unito (Irlanda del Nord).
2.	<i>Candidatus Phytoplasma ulmi</i>	PHYPU0	Regno Unito
3.	Citrus tristeza virus (isolati UE)	CTV000	Malta

ALLEGATO IV

Elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena (ORNQ) rilevanti per l'Unione e delle specifiche piante da impianto comprendente categorie e soglie in conformità all'articolo 5

INDICE

Parte A - ORNQ rilevanti per le sementi di piante foraggere

Parte B - ORNQ rilevanti per le sementi di cereali

Parte C - ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione della vite

Parte D - ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali

Parte E - ORNQ rilevanti per i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi

Parte F - ORNQ rilevanti per le sementi di ortaggi

Parte G - ORNQ rilevanti per i tuberi-seme di patate

Parte H - ORNQ rilevanti per le sementi di piante oleaginose e da fibra

Parte I - ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, escluse le sementi

Parte J - ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Parte K - ORNQ rilevanti per le sementi di *Solanum tuberosum*

Parte L - ORNQ rilevanti per le piante da impianto di *Humulus lupulus*, escluse le sementi

PARTE A

ORNQ rilevanti per le sementi di piante foraggere

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis <i>et al.</i> [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

PARTE B

ORNQ rilevanti per le sementi di cereali

Nematodi				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
Funghi				
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Praticamente esente	Praticamente esente	Praticamente esente

PARTE C

ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione della vite

Batteri			
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto, escluse le sementi (genere o specie)	Soglia per materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base, materiali certificati	Soglia per materiali standard
<i>Xylophilus ampelinus</i> Willems <i>et al.</i> [XANTAM]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Insetti e acari			
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto, escluse le sementi (genere o specie)	Soglia per materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base, materiali certificati	Soglia per materiali standard
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	<i>Vitis vinifera</i> L. non innestata	0 %	0 %
<i>Viteus vitifoliae</i> Fitch [VITEVI]	<i>Vitis</i> L., esclusa <i>Vitis vinifera</i> L. non innestata	Praticamente esente	Praticamente esente
Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi			
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto, escluse le sementi (genere o specie)	Soglia per materiali di moltiplicazione iniziali, materiali di moltiplicazione di base, materiali certificati	Soglia per materiali standard
<i>Arabis mosaic virus</i> [ARMV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine fanleaf virus [GFLV00]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine fleck virus [GFKV00]	Portainnesti delle specie <i>Vitis</i> spp. e loro ibridi, esclusa <i>Vitis vinifera</i> L.	0 % per i materiali di moltiplicazione iniziali Non pertinente per i materiali di moltiplicazione di base e i materiali certificati	Non pertinente
Grapevine leafroll associated virus 1 [GLRAV1]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %
Grapevine leafroll associated virus 3 [GLRAV3]	<i>Vitis</i> L.	0 %	0 %

PARTE D

ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali

Batteri		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al. [SPIRCI]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. e loro ibridi	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. [XANTEU]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %
Funghi e oomiceti		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Castanea</i> L.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Pinus</i> L.	0 %

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	Sementi <i>Helianthus annuus</i> L.	0 %
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley [DEUTTR]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. e loro ibridi	0 %
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings [PUCCHN]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %

Insetti e acari

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer [ACUPFU]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Fuchsia</i> L.	0 %
<i>Opogona sacchari</i> Bo [OPOGSC]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	0 %
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) [RHYCFE]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Palmae</i> , per quanto riguarda i generi e le specie seguenti: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult. f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	0 %

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L., <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Scilla</i> L., <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Tulipa</i> L.	0 %

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali
<i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider [PHYPMA]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Prunus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i> Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Lavandula</i> L.	0 %
Chrysanthemum stunt viroid [CSVD00]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.	0 %
Citrus exocortis viroid [CEVD00]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Citrus</i> L.	0 %
Citrus tristeza virus [CTV000] (isolati UE)	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. e loro ibridi	0 %
<i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> [INSV00]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, ibridi della Nuova Guinea di <i>Impatiens</i> L.	0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L.	0 %

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione di piante ornamentali interessati e le altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali
Plum pox virus [PPV000]	Piante delle specie seguenti di <i>Prunus</i> L., destinate all'impianto, escluse le sementi: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill., <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen, <i>Prunus curdica</i> Fenzl & Fritsch., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) C.K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. & Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., altre specie di <i>Prunus</i> L. sensibili al Plum pox virus	0 %
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., ibridi della nuova Guinea di <i>Impatiens</i> L. <i>Pelargonium</i> L.	0 %

PARTE E

ORNQ rilevanti per i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi

Funghi e oomiceti		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali forestali di moltiplicazione interessati
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary [DOTSPI]	<i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet [SCIRPI]	<i>Pinus</i> L.	0 %
<i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow [SCIRAC]	<i>Pinus</i> L.	0 %

PARTE F

ORNQ rilevanti per le sementi di ortaggi

Batteri		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le sementi di ortaggi interessate
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPH]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad et al. [XANTFF]	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. [XAN-TEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones et al. [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Insetti e acari		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le sementi di ortaggi interessate
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say) [ACANOB]	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	0 %
<i>Bruchus pisorum</i> (Linnaeus) [BRCHPI]	<i>Pisum sativum</i> L.	0 %
<i>Bruchus rufimanus</i> Boheman [BRCHRU]	<i>Vicia faba</i> L.	0 %
Nematodi		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le sementi di ortaggi interessate
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	0 %
Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le sementi di ortaggi interessate
Pepino mosaic virus [PEPMV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

PARTE G

ORNQ rilevanti per i tuberi-seme di patate

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Pianta da impianto (genere o specie)	Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate pre-base		Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate di base	Soglia per la discendenza diretta di tuberi-seme di patate certificati
		PBTC	PB		
Sintomi di virosi	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,5 %	4,0 %	10,0 %

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Pianta da impianto (genere o specie)	Soglia per le piante da impianto di tuberi-seme di patate pre-base		Soglia per le piante da impianto di tuberi-seme di patate di base	Soglia per le piante da impianto di tuberi-seme di patate certificati
		PBTC	PB		
Gamba nera (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al. spp.</i> [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al. spp.</i> [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	Praticamente esente	Praticamente esente	Praticamente esente
<i>Candidatus</i> Liberibacter solanacearum Liefing <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne [DITYDE]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Rizottoniosi causata da <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk [RHIZSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % tuberi colpiti su oltre il 10 % della superficie	5,0 % tuberi colpiti su oltre il 10 % della superficie	5,0 % tuberi colpiti su oltre il 10 % della superficie
Scabbia pulverulenta della patata causata da <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh. [SPON-SU]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	1,0 % tuberi colpiti su oltre il 10 % della superficie	3,0 % tuberi colpiti su oltre il 10 % della superficie	3,0 % tuberi colpiti su oltre il 10 % della superficie
Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

PARTE H

ORNQ rilevanti per le sementi di piante oleaginose e da fibra

Funghi e oomiceti				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
<i>Alternaria linicola</i> Groves & Skolko [ALTELI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> e <i>Fusarium</i> spp	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> e <i>Fusarium</i> spp	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> e <i>Fusarium</i> spp
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vasiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. - lino	1 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> e <i>Fusarium</i> spp	1 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> e <i>Fusarium</i> spp	1 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> e <i>Fusarium</i> spp
<i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> (Naumov & Vasiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]	<i>Linum usitatissimum</i> L. - semi di lino	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> e <i>Fusarium</i> spp	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> e <i>Fusarium</i> spp	5 % 5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> e <i>Fusarium</i> spp
<i>Botrytis cinerea</i> de Bary [BOTRCI]	<i>Helianthus annuus</i> L., <i>Linum usitatissimum</i> L.	5 %	5 %	5 %
<i>Colletotrichum lini</i> Westerdijk [COLLI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> e <i>Fusarium</i> spp	5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> e <i>Fusarium</i> spp	5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> e <i>Fusarium</i> spp
<i>Diaporthe caulivora</i> (Athow & Caldwell) J.M. Santos, Vrandecic & A.J.L. Phillips [DIAPPC] <i>Diaporthe phaseolorum</i> var. <i>sojae</i> Lehman [DIAPPS]	<i>Glycine max</i> (L.) Merr	15 % per l'infezione causata dal complesso <i>Phomopsis</i>	15 % per l'infezione causata dal complesso <i>Phomopsis</i>	15 % per l'infezione causata dal complesso <i>Phomopsis</i>

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per le sementi pre-base	Soglie per le sementi di base	Soglie per le sementi certificate
<i>Fusarium</i> Link (genere anamorfico) [1FU-SAG], escluso <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] e <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Linum usitatissimum</i> L.	5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> e <i>Fusarium</i> Link (genere anamorfico), escluso <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon e <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> e <i>Fusarium</i> Link (genere anamorfico), escluso <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon e <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	5 % colpite da <i>Alternaria linicola</i> , <i>Boeremia exigua</i> var. <i>linicola</i> , <i>Colletotrichum lini</i> e <i>Fusarium</i> Link (genere anamorfico), escluso <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon e <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica rapa</i> L. var. <i>silvestris</i> (Lam.) Briggs,	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Brassica napus</i> L. (partim), <i>Helianthus annuus</i> L.	Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.	Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.	Non più di 10 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.
<i>Sclerotinia sclerotiorum</i> (Libert) de Bary [SCLESC]	<i>Sinapis alba</i> L.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.	Non più di 5 sclerozi o frammenti di sclerozi rilevati in un esame di laboratorio su un campione rappresentativo di ciascun lotto di sementi, di una dimensione specificata nella colonna 4 della tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.

PARTE I

ORNQ rilevanti per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, escluse le sementi

Batteri		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. [CORBMI]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. [XAN-TEU]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutić 1957) Jones et al. [XANTGA]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al. [XANTPF]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al. [XANTVE]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Funghi e oomiceti		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
<i>Fusarium</i> Link (genere anamorfico) [1FU-SAG], escluso <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albendinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] e <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk [HLCBBR]	<i>Asparagus officinalis</i> L.	0 %
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk. [SCLOCE]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	0 %
Nematodi		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	0 %
Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
Leek yellow stripe virus [LYSV00]	<i>Allium sativum</i> L.	1 %
Onion yellow dwarf virus [OYDV00]	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	1 %

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %
Tomato spotted wilt tospovirus [TSWV00]	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	0 %
Tomato yellow leaf curl virus [TYLCV0]	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	0 %

PARTE J

ORNQ rilevanti per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e le piante da frutto destinate alla produzione di frutti**Batteri**

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
<i>Agrobacterium tumefaciens</i> (Smith & Townsend) Conn [AGRBTU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Agrobacterium</i> spp. Conn [1AGRBG]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Candidatus Phlomobacter fragariae</i> Zreik, Bové & Garnier [PHMBFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow et al. [ERWIAM]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas avellanae</i> Janse et al. [PSDMAL]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas savastanoi</i> pv. <i>savastanoi</i> (Smith) Gardan et al. [PSDMSA]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>morsprunorum</i> (Wormald) Young, Dye & Wilkie [PSDMMP]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie [PSDMPE]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>Syringae</i> van Hall [PSDMSY]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %
<i>Pseudomonas viridiflava</i> (Burkholder) Dowson [PSDMVF]	<i>Prunus armeniaca</i> L.	0 %
<i>Rhodococcus fascians</i> Tilford [CORBFA]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio et al. [SPIRCI]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. e loro ibridi	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Corylina</i> (Miller, Bollen, Simmons, Gross & Barss) Vauterin, Hoste, Kersters & Swings [XANTCY]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>Juglandi</i> (Pierce) Vauterin et al. [XANTJU]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al. [XANTPR]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Prunus amygdalus</i> Batsch, <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Xanthomonas campestris</i> pv. <i>fici</i> (Cavara) Dye [XANTFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Xanthomonas fragariae</i> Kennedy & King [XANTFR]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Fragaria</i> L.	0 %

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
<i>Armillariella mellea</i> (Vahl) Kummer [ARMIME]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Chondrostereum purpureum</i> Pouzar [STERPU]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Colletotrichum acutatum</i> Simmonds [COLLAC]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr [ENDOPA]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Diaporthe strumella</i> (Fries) Fuckel [DIAPST]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Diaporthe vaccinii</i> Shear [DIAPVA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
<i>Exobasidium vaccinii</i> (Fuckel) Woronin [EXOB-VA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Glomerella cingulata</i> (Stoneman) Spaulding & von Schrenk [GLOMCI]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Godronia cassandrae</i> (<i>Topospora myrtilli</i> anamorfo) Peck [GODRCA]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Microsphaera grossulariae</i> (Wallroth) Lévêillé [MCRSGR]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Mycosphaerella punctiformis</i> Verkley & U. Braun [RAMUEN]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Neofabraea alba</i> Desmazières [PEZIAL]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Neofabraea malicorticis</i> Jackson [PEZIMA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Neonectria ditissima</i> (Tulasne & C. Tulasne) Samuels & Rossman [NECTGA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Peronospora rubi</i> Rabenhorst [PERORU]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cactorum</i> (Lebert & Cohn) J.Schröter [PHYTCC]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cambivora</i> (Petri) Buisman [PHYTCM]	<i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Phytophthora cinnamomi</i> Rands [PHYTCN]	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
<i>Phytophthora citrophthora</i> (R.E.Smith & E.H.Smith) Leonian [PHYTCO]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytophthora cryptogea</i> Pethybridge & Lafferty [PHYTCR]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Phytophthora fragariae</i> C.J. Hickman [PHYTFR]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Phytophthora nicotianae</i> var. <i>parasitica</i> (Dastur) Waterhouse [PHYTNP]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytophthora</i> spp. de Bary [1PHYTG]	<i>Rubus</i> L.	0 %

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Ave-skamp & Verkley [DEUTTR]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. e loro ibridi	0 %
<i>Podosphaera aphanis</i> (Wallroth) Braun & Takamatsu [PODOAP]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Podosphaera mors-uvae</i> (Schweinitz) Braun & Takamatsu [SPHRMU]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Rhizoctonia fragariae</i> Hussain & W.E.McKeen [RHIZFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Rosellinia necatrix</i> Prillieux [ROSLNE]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %
<i>Sclerophora pallida</i> Yao & Spooner [SKLPPA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Verticillium albo-atrum</i> Reinke & Berthold [VERTAA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb [VERTDA]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %

Insetti e acari

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
<i>Aleurothrixus floccosus</i> Maskell [ALTHFL]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Cecidophyopsis ribis</i> Westwood [ERPHRI]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Ceroplastes rusci</i> Linnaeus [CERPRU]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Chaetosiphon fragaefolii</i> Cockerell [CHTSFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Dasineura tetensi</i> Rübsaamen [DASYTE]	<i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Epidiaspis leperii</i> Signoret [EPIDBE]	<i>Juglans regia</i> L.	0 %
<i>Eriosoma lanigerum</i> Hausmann [ERISLA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Parabemisia myricae</i> Kuwana [PRABMY]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle e <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Phytoptus avellanae</i> Nalepa [ERPHAV]	<i>Corylus avellana</i> L.	0 %

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
<i>Phytonemus pallidus</i> Banks [TARSPA]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Pseudaulacaspis pentagona</i> Targioni-Tozzetti [PSEAPE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Psylla</i> spp. Geoffroy [1PSYLG]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Quadraspidiotus perniciosus</i> Comstock [QUADPE]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Resseliella theobaldi</i> Barnes [THOMTE]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Tetranychus urticae</i> Koch [TETRUR]	<i>Ribes</i> L.	0 %

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides blastophthorus</i> Franklin [APLOBL]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides fragariae</i> (Ritzema Bos) Christie [APLOFR]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Aphelenchoides ritzemabosi</i> (Schwartz) Steiner & Buhrer [APLORI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Ribes</i> L.	0 %
<i>Heterodera fici</i> Kirjanova [HETDFI]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
<i>Longidorus attenuatus</i> Hooper [LONGAT]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Longidorus elongatus</i> (de Man) Thorne & Swanger [LONGEL]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Longidorus macrosoma</i> Hooper [LONGMA]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
<i>Meloidogyne arenaria</i> Chitwood [MELGAR]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Meloidogyne hapla</i> Chitwood [MELGHA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Meloidogyne incognita</i> (Kofold & White) Chitwood [MELGIN]	<i>Ficus carica</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Meloidogyne javanica</i> Chitwood [MELGJA]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pratylenchus penetrans</i> (Cobb) Filipjev & Schuurmans-Stekhoven [PRATPE]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Pratylenchus vulnus</i> Allen & Jensen [PRATVU]	<i>Citrus</i> L., <i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Ficus carica</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Olea europaea</i> L., <i>Pistacia vera</i> L., <i>Poncirus</i> Raf., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Tylenchulus semipenetrans</i> Cobb [TYLESE]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Xiphinema diversicaudatum</i> (Mikolletzky) Thorne [XIPHDI]	<i>Fragaria</i> L., <i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Xiphinema index</i> Thorne & Allen [XIPHIN]	<i>Pistacia vera</i> L.	0 %

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per i materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e per le piante da frutto interessate
Apple chlorotic leaf spot virus [ACLSV0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apple dimple fruit viroid [ADFVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Apple flat limb agent [AFL000]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Apple mosaic virus [APMV00]	<i>Corylus avellana</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley, <i>Rubus</i> L.	0 %
Apple star crack agent [APHW00]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Apple rubbery wood agent [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apple scar skin viroid [ASSVD0]	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Apple stem-grooving virus [ASGV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apple stem-pitting virus [ASPV00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Apricot latent virus [ALV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
<i>Arabis</i> mosaic virus [ARMV00]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Aucuba</i> mosaic agent e blackcurrant yellows agent combinati	<i>Ribes</i> L.	0 %
Black raspberry necrosis virus [BRNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Blackcurrant reversion virus [BRAV00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
Blueberry mosaic associated virus [BLMAV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
Blueberry red ringspot virus [BRRV00]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Blueberry scorch virus [BLSCV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Blueberry shock virus [BLSHV0]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Blueberry shoestring virus [BSSV00]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma asteris Lee et al. [PHYPAS]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma australiense Davis et al. [PHYPAU]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma fragariae Valiunas, Staniulis & Davis [PHYPPG]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma mali Seemüller & Schneider [PHYPPMA]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Malus</i> Mill.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma pruni [PHYPPN]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma prunorum Seemüller & Schneider [PHYPPR]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma pyri Seemüller & Schneider [PHYPPY]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Pyrus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma rubi Malembic-Maher et al. [PHYPRU]	<i>Rubus</i> L.	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma solani Quaglino et al. [PHYPSO]	<i>Fragaria</i> L., <i>Vaccinium</i> L.	0 %
Cherry green ring mottle virus [CGRMV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Cherry leaf roll virus [CLRV00]	<i>Juglans regia</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Cherry mottle leaf virus [CMLV00]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Cherry necrotic rusty mottle virus [CRNRM0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Chestnut mosaic agent	<i>Castanea sativa</i> Mill.	0 %
Citrus crataegus agent [CSCC00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
<i>Citrus exocortis</i> viroid [CEVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus impietratura</i> agent [CSI000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus</i> leaf Blotch virus [CLBV00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus psorosis</i> virus [CPSV00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Citrus tristeza</i> virus [CTV000] (isolati UE)	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. e loro ibridi	0 %
<i>Citrus</i> variegation virus [CVV000]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
<i>Clover phyllody</i> phytoplasma [PHYP03]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Cranberry false blossom phytoplasma [PHYFPB]	<i>Vaccinium</i> L.	0 %
Cucumber mosaic virus [CMV000]	<i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Fig mosaic agent [FGM000]	<i>Ficus carica</i> L.	0 %
Alterazioni dei frutti: malattia della mela nana [APCF00], gibbosità verde [APGC00], irregolarità del frutto di Ben Davis, rugginosità ulcerosa [APRSK0], spaccatura stellare, anulatura rugginosa [APLP00], verrucosità rugginosa	<i>Malus</i> Mill.	0 %
Gooseberry vein banding associated virus [GOVB00]	<i>Ribes</i> L.	0 %
Hop stunt viroid [HSVD00]	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf.	0 %
Little cherry virus 1 e 2 [LCHV10], [LCHV20])	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L.	0 %
Myrobalan latent ringspot virus [MLRSV0]	<i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Olive leaf yellowing associated virus [OLYAV0]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
Olive vein yellowing-associated virus [OVYAV0]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %
Olive yellow mottling and decline associated virus [OYMDAV]	<i>Olea europaea</i> L.	0 %

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
Peach latent mosaic viroid [PLMVD0]	<i>Prunus persica</i> (L.) Batsch	0 %
Pear bark necrosis agent [PRBN00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Pear bark split agent [PRBS00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Pear blister canker viroid [PBCVD0]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Pear rough bark agent [PRRB00]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Plum pox virus [PPV000]	<i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasifera</i> , <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley. Nel caso di ibridi di <i>Prunus</i> , se i materiali sono innestati su portainnesti, i portainnesti di altre specie di <i>Prunus</i> L., sensibili al Plum pox virus.	0 %
Prune dwarf virus [PDV000]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
<i>Prunus</i> necrotic ringspot virus [PNRSV0]	<i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus domestica</i> L., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindley	0 %
Quince yellow blotch agent [ARW000]	<i>Cydonia oblonga</i> Mill., <i>Pyrus</i> L.	0 %
Raspberry bushy dwarf virus [RBDV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Raspberry leaf mottle virus [RLMV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Raspberry ringspot virus [RPRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Raspberry vein chlorosis virus [RVCV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Raspberry yellow spot [RYS000]	<i>Rubus</i> L.	0 %
Rubus yellow NET virus [RYNV00]	<i>Rubus</i> L.	0 %

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi interessati
Strawberry crinkle virus [SCRV00]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry latent ringspot virus [SLRSV0]	<i>Fragaria</i> L., <i>Olea europaea</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %
Strawberry mild yellow edge virus [SMYEV0]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry mottle virus [SMOV00]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry multiplier disease phytoplasma [PHYP75]	<i>Fragaria</i> L.	0 %
Strawberry vein banding virus [SVBV00]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Fragaria</i> L.	0 %
Tomato black ring virus [TBRV00]	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Fragaria</i> L., <i>Prunus avium</i> L., <i>Prunus cerasus</i> L., <i>Rubus</i> L.	0 %

PARTE K

ORNQ rilevanti per le sementi di *Solanum tuberosum* L.

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi		
ORNQ	Piante da impianto	Soglia per le sementi
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %

PARTE L

ORNQ rilevanti per le piante da impianto di *Humulus lupulus*, escluse le sementi

Funghi e oomiceti		
ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piante da impianto
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %
<i>Verticillium nonalfalfae</i> Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VERTNO]	<i>Humulus lupulus</i> L.	0 %

ALLEGATO V

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su specifiche piante da impianto

INDICE

- Parte A - Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su sementi di piante foraggere
1. Ispezione delle colture
 2. Campionamento e prove effettuati sulle sementi di piante foraggere
 3. Misure supplementari per alcune specie di piante
- Parte B - Misure relative alle sementi di cereali
1. Ispezione delle colture
 2. Campionamento e prove effettuati sulle sementi di cereali
 3. Misure supplementari per le sementi di *Oryza sativa* L.
- Parte C - Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e sulle altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali
- Parte D - Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi
1. Ispezioni visive
 2. Misure per genere o specie e categoria
- Parte E - Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi
- Parte F - Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui tuberi-seme di patata
- Parte G - Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di piante oleaginose e da fibra
1. Ispezione delle colture
 2. Campionamento e prove effettuati sulle sementi di piante oleaginose e da fibra
 3. Misure supplementari per le sementi di piante oleaginose e da fibra
- Parte H - Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle piantine di ortaggi e nei materiali di moltiplicazione di ortaggi, escluse le sementi
- Parte I - Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di *Solanum tuberosum*.
- Parte J - Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle piante da impianto di *Humulus lupulus*, escluse le sementi

PARTE A

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ su sementi di piante foraggere**1. Ispezione delle colture**

- 1) L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua ispezioni in campo della coltura a partire dalla quale sono prodotte le sementi di piante foraggere per quanto riguarda la presenza di ORNQ in tale coltura, al fine di garantire che la presenza di ORNQ non superi le soglie definite nella tabella seguente.

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>insidiosus</i> (McCulloch 1925) Davis <i>et al.</i> [CORBIN]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev [DITYDI]	<i>Medicago sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

L'autorità competente può autorizzare ispettori diversi dagli operatori professionali a effettuare le ispezioni in campo per suo conto e sotto la sua sorveglianza ufficiale.

- 2) Tali ispezioni in campo sono effettuate quando la condizione e la fase di sviluppo della coltura consentono un'ispezione adeguata. Viene effettuata almeno un'ispezione in campo all'anno, nel periodo più opportuno per individuare i rispettivi ORNQ.
- 3) L'autorità competente stabilisce le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parti del campo da ispezionare, secondo metodi adeguati.

La percentuale di colture destinate alla produzione di sementi da sottoporre all'ispezione ufficiale dell'autorità competente è almeno pari al 5 %.

2. Campionamento e prove effettuati sulle sementi di piante foraggere

- 1) L'autorità competente:
 - a) preleva ufficialmente i campioni di sementi da lotti di sementi di piante foraggere;
 - b) autorizza i campionatori di sementi ad effettuare il campionamento per suo conto e sotto la sua sorveglianza ufficiale;
 - c) confronta i campioni di sementi da essa prelevati con quelli dello stesso lotto di sementi prelevati dai campionatori di sementi sotto la sorveglianza ufficiale di cui alla lettera b);
 - d) controlla l'attività dei campionatori di sementi di cui al punto 2).
- 2) L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto sorveglianza ufficiale, effettua campionamenti e prove sulle sementi di piante foraggere conformemente a metodi internazionali aggiornati.

Ad eccezione del campionamento automatico, l'autorità competente sottopone a campionamento ai fini del controllo una percentuale almeno pari al 5 % dei lotti di sementi per i quali è richiesta una certificazione ufficiale. Tale percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere finalizzata all'eliminazione di determinati dubbi.

- 3) Ai fini del campionamento automatico, sono applicate procedure appropriate, sottoposte a sorveglianza ufficiale.

Per l'esame delle sementi ai fini della certificazione i campioni sono prelevati da lotti omogenei. Per quanto riguarda il peso del lotto e dei campioni, si applica la tabella di cui all'allegato III della direttiva 66/401/CEE.

3. Misure supplementari per alcune specie di piante

Le autorità competenti, o gli operatori professionali sotto la sorveglianza ufficiale delle autorità competenti, effettuano le ispezioni supplementari seguenti o adottano ogni altra misura per quanto riguarda:

- 1) le sementi pre-base, le sementi di base e le sementi certificate di *Medicago sativa* L. al fine di prevenire la presenza di *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* e di accertare che:
 - a) le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus*; oppure
 - b) la coltura è avvenuta su un terreno non utilizzato per la produzione di *Medicago sativa* L. nei tre anni precedenti la semina e durante l'ispezione in campo non è stato osservato nessun sintomo di *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* nel sito di produzione o in colture adiacenti di *Medicago sativa* L. durante la coltura precedente; oppure
 - c) la coltura appartiene a una varietà riconosciuta molto resistente a *Clavibacter michiganensis* ssp. *insidiosus* e il contenuto di materia inerte non supera, in peso, lo 0,1 %;
- 2) le sementi pre-base, le sementi di base e le sementi certificate di *Medicago sativa* L. al fine di prevenire la presenza di *Ditylenchus dipsaci* e di accertare che:
 - a) nessun sintomo di *Ditylenchus dipsaci* è stato osservato nel sito di produzione durante la coltura precedente e nei due anni precedenti il sito di produzione non è stato coltivato con colture ospiti principali, inoltre sono state adottate appropriate misure di igiene per impedire l'infestazione del luogo di produzione; oppure

- b) nessun sintomo di *Ditylenchus dipsaci* è stato osservato nel sito di produzione durante la coltura precedente e non è stata riscontrata la presenza di *Ditylenchus dipsaci* in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo; oppure
- c) le sementi sono state sottoposte a un trattamento fisico o chimico adeguato contro *Ditylenchus dipsaci* e sono risultate esenti da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.

PARTE B

Misure relative alle sementi di cereali**1. Ispezione delle colture**

- 1) L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua ispezioni in campo della coltura a partire dalla quale sono prodotte le sementi di cereali, al fine di confermare che la presenza di ORNQ non superi le soglie definite nella tabella seguente.

Funghi e oomiceti				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
<i>Gibberella fujikuroi</i> Sawada [GIBBFU]	<i>Oryza sativa</i> L.	Non più di 2 piante sintomatiche per 200 m ² individuate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo di piante di ciascuna coltura.	Non più di 2 piante sintomatiche per 200 m ² individuate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo di piante di ciascuna coltura.	Sementi certificate di prima riproduzione (C1): non più di 4 piante sintomatiche per 200 m ² individuate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo di piante di ciascuna coltura. Sementi certificate di seconda riproduzione (C2): non più di 8 piante sintomatiche per 200 m ² individuate durante le ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni su un campione rappresentativo di piante di ciascuna coltura.
Nematodi				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
<i>Aphelenchoides besseyi</i> Christie [APLOBE]	<i>Oryza sativa</i> L.	0 %	0 %	0 %

L'autorità competente può autorizzare ispettori diversi dagli operatori professionali a effettuare le ispezioni in campo per suo conto e sotto la sua sorveglianza ufficiale.

- 2) Tali ispezioni in campo sono effettuate quando la condizione e la fase di sviluppo della coltura consentono un'ispezione adeguata.

Viene effettuata almeno un'ispezione in campo all'anno, nel periodo più opportuno per individuare i rispettivi ORNQ.

- 3) L'autorità competente stabilisce le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parti del campo da ispezionare, secondo metodi adeguati.

La percentuale di colture destinate alla produzione di sementi da sottoporre all'ispezione ufficiale dell'autorità competente è almeno pari al 5 %.

2. Campionamento e prove effettuati sulle sementi di cereali

- 1) L'autorità competente:
 - a) preleva ufficialmente i campioni di sementi da lotti di sementi di cereali;
 - b) autorizza campionatori di sementi a effettuare il campionamento per suo conto e sotto la sua sorveglianza ufficiale;
 - c) confronta i campioni di sementi da essa prelevati con quelli dello stesso lotto di sementi prelevati dai campionatori di sementi sotto la sorveglianza ufficiale di cui alla lettera b);
 - d) controlla l'attività dei campionatori di sementi di cui al punto 2).
- 2) L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto sorveglianza ufficiale, effettua campionamenti e prove sulle sementi di cereali conformemente a metodi internazionali aggiornati.

Ad eccezione del campionamento automatico, l'autorità competente sottopone a campionamento ai fini del controllo una percentuale almeno pari al 5 % dei lotti di sementi per i quali è richiesta una certificazione ufficiale. Tale percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere finalizzata all'eliminazione di determinati dubbi.

- 3) Ai fini del campionamento automatico, sono applicate procedure appropriate, sottoposte a sorveglianza ufficiale.

Per l'esame delle sementi ai fini della certificazione i campioni sono prelevati da lotti omogenei. Per quanto riguarda il peso del lotto e dei campioni, si applicano le disposizioni di cui alla tabella dell'allegato III della direttiva 66/402/CEE.

3. Misure supplementari per le sementi di *Oryza sativa* L.

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua le ispezioni supplementari seguenti e adotta ogni altra misura atta a garantire che le sementi di *Oryza sativa* L. sono conformi a una delle seguenti prescrizioni:

- a) sono originarie di zone notoriamente indenni da *Aphelenchoides besseyi*;
- b) sono state ufficialmente sottoposte, dalle autorità competenti, ad adeguate prove nematologiche su un campione rappresentativo di ciascun lotto e sono risultate esenti da *Aphelenchoides besseyi*;
- c) sono state sottoposte a un idoneo trattamento con acqua calda o a un altro adeguato trattamento contro *Aphelenchoides besseyi*.

PARTE C

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali di moltiplicazione di piante ornamentali e sulle altre piante da impianto destinate a scopi ornamentali

Le seguenti misure sono adottate in relazione ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto:

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni, relative ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto, di cui alla tabella seguente.

Batteri		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
<i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i>	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> Tourn. ex L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> Bosc ex Spach, <i>Photinia davidiana</i> Decne., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L., <i>Sorbus</i> L.	a) Le piante sono state coltivate in zone notoriamente indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burrill) Winslow <i>et al.</i> ; oppure b) le piante sono state coltivate in un sito di produzione sottoposto a ispezione visiva in un periodo opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo durante l'ultimo periodo vegetativo e le piante che presentano sintomi dell'organismo nocivo come pure le eventuali piante ospiti circostanti sono state immediatamente estirpate e distrutte.
<i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> Lindl.	a) Le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie; oppure b) le piante sono cresciute in un sito di produzione risultato indenne da <i>Pseudomonas syringae</i> pv. <i>persicae</i> (Prunier, Luisetti & Gardan) Young, Dye & Wilkie in seguito a un'ispezione visiva durante l'ultimo periodo vegetativo completo, ed eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte; oppure c) non più del 2 % delle piante del lotto ha presentato sintomi nel corso di ispezioni visive, in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo durante l'ultimo periodo vegetativo, e tali piante sintomatiche e altre eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte.
<i>Spiroplasma citri</i> Saglio	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. e loro ibridi	Le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo e sono risultate esenti da <i>Spiroplasma citri</i> Saglio, e a) sono state prodotte in zone notoriamente indenni da <i>Spiroplasma citri</i> Saglio; oppure b) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Spiroplasma citri</i> Saglio durante l'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a un'ispezione visiva delle piante, nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo durante l'ultimo periodo vegetativo; oppure c) non più del 2 % delle piante ha presentato sintomi nel corso dell'ispezione visiva, nel periodo opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo durante l'ultimo periodo vegetativo, e tutte le piante infette sono state immediatamente estirpate e distrutte.

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
<i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Prunus</i> L.	a) Le piante sono state prodotte in una zona notoriamente indenne da <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin et al.; oppure b) le piante sono cresciute in un sito di produzione risultato indenne da <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin et al. durante l'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a un'ispezione visiva e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze e le piante circostanti sono state immediatamente estirpate e distrutte, a meno che non siano state sottoposte a prove sulla base di un campione rappresentativo di piante sintomatiche e non sia dimostrato, in tali prove, che i sintomi non sono causati da <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin et al.; oppure c) non più del 2 % delle piante del lotto ha presentato sintomi nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni durante l'ultimo periodo vegetativo, e tali piante sintomatiche ed eventuali piante sintomatiche nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze, nonché le piante circostanti sono state immediatamente estirpate e distrutte, a meno che non siano state sottoposte a prove sulla base di un campione rappresentativo di piante sintomatiche e non sia dimostrato, in tali prove, che i sintomi non sono causati da <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin et al.; oppure d) nel caso delle specie sempreverdi, le piante sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e sono risultate esenti da sintomi di <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> Vauterin et al.
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L.	1) Nel caso delle sementi: a) queste sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.; oppure b) nessun sintomo della malattia causata da <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. su un campione rappresentativo, utilizzando metodi idonei, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
		2) Nel caso delle piante, escluse le sementi: a) le plantule sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui al punto 1) della presente voce; e b) le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	1) Nel caso delle sementi: a) queste sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>; oppure b) nessun sintomo della malattia causata da <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> su un campione rappresentativo, utilizzando metodi idonei, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> 2) Nel caso delle piante, escluse le sementi: a) le plantule sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui al punto 1) della presente voce; e b) le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	1) Nel caso delle sementi: a) queste sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>; oppure

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
		b) nessun sintomo della malattia causata da <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> su un campione rappresentativo, utilizzando metodi idonei, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove sono risultate esenti da <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> 2) Nel caso delle piante, escluse le sementi: a) le plantule sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui al punto 1) della presente voce; e b) le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	1) Nel caso delle sementi: a) queste sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>; oppure b) nessun sintomo della malattia causata da <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> è stato osservato nel corso delle ispezioni visive in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> su un campione rappresentativo, utilizzando metodi idonei, con o senza applicazione di un trattamento appropriato, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> 2) Nel caso delle piante, escluse le sementi: a) le plantule sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui al punto 1) della presente voce; e b) le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.

Funghi e oomiceti

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto, escluse le sementi	Misure
<i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr	<i>Castanea</i> L.	a) Le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr; oppure b) nessun sintomo di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è stato osservato nel sito di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo. oppure c) le piante che presentano sintomi di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr sono state estirpate e le piante rimanenti sono state ispezionate a intervalli di una settimana e non sono stati osservati sintomi nel sito di produzione per almeno tre settimane prima dello spostamento.
<i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow	<i>Pinus</i> L.	a) Le piante sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet e <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow; oppure b) nessun sintomo di ruggine del pino, causata da <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet o <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow, è stato osservato nel sito di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; oppure c) sono stati applicati trattamenti idonei contro la ruggine del pino causata da <i>Dothistroma pini</i> Hulbary, <i>Dothistroma septosporum</i> (Dorogin) Morelet o <i>Lecanosticta acicola</i> (von Thümen) Sydow, e prima dello spostamento le piante sono state ispezionate e sono risultate esenti da sintomi di ruggine del pino.
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni	Sementi di <i>Helianthus annuus</i> L.	a) Le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni; oppure

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
		b) nessun sintomo di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni è stato osservato nel sito di produzione delle sementi nel corso di almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo; oppure c) i) il sito di produzione delle sementi è stato sottoposto ad almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo; e ii) non più del 5 % delle piante ha presentato sintomi di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni nel corso di tali ispezioni e tutte le piante che presentano sintomi di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni sono state rimosse e distrutte immediatamente dopo l'ispezione; e iii) nel corso dell'ispezione finale non sono state riscontrate piante che presentino sintomi di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni; oppure d) i) il sito di produzione delle sementi è stato sottoposto ad almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo; e ii) tutte le piante che presentano sintomi di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni sono state rimosse e distrutte immediatamente dopo l'ispezione; e iii) al momento dell'ispezione finale non sono state riscontrate piante che presentino sintomi di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni, e un campione rappresentativo di ciascun lotto è stato esaminato ed è risultato esente da <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni; oppure e) le sementi sono state sottoposte a un trattamento adeguato che si è dimostrato efficace contro tutti i ceppi noti di <i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni.

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
<i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley	<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. e loro ibridi	a) Le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley; oppure b) le piante sono state coltivate in un sito di produzione che è risultato indenne da <i>Plenodomus tracheiphilus</i> (Petri) Gruyter, Aveskamp & Verkley nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo, in seguito ad almeno due ispezioni visive in periodi opportuni durante tale periodo vegetativo, e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte; oppure c) non più del 2 % delle piante di un lotto ha presentato sintomi nel corso di almeno due ispezioni visive, effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo durante l'ultimo periodo vegetativo, e tali piante sintomatiche e altre eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte.
<i>Puccinia horiana</i> P. Hennings	<i>Chrysanthemum</i> L.	a) Le piante provengono da piante madri che sono state ispezionate almeno una volta al mese nel corso dei tre mesi precedenti e non sono stati osservati sintomi nel sito di produzione; oppure b) le piante madri che presentano sintomi sono state rimosse e distrutte, così come le piante in un raggio di 1 m ed è stato applicato un idoneo trattamento fisico o chimico alle piante ispezionate prima dello spostamento e risultate esenti da sintomi.

Insetti e acari

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
<i>Aculops fuchsiae</i> Keifer	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Fuchsia</i> L.	a) Le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da <i>Aculops fuchsiae</i> Keifer; oppure b) non sono stati osservati sintomi nelle piante o nelle piante madri nel corso di ispezioni visive sul sito di produzione durante il precedente periodo vegetativo, nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo; oppure

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
		c) è stato applicato un idoneo trattamento chimico o fisico prima dello spostamento, in seguito al quale le piante sono state ispezionate e non è stato riscontrato alcun sintomo dell'organismo nocivo.
<i>Opogona sacchari</i> Bojer	<i>Beaucarnea</i> Lem., <i>Bougainvillea</i> Comm. ex Juss., <i>Crassula</i> L., <i>Crinum</i> L., <i>Dracaena</i> Vand. ex L., <i>Ficus</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Pachira</i> Aubl., <i>Palmae</i> , <i>Sansevieria</i> Thunb., <i>Yucca</i> L.	a) Le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da <i>Opogona sacchari</i> Bojer; oppure b) le piante sono state coltivate in un sito di produzione in cui non sono stati osservati indizi o sintomi di <i>Opogona sacchari</i> Bojer nel corso di ispezioni visive effettuate almeno ogni tre mesi per un periodo di almeno sei mesi prima dello spostamento; oppure c) nel sito di produzione è applicato un regime di controllo ed eliminazione della popolazione di <i>Opogona sacchari</i> Bojer, nonché di rimozione delle piante infestate e ciascun lotto prima dello spostamento è stato sottoposto a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo ed è risultato esente da sintomi di <i>Opogona sacchari</i> Bojer.
<i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier)	Piante da impianto di <i>Palmae</i> , esclusi frutti e sementi, aventi un fusto dal diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi o specie: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O.F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl., <i>Washingtonia</i> H. Wendl.	a) Le piante, durante l'intero ciclo di vita, sono state coltivate in una zona che l'organismo ufficiale responsabile ha riconosciuto indenne da <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) in conformità alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; b) le piante, durante i due anni precedenti lo spostamento, sono state coltivate in un sito all'interno dell'Unione soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), o in un sito all'interno dell'Unione in cui sono stati applicati trattamenti preventivi adeguati in relazione a tale organismo nocivo; c) le piante sono state sottoposte a ispezioni visive almeno una volta ogni quattro mesi, in esito alle quali sono state confermate esenti da <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier).

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium</i> sp. L.	a) Le piante o le piante da seme sono state ispezionate e non è stato osservato nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev nel lotto dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; oppure b) i bulbi sono risultati esenti dai sintomi di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev in seguito a ispezioni visive effettuate nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo e sono stati confezionati per la vendita al consumatore finale.
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Camassia</i> Lindl., <i>Chionodoxa</i> Boiss., <i>Crocus flavus</i> Weston, <i>Galanthus</i> L., <i>Hyacinthus</i> Tourn. ex L., <i>Hymenocallis</i> Salisb., <i>Muscari</i> Mill., <i>Narcissus</i> L., <i>Ornithogalum</i> L., <i>Puschkinia</i> Adams, <i>Sternbergia</i> Waldst. & Kit., <i>Scilla</i> L., <i>Tulipa</i> L.	a) Le piante sono state ispezionate e non è stato osservato nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev nel lotto dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; oppure b) i bulbi sono risultati esenti dai sintomi di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev in seguito a ispezioni visive effettuate nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo e sono stati confezionati per la vendita al consumatore finale.

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
<i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Malus</i> Mill.	a) Le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva e sono risultate esenti da sintomi di <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemür & Schneider; e b) i) le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider; oppure ii) le piante sono cresciute in un sito di produzione che è risultato indenne da <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider durante l'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte; oppure

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
		iii) non più del 2 % delle piante del sito di produzione ha presentato sintomi nel corso di ispezioni visive, effettuate in periodi opportuni durante l'ultimo periodo vegetativo, e tali piante ed eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte, inoltre un campione rappresentativo delle piante asintomatiche rimanenti nei lotti in cui sono state riscontrate piante sintomatiche è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da <i>Candidatus Phytoplasma mali</i> Seemüller & Schneider.
<i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Prunus</i> L.	a) Le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva e sono risultate esenti da sintomi di <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider; e b) i) le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider; oppure ii) le piante sono cresciute in un sito di produzione che è risultato indenne da <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider durante l'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte; oppure iii) non più dell'1 % delle piante del sito di produzione ha presentato sintomi durante le ispezioni effettuate in periodi opportuni nel corso dell'ultimo periodo vegetativo, e tali piante sintomatiche ed eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte, inoltre un campione rappresentativo delle piante asintomatiche rimanenti nei lotti in cui sono state riscontrate piante sintomatiche è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da <i>Candidatus Phytoplasma prunorum</i> Seemüller & Schneider.

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
<i>Candidatus Phytoplasma pyri</i> Seemüller & Schneider	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Pyrus</i> L.	a) Le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva e sono risultate esenti dai sintomi di <i>Candidatus Phytoplasma pyri</i> Seemüller & Schneider; e b) i) le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da <i>Candidatus Phytoplasma pyri</i> Seemüller & Schneider; oppure ii) le piante sono cresciute in un sito di produzione che è risultato indenne dall'organismo nocivo durante l'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte; oppure c) non più del 2 % delle piante del sito di produzione ha presentato sintomi nel corso di ispezioni visive, effettuate in periodi opportuni durante l'ultimo periodo vegetativo, e tali piante sintomatiche ed eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte.
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i>	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Lavandula</i> L.	a) Le piante sono cresciute in un sito di produzione notoriamente indenne da <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i>; oppure b) nessun sintomo di <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> è stato rilevato nel corso di ispezioni visive del lotto durante l'ultimo ciclo vegetativo completo; oppure c) le piante che presentano sintomi di <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> sono state estirpate e distrutte e un campione rappresentativo di piante rimanenti nel lotto è stato sottoposto a prove ed è risultato esente dall'organismo nocivo.
Chrysanthemum stunt viroid	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Argyranthemum</i> Webb ex Sch.Bip., <i>Chrysanthemum</i> L.	Le piante sono al massimo della terza generazione e provengono, mediante moltiplicazione, da materiali risultati esenti da Chrysanthemum stunt viroid in seguito a prove.
Citrus exocortis viroid	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Citrus</i> L.	a) Le piante provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva e sono risultate esenti da <i>Citrus exocortis</i> viroid; e

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
		b) le piante sono cresciute in un sito di produzione che è risultato indenne dall'organismo nocivo nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva delle piante effettuata nel periodo opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo.
<i>Citrus tristeza virus</i> (isolati UE)	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf. e loro ibridi	a) Le piante provengono da piante madri che negli ultimi tre anni sono state sottoposte a prove e sono risultate esenti da <i>Citrus tristeza virus</i>; e b) i) le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da <i>Citrus tristeza virus</i>; oppure ii) le piante sono cresciute in un sito di produzione che è risultato indenne da <i>Citrus tristeza virus</i> durante l'ultimo periodo vegetativo completo, in seguito a prove effettuate su un campione rappresentativo di piante nel periodo opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo; oppure iii) le piante sono cresciute in un sito di produzione soggetto a protezione fisica dai vettori, che è risultato indenne da <i>Citrus tristeza virus</i> durante l'ultimo periodo vegetativo completo, in seguito a prove randomizzate di piante nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo; oppure iv) nei casi di esito positivo di un test di ricerca del <i>Citrus tristeza virus</i> in un lotto, tutte le piante sono state sottoposte a prove singolarmente e non più del 2 % di tali piante è risultato positivo, e le piante testate e risultate infettate dall'organismo nocivo sono state immediatamente estirpate e distrutte.
<i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i>	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Begonia x hiemalis</i> , Fotsch, ibridi della Nuova Guinea di <i>Impatiens</i> L.	a) Le piante sono cresciute in un sito di produzione soggetto al controllo dei vettori di tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande), che in seguito al rilevamento di tali organismi nocivi è stato sottoposto a idonei trattamenti per garantire l'effettiva soppressione delle loro popolazioni; e

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
		b) i) non sono stati osservati sintomi di <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> sulle piante del sito di produzione durante il periodo vegetativo in corso; oppure ii) le piante del sito di produzione che presentano sintomi di <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> durante il periodo vegetativo in corso sono state estirpate e un campione rappresentativo di piante destinate allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da <i>Impatiens necrotic spot tospovirus</i> .
Potato spindle tuber viroid	<i>Capiscum annum L.</i>	a) Nessun sintomo di malattie causate da Potato spindle tuber viroid è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; oppure b) le piante sono state sottoposte a prove ufficiali per il Potato spindle tuber viroid su un campione rappresentativo utilizzando metodi adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.
Plum pox virus	Piante delle specie seguenti di <i>Prunus</i> L., destinate all'impianto, escluse le sementi: <i>Prunus armeniaca</i> L., <i>Prunus blireiana</i> Andre, <i>Prunus brigantina</i> Vill.,— <i>Prunus cerasifera</i> Ehrh., <i>Prunus cistena</i> Hansen,— <i>Prunus curdica</i> Fenzl & Fritsch., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>domestica</i> L., <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>insititia</i> (L.) K. Schneid, <i>Prunus domestica</i> ssp. <i>italica</i> (Borkh.) Hegi., <i>Prunus dulcis</i> (Mill.) D. A. Webb, <i>Prunus glandulosa</i> Thunb., <i>Prunus holosericea</i> Batal., <i>Prunus hortulana</i> Bailey, <i>Prunus japonica</i> Thunb., <i>Prunus mandshurica</i> (Maxim.) Koehne, <i>Prunus maritima</i> Marsh., <i>Prunus mume</i> Sieb. & Zucc., <i>Prunus nigra</i> Ait., <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch, <i>Prunus salicina</i> L., <i>Prunus sibirica</i> L., <i>Prunus simonii</i> Carr., <i>Prunus spinosa</i> L., <i>Prunus tomentosa</i> Thunb., <i>Prunus triloba</i> Lindl., <i>Prunus</i> L. sensibile al Plum pox virus	a) i portainnesti di <i>Prunus</i> ottenuti mediante moltiplicazione vegetativa da piante madri che sono state sottoposte a campionamento e a prove nel corso degli ultimi cinque anni e sono risultate esenti da Plum pox virus; e b) i) i materiali di moltiplicazione sono stati prodotti in zone notoriamente indenni da Plum pox virus; oppure ii) nessun sintomo di Plum pox virus è stato osservato sul materiale di moltiplicazione nel sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo, nel periodo più appropriato dell'anno tenuto conto delle condizioni climatiche, delle condizioni vegetative della pianta e della biologia del Plum pox virus, e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state estirpate e immediatamente distrutte; oppure

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
		iii) sono stati osservati sintomi di Plum pox virus in non più dell'1 % delle piante del sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo, nel periodo più appropriato dell'anno tenuto conto delle condizioni climatiche, delle condizioni vegetative della pianta e della biologia del Plum pox virus, e le eventuali piante sintomatiche nelle immediate vicinanze sono state immediatamente estirpate e distrutte e un campione rappresentativo delle piante asintomatiche rimanenti nei lotti in cui sono state riscontrate piante sintomatiche è stato sottoposto a prove ed è risultato esente dall'organismo nocivo. Una percentuale rappresentativa di piante che non presentano sintomi di Plum pox virus al momento dell'ispezione visiva può essere sottoposta a campionamento e a prove in base a una valutazione del rischio di infezione di tali piante per quanto riguarda la presenza dell'organismo nocivo.
Tomato spotted wilt tospovirus	Piante da impianto, escluse le sementi <i>Begonia x hiemalis</i> Fotsch, <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Gerbera</i> L., ibridi della Nuova Guinea di <i>Impatiens</i> L., <i>Pelargonium</i> L.	a) Le piante sono cresciute in un sito di produzione soggetto al controllo dei vettori di tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i> e <i>Thrips tabaci</i>), che in seguito al rilevamento di tali organismi nocivi è stato sottoposto a idonei trattamenti per garantire l'effettiva soppressione delle loro popolazioni; e b) non sono stati osservati sintomi di Tomato spotted wilt tospovirus nelle piante del sito di produzione durante il periodo vegetativo in corso; oppure c) le piante del sito di produzione che presentano sintomi di Tomato spotted wilt tospovirus durante il periodo vegetativo in corso sono state estirpate e un campione rappresentativo di piante destinate allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da Tomato spotted wilt tospovirus.

PARTE D

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi**1. Ispezioni visive**

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni relative ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto. I controlli garantiscono in particolare quanto segue:

- a) i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi, di *Castanea sativa* Mill. sono risultati esenti da *Cryphonectria parasitica* al momento dell'ispezione visiva presso il sito o il luogo di produzione;

- b) i materiali forestali di moltiplicazione, escluse le sementi, di *Pinus* spp. sono risultati esenti da *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* e *Lecanosticta acicola* al momento dell'ispezione visiva presso il sito o il luogo di produzione;

Le ispezioni visive sono effettuate una volta all'anno, nel periodo più opportuno per individuare tali organismi nocivi, tenuto conto delle condizioni climatiche, delle condizioni vegetative della pianta e della biologia dei rispettivi organismi nocivi.

2. Prescrizioni per genere o specie e categoria

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura relativa ai generi e alle specie seguenti al fine di garantire quanto segue:

***Castanea sativa* Mill.**

- a) i materiali forestali di moltiplicazione provengono da zone notoriamente indenni da *Cryphonectria parasitica*; oppure
- b) nessun sintomo di *Cryphonectria parasitica* è stato osservato nel luogo o nel sito di produzione durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure
- c) i materiali forestali di moltiplicazione che presentano sintomi di *Cryphonectria parasitica* nel luogo o nel sito di produzione sono stati estirpati e i materiali rimanenti sono stati ispezionati a intervalli di una settimana e non sono stati osservati sintomi nel luogo o nel sito di produzione per almeno tre settimane prima dello spostamento di tali materiali;

***Pinus* spp.**

- a) i materiali forestali di moltiplicazione provengono da zone notoriamente indenni da *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* e *Lecanosticta acicola*; oppure
- b) nessun sintomo di ruggine del pino causata da *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* o *Lecanosticta acicola* è stato osservato nel luogo o nel sito di produzione o nelle immediate vicinanze durante l'ultimo periodo vegetativo completo; oppure
- c) sono stati applicati trattamenti idonei nel luogo o nel sito di produzione contro la ruggine del pino causata da *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* o *Lecanosticta acicola*, e i materiali forestali di moltiplicazione sono stati sottoposti a ispezione visiva prima dello spostamento e sono risultati esenti da sintomi di *Dothistroma pini*, *Dothistroma septosporum* o *Lecanosticta acicola*.

PARTE E

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di ortaggi

Le seguenti misure sono adottate in relazione ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto: l'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni, relative ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto, di cui alla terza colonna della seguente tabella.

Batteri		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Le sementi sono state ottenute con un adeguato metodo di estrazione acida o con un metodo equivalente; e b) i) sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Clavibacter michiganensis</i> spp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.; oppure ii) nessun sintomo della malattia causata da <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al. è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
		iii) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il <i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis <i>et al.</i> su un campione rappresentativo e utilizzando metodi appropriati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti dall'organismo nocivo.
<i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	a) Le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>; oppure b) la coltura da cui sono state raccolte le sementi è stata sottoposta a ispezione visiva in periodi opportuni durante il periodo vegetativo ed è risultata esente da <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>; oppure c) un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a prove e, in seguito a tali prove, è risultato esente da <i>Xanthomonas axonopodis</i> pv. <i>phaseoli</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>	<i>Phaseolus vulgaris</i> L.	a) Le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>; oppure b) la coltura da cui sono state raccolte le sementi è stata sottoposta a ispezione visiva in periodi opportuni durante il periodo vegetativo ed è risultata essente da <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>; oppure c) un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a prove e, in seguito a tali prove, è risultato esente da <i>Xanthomonas fuscans</i> subsp. <i>fuscans</i> Schaad <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	a) Le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i>; oppure b) nessun sintomo della malattia causata da <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones <i>et al.</i> è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
		c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati, con o senza applicazione di un trattamento idoneo, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Le sementi sono ottenute mediante un'adeguata estrazione acida; e b) sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.; oppure c) i) nessun sintomo della malattia causata da <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure ii) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al. su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati, con o senza applicazione di un trattamento idoneo, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da <i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L.	a) Le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al.; oppure b) nessun sintomo della malattia causata da <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al. su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati, con o senza applicazione di un trattamento idoneo, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones et al.

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Le sementi sono ottenute mediante un'adeguata estrazione acida; e b) le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>; oppure c) i) nessun sintomo della malattia causata da <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure ii) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i> su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati, con o senza applicazione di un trattamento idoneo, e, in tali prove, sono risultate esenti da <i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič) Jones <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	a) Le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>; oppure b) nessun sintomo della malattia causata da <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati, con o senza applicazione di un trattamento idoneo, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Le sementi sono ottenute mediante un'adeguata estrazione acida; e b) sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>; oppure c) i) nessun sintomo della malattia causata da <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
		ii) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i> su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati, con o senza applicazione di un trattamento idoneo, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da <i>Xanthomonas perforans</i> Jones <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Capsicum annuum</i> L.	a) Le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>; oppure b) nessun sintomo della malattia causata da <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure c) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati, con o senza applicazione di un trattamento idoneo, e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Le sementi sono ottenute mediante un'adeguata estrazione acida; e b) le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>; oppure c) i) nessun sintomo della malattia causata da <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> è stato osservato nel corso di ispezioni visive effettuate in periodi opportuni durante il ciclo vegetativo completo delle piante nel sito di produzione; oppure ii) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il rilevamento di <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i> su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati, con o senza applicazione di un trattamento idoneo, e, in tali prove, sono risultate esenti da <i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin <i>et al.</i>

Insetti e acari

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
<i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say)	<i>Phaseolus coccineus</i> L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	a) Un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, eventualmente in seguito a un trattamento idoneo; b) le sementi sono risultate esenti da <i>Acanthoscelides obtectus</i> (Say).
<i>Bruchus pisorum</i> (L.)	<i>Pisum sativum</i> L.	a) Un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, eventualmente in seguito a un trattamento idoneo; b) le sementi sono risultate esenti da <i>Bruchus pisorum</i> L.
<i>Bruchus rufimanus</i> L.	<i>Vicia faba</i> L.	a) Un campione rappresentativo di sementi è stato sottoposto a ispezione visiva nel periodo più opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo, eventualmente in seguito a un trattamento idoneo; b) le sementi sono risultate esenti da <i>Bruchus rufimanus</i> L.

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	a) La coltura è stata sottoposta a ispezione visiva almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo e non è stato osservato alcun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev; oppure b) le sementi raccolte sono risultate esenti da <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo; oppure c) le piantine sono state sottoposte a un trattamento chimico o fisico adeguato contro <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev e le sementi sono risultate esenti da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
Pepino mosaic virus	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Le sementi sono state ottenute con un adeguato metodo di estrazione acida o con un metodo equivalente; e b) i) sono originarie di zone notoriamente indenni da Pepino mosaic virus; oppure ii) nessun sintomo di malattie causate da Pepino mosaic virus è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; oppure iii) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il Pepino mosaic virus su un campione rappresentativo e utilizzando metodi adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti dall'organismo nocivo.
Potato spindle tuber viroid	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) i) Le sementi sono originarie di zone in cui Potato spindle tuber viroid non è notoriamente presente; oppure ii) nessun sintomo di malattie causate da Potato spindle tuber viroid è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; oppure iii) le sementi sono state sottoposte a prove ufficiali per il Potato spindle tuber viroid su un campione rappresentativo e utilizzando metodi adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti dall'organismo nocivo.

PARTE F

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sui tuberi-seme di patata

L'autorità competente o, se così richiesto, l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni, relative ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto, di cui alla tabella seguente.

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
Gamba nera (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp.)	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Nel caso dei tuberi-seme di patate pre-base, le ispezioni ufficiali dimostrano che provengono da piante madri esenti da <i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. e da <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. b) Nel caso di tutte le categorie: le piante in crescita sono state sottoposte a ispezioni ufficiali in campo dalle autorità competenti.

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Nel caso dei tuberi-seme di patate pre-base, le ispezioni ufficiali dimostrano che provengono da piante madri esenti da <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> b) Nel caso di tutte le categorie: i) le piante sono state prodotte in zone notoriamente indenni da <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> tenendo conto della possibile presenza dei vettori; oppure ii) nel corso di ispezioni ufficiali delle piante in crescita effettuate dalle autorità competenti nel sito di produzione non sono stati osservati sintomi di <i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
<i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Nel caso dei tuberi-seme di patate pre-base: le ispezioni ufficiali dimostrano che provengono da piante madri esenti da <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> b) Nel caso di tutte le categorie: i) nessun sintomo di <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i> è stato rilevato nel corso di ispezioni ufficiali nel sito di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo; oppure ii) le piante del sito di produzione che presentano sintomi sono state estirpate, con i loro tuberi, e distrutte e per i materiali di base in cui sono stati osservati sintomi nelle colture in crescita, sono state effettuate prove ufficiali sui tuberi dopo la raccolta, per ciascun lotto, al fine di confermare l'assenza di <i>Candidatus Phytoplasma solani</i> Quaglino <i>et al.</i>
Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da: — Potato leaf roll virus	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Nel caso dei tuberi-seme di patate pre-base: questi provengono da piante madri esenti da Potato virus A, Potato virus M, Potato virus S, Potato virus X, Potato virus Y e Potato leaf roll virus. Qualora vengano utilizzati metodi di micropropagazione, la conformità a quanto stabilito nella presente lettera è verificata mediante una prova ufficiale sulla pianta madre, oppure mediante una prova realizzata sotto sorveglianza ufficiale. Qualora vengano utilizzati metodi di selezione clonale, la conformità a quanto stabilito nella presente lettera è verificata mediante una prova ufficiale sul ceppo clonale, oppure mediante una prova sul materiale clonale realizzata sotto sorveglianza ufficiale. b) Nel caso di tutte le categorie, le piante in crescita sono state sottoposte a ispezioni ufficiali dalle autorità competenti.

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
Potato spindle tuber viroid	<i>Solanum tuberosum</i> L.	a) Nel caso dei materiali clonali: le prove ufficiali, o le prove effettuate sotto sorveglianza ufficiale, hanno dimostrato che tali materiali provengono da piante madri esenti da Potato spindle tuber viroid. b) Nel caso dei tuberi-seme di patate pre-base e di base: non sono stati individuati sintomi di Potato spindle tuber viroid; oppure per ciascun lotto sono state effettuate prove ufficiali sui tuberi dopo il raccolto e i tuberi sono risultati esenti da Potato spindle tuber viroid. c) Nel caso dei tuberi-seme di patate certificati, l'ispezione visiva ufficiale ha dimostrato che sono esenti dall'organismo nocivo e in caso di comparsa di sintomi dell'organismo nocivo sono effettuate prove.
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
Sintomi di virosi	<i>Solanum tuberosum</i> L.	Durante l'ispezione ufficiale della discendenza diretta il numero di piante sintomatiche non deve superare la percentuale indicata nell'allegato IV.
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
<i>Candidatus Liberibacter solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i>	<i>Solanum tuberosum</i> L.	L'autorità competente ha sottoposto i lotti a ispezione ufficiale e ne conferma la conformità alle pertinenti disposizioni dell'allegato IV.
<i>Ditylenchus destructor</i> Thorne	<i>Solanum tuberosum</i> L.	L'autorità competente ha sottoposto i lotti a ispezione ufficiale e ne conferma la conformità alle pertinenti disposizioni dell'allegato IV.
Rizottoniosi, presente su più del 10 % della superficie dei tuberi, causata da <i>Thanatephorus cucumeris</i> (A.B. Frank) Donk	<i>Solanum tuberosum</i> L.	L'autorità competente ha sottoposto i lotti a ispezione ufficiale e ne conferma la conformità alle pertinenti disposizioni dell'allegato IV.
Scabbia pulverulenta della patata, presente su più del 10 % della superficie dei tuberi, causata da <i>Spongospora subterranea</i> (Wallr.) Lagerh.	<i>Solanum tuberosum</i> L.	L'autorità competente ha sottoposto i lotti a ispezione ufficiale e ne conferma la conformità alle pertinenti disposizioni dell'allegato IV.

Le autorità competenti effettuano inoltre ispezioni ufficiali per garantire che la presenza di ORNQ sulle piante in crescita non superi le soglie indicate nella tabella seguente.

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglia per le piante in crescita per tuberi-seme di patate pre-base		Soglia per le piante in crescita per tuberi-seme di patate di base	Soglia per le piante in crescita per tuberi-seme di patate certificati
		PBTC	PB		
Gamba nera (<i>Dickeya</i> Samson <i>et al.</i> spp. [1DICKG]; <i>Pectobacterium</i> Waldee emend. Hauben <i>et al.</i> spp. [1PECBG])	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	1,0 %	4,0 %
<i>Candidatus</i> Liberibacter <i>solanacearum</i> Liefting <i>et al.</i> [LIBEPS]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
<i>Candidatus</i> Phytoplasma <i>solani</i> Quaglino <i>et al.</i> [PHYPSO]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %
Sintomi di mosaico causati da virus e sintomi causati da Potato leaf roll virus [PLRV00]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0,1 %	0,8 %	6,0 %
Potato spindle tuber viroid [PSTVD0]	<i>Solanum tuberosum</i> L.	0 %	0 %	0 %	0 %

PARTE G

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di piante oleaginose e da fibra

1. Ispezione delle colture

- 1) L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua ispezioni in campo della coltura a partire dalla quale sono prodotte le sementi di piante oleaginose e da fibra, al fine di garantire che la presenza di ORNQ non superi le soglie definite nella tabella seguente.

Funghi e oomiceti				
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto (genere o specie)	Soglie per la produzione di sementi pre-base	Soglie per la produzione di sementi di base	Soglie per la produzione di sementi certificate
<i>Plasmopara halstedii</i> (Farlow) Berlese & de Toni [PLASHA]	<i>Helianthus annuus</i> L.	0 %	0 %	0 %

L'autorità competente può autorizzare ispettori diversi dagli operatori professionali a effettuare le ispezioni in campo per suo conto e sotto la sua sorveglianza ufficiale.

- 2) Tali ispezioni in campo sono effettuate quando la condizione e la fase di sviluppo della coltura consentono un'ispezione adeguata.

Viene effettuata almeno un'ispezione in campo all'anno, nel periodo più opportuno per individuare i rispettivi ORNQ.

- 3) L'autorità competente stabilisce le dimensioni, il numero e la distribuzione delle parti del campo da ispezionare, secondo metodi adeguati.

La percentuale di colture destinate alla produzione di sementi da sottoporre all'ispezione ufficiale dell'autorità competente è almeno pari al 5 %.

2. Campionamento e prove effettuati sulle sementi di piante oleaginose e da fibra

- 1) L'autorità competente:

- a) effettua prelievi ufficiali di campioni di sementi da lotti di sementi di piante oleaginose e da fibra;
- b) autorizza i campionatori di sementi ad effettuare il campionamento per suo conto e sotto la sua sorveglianza ufficiale;
- c) confronta i campioni di sementi da essa prelevati con quelli dello stesso lotto di sementi prelevati dai campionatori di sementi sotto sorveglianza ufficiale;
- d) controlla l'attività dei campionatori di sementi di cui alla lettera b).

- 2) L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto sorveglianza ufficiale, effettua campionamenti e prove sulle sementi di piante oleaginose e da fibra conformemente a metodi internazionali aggiornati.

Ad eccezione del campionamento automatico, l'autorità competente sottopone a campionamento ai fini del controllo una percentuale almeno pari al 5 % dei lotti di sementi per i quali è richiesta la certificazione. Tale percentuale è ripartita il più equamente possibile tra le persone fisiche e giuridiche che presentano le sementi per la certificazione e le specie presentate, ma può anche essere finalizzata all'eliminazione di determinati dubbi.

- 3) Ai fini del campionamento automatico, sono applicate procedure appropriate, sottoposte a sorveglianza ufficiale.

- 4) Per l'esame delle sementi ai fini di certificazione ed esame delle sementi commerciali, i campioni sono prelevati da lotti omogenei. Per quanto riguarda il peso del lotto e dei campioni, si applica la tabella di cui all'allegato III della direttiva 2002/57/CE.

3. Misure supplementari per le sementi di piante oleaginose e da fibra

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua le ispezioni supplementari seguenti e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni relative ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto.

- 1) Misure relative alle sementi di *Helianthus annuus* L., volte a prevenire la presenza di *Plasmopara halstedii*

- a) le sementi di *Helianthus annuus* L. sono originarie di zone notoriamente indenni da *Plasmopara halstedii*;

oppure

- b) nessun sintomo di *Plasmopara halstedii* è stato osservato nel sito di produzione nel corso di almeno due ispezioni effettuate in periodi opportuni durante il periodo vegetativo;

oppure

- c) i) il sito di produzione è stato sottoposto ad almeno due ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo; e

ii) non più del 5 % delle piante ha presentato sintomi di *Plasmopara halstedii* nel corso di ispezioni in campo e tutte le piante che presentano sintomi di *Plasmopara halstedii* sono state rimosse e distrutte immediatamente dopo l'ispezione; e

iii) nel corso dell'ispezione finale non sono state riscontrate piante che presentano sintomi di *Plasmopara halstedii*;

oppure

- d) i) il sito di produzione è stato sottoposto ad almeno due ispezioni in campo effettuate in periodi opportuni durante il periodo vegetativo; e

ii) tutte le piante che presentano sintomi di *Plasmopara halstedii* sono state rimosse e distrutte immediatamente dopo l'ispezione; e

iii) al momento dell'ispezione finale non sono state riscontrate piante che presentino sintomi di *Plasmopara halstedii*, e un campione rappresentativo di ciascun lotto è stato esaminato ed è risultato esente da *Plasmopara halstedii* oppure le sementi sono state sottoposte a un trattamento adeguato che si è dimostrato efficace contro tutti i ceppi noti di *Plasmopara halstedii* (Farlow) Berlese & de Toni.

- 2) Misure relative alle sementi di *Helianthus annuus* L. e *Linum usitatissimum* L. volte a prevenire la presenza di *Botrytis cinerea*
- a) è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l'uso contro *Botrytis cinerea*;
oppure
 - b) il livello di tolleranza stabilito per le sementi non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.
- 3) Misure relative alle sementi di *Glycine max* (L.) Merryl volte a prevenire la presenza di *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*)
- a) è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l'uso contro *Diaporthe caulivora* (*Diaporthe phaseolorum* var. *caulivora*);
oppure
 - b) il livello di tolleranza stabilito per le sementi non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.
- 4) Misure relative alle sementi di *Glycine max* (L.) Merryl volte a prevenire la presenza di *Diaporthe* var. *sojae*
- a) è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l'uso contro *Diaporthe* var. *sojae*;
oppure
 - b) il livello di tolleranza stabilito per le sementi non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.
- 5) Misure relative alle sementi di *Linum usitatissimum* L. volte a prevenire la presenza di *Alternaria linicola*
- a) è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l'uso contro *Alternaria linicola*;
oppure
 - b) il livello di tolleranza stabilito per le sementi non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.
- 6) Misure relative alle sementi di *Linum usitatissimum* L., volte a prevenire la presenza di *Boeremia exigua* var. *linicola*
- a) è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l'uso contro *Boeremia exigua* var. *linicola*;
oppure
 - b) il livello di tolleranza stabilito per le sementi non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.
- 7) Misure relative alle sementi di *Linum usitatissimum* L. volte a prevenire la presenza di *Colletotrichum lini*
- a) è stato applicato il trattamento delle sementi autorizzato per l'uso contro *Colletotrichum lini*;
oppure
 - b) il livello di tolleranza stabilito per le sementi non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.
- 8) Misure relative alle sementi di *Linum usitatissimum* L. volte a prevenire la presenza di *Fusarium* (genere anamorfico), esclusi *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon e *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell
- a) è stato applicato un trattamento delle sementi autorizzato per l'uso contro *Fusarium* (genere anamorfico), esclusi *Fusarium oxysporum* f. sp. *albedinis* (Kill. & Maire) W.L. Gordon e *Fusarium circinatum* Nirenberg & O'Donnell;
oppure
 - b) il livello di tolleranza stabilito per le sementi non è superato sulla base di prove di laboratorio effettuate su un campione rappresentativo.

PARTE H

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle piantine di ortaggi e nei materiali di moltiplicazione di ortaggi, escluse le sementi**Ispezione visiva**

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura al fine di garantire quanto segue:

- a) le piante durante l'ispezione visiva devono perlomeno apparire praticamente esenti dagli organismi nocivi indicati nelle tabelle della presente parte, per quanto riguarda il genere o la specie in questione;
- b) le piante che nella fase di crescita presentano indizi visibili o sintomi degli organismi nocivi indicati nelle tabelle della presente parte, sono state immediatamente sottoposte a un trattamento appropriato sin dalle prime manifestazioni o, se del caso, sono state eliminate;

- c) nel caso dei bulbi di scalogni e di aglio, le piante provengono direttamente da materiali che nella fase di crescita sono stati controllati e sono risultati praticamente esenti dagli organismi nocivi indicati nelle tabelle della presente parte.

Inoltre l'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni, relative ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto, di cui alla tabella seguente.

Batteri		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
<i>Clavibacter michiganensis</i> ssp. <i>michiganensis</i> (Smith) Davis et al.	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	Le piante sono state ottenute da sementi che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato V, parte E, e sono state mantenute esenti da infezioni mediante adeguate misure igieniche.
<i>Xanthomonas euvesicatoria</i> Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Le plantule sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui alla parte E relative alle sementi di ortaggi; e b) le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.
<i>Xanthomonas gardneri</i> (ex Šutič 1957) Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Le plantule sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui alla parte E relative alle sementi di ortaggi; e b) le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.
<i>Xanthomonas perforans</i> Jones et al.	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Le plantule sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui alla parte E relative alle sementi di ortaggi; e b) le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.
<i>Xanthomonas vesicatoria</i> (ex Doidge) Vauterin et al.	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Le plantule sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui alla parte E relative alle sementi di ortaggi; e b) le giovani piante sono state mantenute in condizioni igieniche idonee alla prevenzione di infezioni.
Funghi e oomiceti		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
<i>Fusarium</i> Link (genere anamorfico), esclusi <i>Fusarium oxysporum</i> f. sp. <i>albedinis</i> (Kill. & Maire) W.L. Gordon e <i>Fusarium circinatum</i> Nirenberg & O'Donnell	<i>Asparagus officinalis</i> L.	a) i) Le colture sono state sottoposte a ispezione visiva nei periodi opportuni per il rilevamento dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo, un campione rappresentativo delle piante è stato sradicato e non sono stati osservati sintomi di <i>Fusarium</i> Link; oppure

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
		ii) le colture sono state sottoposte a ispezione visiva almeno due volte nei periodi opportuni per il rilevamento dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo e le piante che presentavano sintomi di <i>Fusarium Link</i> sono state immediatamente estirpate e all'ispezione finale della coltura in fase di crescita non sono stati osservati sintomi; e b) le chiome sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati osservati sintomi di <i>Fusarium Link</i>.
<i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk	<i>Asparagus officinalis</i> L.	a) i) Le colture sono state sottoposte a ispezione visiva nei periodi opportuni per il rilevamento dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo, un campione rappresentativo delle piante è stato sradicato e non sono stati osservati sintomi di <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk; oppure ii) le colture sono state sottoposte a ispezione visiva almeno due volte nei periodi opportuni per il rilevamento dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo e le piante che presentavano sintomi di <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk sono state immediatamente estirpate e all'ispezione finale della coltura in fase di crescita non sono stati osservati sintomi; e b) le chiome sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati osservati sintomi di <i>Helicobasidium brebissonii</i> (Desm.) Donk.
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium fistulosum</i> L., <i>Allium porrum</i> L.	a) Le piante seminate in moduli e trapiantate sono cresciute in un terreno indenne da <i>Stromatinia cepivora</i> Berk.; oppure b) i) — le colture sono state sottoposte a ispezione visiva nei periodi opportuni per il rilevamento dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo e non sono stati osservati sintomi di <i>Stromatinia cepivora</i> Berk.; oppure — le colture sono state sottoposte a ispezione visiva in un periodo opportuno per il rilevamento dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo e le piante che presentavano sintomi di <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. sono state immediatamente estirpate e all'ispezione finale della coltura in fase di crescita non sono stati osservati sintomi; e

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
		ii) le chiome sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati osservati sintomi di <i>Stromatinia cepivora</i> Berk.
<i>Stromatinia cepivora</i> Berk.	<i>Allium sativum</i> L.	a) i) Le colture sono state sottoposte a ispezione visiva nei periodi opportuni per il rilevamento dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo e non sono stati osservati sintomi di <i>Stromatinia cepivora</i> Berk.; oppure ii) le colture sono state sottoposte a ispezione visiva in un periodo opportuno per il rilevamento dell'organismo nocivo durante il periodo vegetativo e le piante che presentavano sintomi di <i>Stromatinia cepivora</i> Berk. sono state immediatamente estirpate e all'ispezione finale della coltura in fase di crescita non sono stati osservati sintomi; e b) le chiome sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e non sono stati osservati sintomi di <i>Stromatinia cepivora</i> Berk.
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Cynara cardunculus</i> L.	a) Le piante madri provengono da materiali sottoposti a prove di patogenicità; e b) le piante sono state coltivate in un sito di produzione di cui sono note le precedenti rotazioni colturali e in cui non è mai stata registrata la presenza di <i>Verticillium dahliae</i> Kleb.; e c) le piante sono state sottoposte a ispezione visiva in periodi opportuni dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e sono risultate esenti da sintomi di <i>Verticillium dahliae</i> Kleb.

Nematodi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
<i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	Nel caso di piante diverse dalle piante destinate alla produzione di una coltura commerciale: a) la coltura è stata sottoposta a ispezione visiva almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento dell'organismo nocivo e non è stato osservato nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev; oppure b) i) la coltura è stata sottoposta a ispezione visiva almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento dell'organismo nocivo e non più del 2 % delle piante ha presentato sintomi di infestazione da parte di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev;

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
		ii) le piante risultate infettate da tale organismo nocivo sono state immediatamente estirpate, e iii) le piante sono risultate esenti da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo; oppure c) le piante sono state sottoposte a un trattamento chimico o fisico adeguato contro <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev e sono risultate esenti da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo. Nel caso di piante destinate alla produzione di una coltura commerciale: a) la coltura è stata sottoposta a ispezione visiva almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento dell'organismo nocivo e non è stato osservato nessun sintomo di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev; oppure b) i) la coltura è stata sottoposta a ispezione almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento dell'organismo nocivo; ii) le piante che presentavano sintomi di <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev sono state immediatamente estirpate, e iii) le piante sono risultate esenti da tale organismo nocivo in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo; oppure c) le piante sono state sottoposte a un trattamento fisico o chimico adeguato e sono risultate esenti da <i>Ditylenchus dipsaci</i> (Kuehn) Filipjev in seguito a prove di laboratorio su un campione rappresentativo.

Virus, viroidi, malattie da agenti virus-simili e fitoplasmi

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
Leek yellow stripe virus	<i>Allium sativum</i> L.	a) La coltura è stata sottoposta a ispezione visiva almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento dell'organismo nocivo e non è stato osservato nessun sintomo di Leek yellow stripe virus; oppure

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
		b) la coltura è stata sottoposta a ispezione visiva almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento dell'organismo nocivo e non più del 10 % delle piante ha presentato sintomi di Leek yellow stripe virus; tali piante sono state immediatamente estirpate e in seguito a ispezione finale non è stato riscontrato più dell'1 % di piante sintomatiche.
Onion yellow dwarf virus	<i>Allium cepa</i> L., <i>Allium sativum</i> L.	a) La coltura è stata sottoposta a ispezione visiva almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento dell'organismo nocivo e non è stato osservato nessun sintomo di Onion yellow dwarf virus; oppure b) i) la coltura è stata sottoposta a ispezione visiva almeno una volta dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un periodo opportuno per il rilevamento dell'organismo nocivo e non più del 10 % delle piante ha presentato sintomi di Onion yellow dwarf virus; e ii) le piante risultate infettate da tale organismo nocivo sono state immediatamente estirpate; e iii) non più dell'1 % di piante ha presentato sintomi di tale organismo nocivo in seguito a ispezione finale.
Potato spindle tuber viroid	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Nessun sintomo di malattie causate da Potato spindle tuber viroid è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; oppure b) le piante sono state sottoposte a prove ufficiali per il Potato spindle tuber viroid su un campione rappresentativo utilizzando metodi adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.
Tomato spotted wilt tospovirus	<i>Capsicum annuum</i> L., <i>Lactuca sativa</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Solanum melongena</i> L.	a) Le piante sono cresciute in un sito di produzione soggetto al regime di controllo dei vettori di tripidi (<i>Frankliniella occidentalis</i> Pergande e <i>Thrips tabaci</i> Lindeman) e in seguito al rilevamento di tali organismi nocivi sono applicati idonei trattamenti per garantire l'effettiva soppressione delle popolazioni; e b) i) non sono stati osservati sintomi di Tomato spotted wilt tospovirus nelle piante del sito di produzione durante il periodo vegetativo in corso; oppure

ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Prescrizioni
		ii) le piante del sito di produzione che presentano sintomi di Tomato spotted wilt tospovirus durante il periodo vegetativo in corso sono state estirpate e un campione rappresentativo di piante destinate allo spostamento è stato sottoposto a prove ed è risultato esente da tale organismo nocivo.
Tomato yellow leaf curl virus	<i>Solanum lycopersicum</i> L.	a) Nessun sintomo di Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato sulle piante; oppure b) nessun sintomo della malattia causata da Tomato yellow leaf curl virus è stato osservato nel luogo di produzione.

PARTE I

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle sementi di *Solanum tuberosum* L.

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni seguenti relative alla presenza di ORNQ sulle sementi di *Solanum tuberosum*:

- a) Le sementi sono originarie di zone in cui Potato spindle tuber viroid non è notoriamente presente; oppure
- b) nessun sintomo di malattie causate da Potato spindle tuber viroid è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante un ciclo vegetativo completo; oppure
- c) le piante sono state sottoposte a prove ufficiali per Potato spindle tuber viroid su un campione rappresentativo utilizzando metodi adeguati e, in seguito a tali prove, sono risultate esenti da tale organismo nocivo.

PARTE J

Misure volte a prevenire la presenza di ORNQ sulle piante da impianto di *Humulus lupulus*, escluse le sementi

L'autorità competente, o l'operatore professionale sotto la sorveglianza ufficiale dell'autorità competente, effettua controlli e adotta ogni altra misura atta a garantire il rispetto delle prescrizioni, relative ai rispettivi ORNQ e alle piante da impianto, di cui alla terza colonna della seguente tabella.

Funghi		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
<i>Verticillium dahliae</i> Kleb. [VERTDA]	<i>Humulus lupulus</i> L.	a) Le piante da impianto provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva nel periodo più opportuno e sono risultate esenti da sintomi di <i>Verticillium dahliae</i> ; e b) i) le piante da impianto sono state prodotte in un luogo di produzione notoriamente indenne da <i>Verticillium dahliae</i> ; oppure ii) — le piante da impianto sono state isolate dalle colture di produzione di <i>Humulus lupulus</i> ; e — il sito di produzione è risultato indenne da <i>Verticillium dahliae</i> nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva del fogliame in periodi opportuni; e — le precedenti rotazioni colturali e infezioni del suolo dei campi sono state registrate e per quanto riguarda le piante ospiti è stato previsto un periodo di riposo di almeno quattro anni tra la scoperta di <i>Verticillium dahliae</i> e la successiva coltivazione.

Funghi		
ORNQ o sintomi causati dagli ORNQ	Piante da impianto	Misure
<i>Verticillium nonalfalfae</i> Inderbitzin, H.W. Platt, Bostock, R.M. Davis & K.V. Subbarao [VER-TNO]	<i>Humulus lupulus</i> L.	a) Le piante da impianto provengono da piante madri che sono state sottoposte a ispezione visiva nel periodo più opportuno e sono risultate esenti da sintomi di <i>Verticillium nonalfalfae</i>; e b) i) le piante da impianto sono state prodotte in un luogo di produzione notoriamente indenne da <i>Verticillium nonalfalfae</i>; oppure ii) — le piante da impianto sono state isolate dalle colture di produzione di <i>Humulus lupulus</i>; e — il sito di produzione è risultato indenne da <i>Verticillium nonalfalfae</i> nel corso dell'ultimo periodo vegetativo completo in seguito a ispezione visiva del fogliame in periodi opportuni; e — le precedenti rotazioni colturali e infezioni del suolo dei campi sono state registrate e per quanto riguarda le piante ospiti è stato previsto un periodo di riposo di almeno quattro anni tra la scoperta di <i>Verticillium nonalfalfae</i> e la successiva coltivazione.

ALLEGATO VI

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione nell'Unione in provenienza da determinati paesi terzi

	Descrizione	Codice NC	Paese terzo, gruppo di paesi terzi o zona specifica del paese terzo
1.	Piante di <i>Abies</i> Mill., <i>Cedrus</i> Trewe, <i>Chamaecyparis</i> Spach, <i>Juniperus</i> L., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr. e <i>Tsuga</i> Carr., esclusi i frutti e le sementi	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40	Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nord-occidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina
2.	Piante di <i>Castanea</i> Mill., e <i>Quercus</i> L., con foglie, esclusi i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nord-occidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina
3.	Piante di <i>Populus</i> L., con foglie, esclusi i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Canada, Messico, Stati Uniti
4.	Corteccia di <i>Castanea</i> Mill, separata dal tronco	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Tutti i paesi terzi
5.	Corteccia di <i>Quercus</i> L., escluso <i>Quercus suber</i> L., separata dal tronco	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Canada, Messico, Stati Uniti

	Descrizione	Codice NC	Paese terzo, gruppo di paesi terzi o zona specifica del paese terzo
6.	Corteccia di <i>Acer saccharum</i> Marsh., separata dal tronco	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Canada, Messico, Stati Uniti
7.	Corteccia di <i>Populus</i> L. separata dal tronco	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Americhe
8.	Piante da impianto di <i>Chaenomeles</i> Ldl., <i>Crateagus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., e <i>Rosa</i> L., escluse le piante in riposo vegetativo, prive di foglie, fiori e frutti	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina
9.	Piante da impianto di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L. e <i>Pyrus</i> L., e relativi ibridi, e di <i>Fragaria</i> L., escluse le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Australia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Canada, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Nuova Zelanda, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Stati Uniti (escluso Hawaii), Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina
10.	Piante di <i>Vitis</i> L. esclusi i frutti	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

	Descrizione	Codice NC	Paese terzo, gruppo di paesi terzi o zona specifica del paese terzo
11.	Piante di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e loro ibridi, esclusi i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Tutti i paesi terzi
12.	Piante da impianto di <i>Photinia</i> Ldl., escluse le piante in riposo vegetativo, prive di foglie, fiori e frutti	ex 0602 10 90 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Cina, Giappone, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea e Stati Uniti
13.	Piante di <i>Phoenix</i> spp., esclusi i frutti e le sementi	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Algeria, Marocco
14.	Piante da impianto della famiglia <i>Poaceae</i> , escluse le piante di erbe perenni delle sottofamiglie <i>Bambusoideae</i> e <i>Panicoideae</i> e dei generi <i>Buchloe</i> , <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> , <i>Cortaderia</i> Stapf., <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Hakonechloa</i> Mak. ex Honda, <i>Hystrix</i> , <i>Molinia</i> , <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> , <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., escluse le sementi	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina

	Descrizione	Codice NC	Paese terzo, gruppo di paesi terzi o zona specifica del paese terzo
15.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., tuberi-seme di patate	0701 10 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
16.	Piante da impianto di specie stolonifera o tuberifera di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, esclusi i tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui alla voce 15	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
17.	Tuberi della specie <i>Solanum</i> L. e relativi ibridi, esclusi quelli di cui alle voci 15 e 16	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Paesi terzi, esclusi: a) Algeria, Egitto, Israele, Libia, Marocco, Siria, Svizzera, Tunisia e Turchia, oppure b) i paesi che rispettano le disposizioni seguenti: i) si tratta di uno dei seguenti paesi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia e Ucraina e ii) — sono riconosciuti indenni da <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> , conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031; oppure — la loro legislazione è riconosciuta equivalente alle disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui <i>et al.</i> conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031.

	Descrizione	Codice NC	Paese terzo, gruppo di paesi terzi o zona specifica del paese terzo
18.	Piante da impianto di <i>Solanaceae</i> , escluse le sementi e le piante di cui alle voci 15, 16 o 17	ex 0602 90 30 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi, esclusi: Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentrallyy federalnyy okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadnyy federalnyy okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhnyy federalnyy okrug), distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazskiy federalnyy okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhskiy federalnyy okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina
19.	Terra in quanto tale, costituita parzialmente di sostanze solide organiche	ex 2530 90 00 ex 3824 99 93	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
20.	Substrato colturale in quanto tale, diverso dalla terra, costituito integralmente o parzialmente da sostanze solide organiche, escluso quello composto solo di torba o di fibra di <i>Cocos nucifera</i> L. non utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante né per fini agricoli	ex 2530 10 00 ex 2530 90 00 ex 2703 00 00 ex 3101 00 00 ex 3824 99 93	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

ALLEGATO VII

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari di paesi terzi e delle corrispondenti prescrizioni particolari per l'introduzione nel territorio dell'Unione

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
1.	Substrato colturale, aderente o associato alle piante, destinato a mantenere la vitalità delle piante, ad eccezione del mezzo sterile di piante in vitro	N/D ⁽¹⁾	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che: a) il substrato colturale, al momento dell'impianto delle piante associate: i) non conteneva terra né materie organiche e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante o altri fini agricoli, oppure ii) era composto solo di torba o di fibra di <i>Cocos nucifera</i> L. e non era stato utilizzato in precedenza per la coltivazione di piante o altri fini agricoli, oppure iii) era stato sottoposto ad efficace fumigazione o trattamento termico per garantire l'assenza di organismi nocivi, operazioni menzionate nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure iv) era stato oggetto di un approcio sistemico efficace per garantire l'assenza di organismi nocivi, approcio menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare»; e

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				in tutti i casi di cui ai punti da i) a iv), era stato immagazzinato e conservato in condizioni appropriate per mantenerlo esente da organismi nocivi da quarantena b) dal momento dell'impianto: i) sono state prese adeguate misure per garantire che il substrato colturale rimanesse indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, comprese almeno le misure seguenti: — isolamento fisico del substrato colturale dalla terra e da altre possibili fonti di contaminazione, — misure di igiene, — utilizzo di acqua esente da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; oppure ii) nelle due settimane precedenti l'esportazione il substrato colturale compresa, ove opportuno, la terra, sono stati completamente rimossi tramite lavaggio utilizzando acqua esente da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione. Il reimpianto può essere eseguito in un substrato colturale conforme alle prescrizioni di cui alla lettera a). Sono mantenute condizioni adeguate per preservare l'indennità dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, di cui alla lettera b).

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
2.	Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che le macchine o i veicoli sono puliti e privi di terra e frammenti di piante.
3.	Piante da impianto con radici, coltivate all'aperto	ex 0601 20 30 ex 0601 20 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0706 90 10	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouiou et. al. e da <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, e b) le piante sono originarie di un campo di produzione notoriamente indenne da <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e da <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
4.	Piante da impianto, eccetto bulbi, cormi, rizomi, sementi, tuberi e piante in coltura tissutale	0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate in vivaio e: a) sono originarie di una zona che il servizio nazionale competente per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuta indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono originarie di un luogo di produzione che il servizio nazionale competente per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny in seguito ad ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione; oppure c) immediatamente prima dell'esportazione, sono state sottoposte a un trattamento appropriato contro <i>Thrips palmi</i> Karny, indicato dettagliatamente nei certificati fitosanitari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, sono state sottoposte ad ispezione ufficiale e sono risultate esenti da <i>Thrips palmi</i> Karny.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
5.	Piante da impianto annuali e biennali, eccetto <i>Poaceae</i> e sementi	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Paesi terzi, esclusi Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate in vivaio; b) sono prive di frammenti di piante, di fiori e di frutti; c) sono state ispezionate in periodi opportuni e prima dell'esportazione; d) sono risultate esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e e) sono risultate esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento appropriato, atto ad eliminare tali organismi.
6.	Piante da impianto, della famiglia <i>Poaceae</i> di erbe ornamentali perenni delle sottofamiglie <i>Bambusoideae</i> , <i>Panicoideae</i> e dei generi <i>Buchloe</i> Lag., <i>Bouteloua</i> Lag., <i>Calamagrostis</i> Adan., <i>Cortaderia</i> Stapf, <i>Glyceria</i> R. Br., <i>Halonechloa</i> Mak. Ex Honda, <i>Hystrix</i> L., <i>Molinia</i> Schnrak, <i>Phalaris</i> L., <i>Shibataea</i> Mak. Ex Nakai, <i>Spartina</i> Schreb., <i>Stipa</i> L. e <i>Uniola</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi, esclusi Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate in vivaio; b) sono prive di frammenti di piante, di fiori e di frutti; c) sono state ispezionate in periodi opportuni e prima dell'esportazione; d) sono risultate esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; e e) sono risultate esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento appropriato, atto ad eliminare tali organismi.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
7.	Piante da impianto, eccetto piante in riposo vegetativo, piante in coltura tissutale, sementi, bulbi, tuberi, cormi e rizomi. I pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione sono: — Begomovirus eccetto: Abutilon mosaic virus, Sweet potato leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl virus, Tomato yellow leaf curl Sardinia virus, Tomato yellow leaf curl Malaga virus, Tomato yellow leaf curl Axarquia virus, — Cowpea mild mottle virus, — Lettuce infectious yellows virus, — Melon yellowing-associated virus, — Squash vein yellowing virus, — Sweet potato chlorotic stunt virus, — Sweet potato mild mottle virus, — Tomato mild mottle virus.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Paesi terzi in cui sono notoriamente presenti i pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione	

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
			a) in cui <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o altri vettori degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione non sono notoriamente presenti b) in cui <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni non europee) o altri vettori degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo dei pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è stato osservato sulle piante durante il ciclo vegetativo completo. Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo dei pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è stato osservato sulle piante durante il ciclo vegetativo completo, e a) che le piante sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e da altri vettori degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oppure b) il sito di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e da altri vettori dei pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in seguito ad ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni per individuare l'organismo nocivo, oppure c) le piante sono state sottoposte a un trattamento efficace che garantisce l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e degli altri vettori degli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e sono risultate esenti da entrambi prima dell'esportazione.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
8.	Piante da impianto, di specie erbacee, eccetto bulbi, cormi, piante della famiglia <i>Poaceae</i> , rizomi, sementi, tuberi e piante in coltura tissutale	ex 0602 10 90 0602 90 20 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0706 90 10 ex 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Paesi terzi nei quali <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate in vivaio e: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono originarie di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch) in seguito ad ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei tre mesi precedenti l'esportazione, oppure c) immediatamente prima dell'esportazione le piante hanno subito un trattamento appropriato contro <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), sono state sottoposte ad ispezione ufficiale e sono risultate esenti da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch). Il trattamento indicato alla lettera c) è menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
9.	Piante erbacee perenni da impianto, eccetto le sementi, delle famiglie <i>Caryophyllaceae</i> (eccetto <i>Dianthus</i> L.), <i>Compositae</i> (eccetto <i>Chrysanthemum</i> L.), <i>Cruciferae</i> , <i>Leguminosae</i> e <i>Rosaceae</i> (eccetto <i>Fragaria</i> L.)	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 ex 0709 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	Paesi terzi, esclusi Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate in vivaio, b) sono prive di frammenti di piante, di fiori e di frutti, c) sono state ispezionate in periodi opportuni e prima dell'esportazione, d) sono risultate esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili, e e) sono risultate esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi, oppure hanno subito un trattamento appropriato, atto ad eliminare tali organismi.
10.	Alberi e arbusti da impianto, eccetto sementi e piante in coltura tissutale	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi, esclusi Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono pulite (vale a dire prive di frammenti di piante) e prive di fiori e frutti, b) sono state coltivate in vivaio, c) sono state sottoposte ad ispezione in periodi opportuni e prima dell'esportazione e sono risultate esenti da sintomi di batteri, virus ed altri organismi nocivi virus-simili; sono inoltre risultate esenti da indizi o sintomi di nematodi, insetti, acari e funghi nocivi oppure hanno subito un trattamento appropriato, atto ad eliminare tali organismi.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
11.	Alberi e arbusti a foglia caduca da impianto, eccetto sementi e piante in coltura tissutale	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi, esclusi Albania, Algeria, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Egitto, Georgia, Giordania, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Israele, Libano, Libia, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Marocco, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Siria, Svizzera, Tunisia, Turchia e Ucraina.	Dichiarazione ufficiale che le piante sono in riposo vegetativo e prive di foglie.
12.	Ortaggi a radice e tubercoli, eccetto tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 ex 0709 99 90 ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90 ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91 ex 1212 91 80 ex 1212 94 00 ex 1212 99 95 ex 1214 90 10 ex 1214 90 90	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che la partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso netto, di terra e substrato culturale.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
13.	Bulbi, cormi, rizomi e tuberi, da impianto, eccetto tuberi di <i>Solanum tuberosum</i>	0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 ex 0706 90 10 ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che la partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso netto, di terra e substrato culturale.
14.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che la partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso netto, di terra e substrato culturale.
15.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari di: a) un paese in cui <i>Tecia solanivora</i> (Povolný) non è notoriamente presente, oppure b) una zona indenne da <i>Tecia solanivora</i> (Povolný), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.
16.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i tuberi sono originari di paesi notoriamente indenni da <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouiui et al.; oppure b) nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouiui et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
17.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L.	0701 10 00 0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Paesi terzi in cui <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che: a) i tuberi sono originari di zone notoriamente indenni da <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival (tutte le razze, eccetto la razza 1, corrispondente alla razza comune europea) e nessun sintomo di <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival è stato osservato né sul luogo di produzione, né nelle immediate vicinanze per un periodo adeguato, oppure b) nel paese d'origine risultano rispettate disposizioni riconosciute equivalenti a quelle del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031.
18.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto	0701 10 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari di un sito notoriamente indenne da <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens e da <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens.
19.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto	0701 10 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i tuberi sono originari di zone in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. e <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. sono notoriamente assenti; oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) nelle zone in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. o <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. è notoriamente presente, i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. e <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. o ritenuto indenne dai suddetti organismi nocivi in seguito a misure adottate al fine di eradicare <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. e <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. conformemente alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031.
20.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto	0701 10 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i tuberi sono originari di zone in cui <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. (tutte le popolazioni) e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen sono notoriamente assenti, oppure b) nelle zone in cui <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et. <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen sono notoriamente presenti:

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				i) i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i>, e da <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen sulla base di un'indagine annuale sulle colture ospiti effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi opportuni e mediante ispezione visiva sia della superficie esterna sia di tuberi sezionati dopo la raccolta delle piante di patate coltivate nel luogo di produzione, oppure ii) dopo la raccolta i tuberi, previa campionatura casuale, sono stati controllati per accertare l'eventuale presenza di sintomi indotta da un opportuno metodo, oppure sottoposti ad esame di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati e comunque all'atto della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima della commercializzazione, conformemente alle disposizioni in materia di chiusura della direttiva 66/403/CEE, e non è stato osservato nessun sintomo di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden <i>et al.</i> e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.
21.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., eccetto quelli da impianto	0701 90 10 0701 90 50 0701 90 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari di zone in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i> , <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> e <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> sono notoriamente assenti.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
22.	Piante da impianto di <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. o <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. è notoriamente presente.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di zone risultate indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. e <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. oppure b) nessun sintomo di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni et al., <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni et al. e <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni et al. è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
23.	Piante di <i>Solanum lycopersicum</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di: a) un paese riconosciuto indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».
24.	Piante da impianto di <i>Beta vulgaris</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di Beet curly top virus è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
25.	Piante di <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L. e <i>Pelargonium</i> l'Hérit. ex Ait., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 ex 0603 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona indenne da <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith e <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) nessun indizio di <i>Spodoptera eridania</i> (Cramer), <i>Spodoptera frugiperda</i> Smith e <i>Spodoptera litura</i> (Fabricius) è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure c) le piante sono state sottoposte ad un trattamento appropriato, atto a proteggerle dai pertinenti organismi nocivi.
26.	Piante da impianto, di <i>Chrysanthemum</i> L. e <i>Solanum lycopersicum</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale: a) in un paese indenne da <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> , oppure b) in una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Chrysanthemum stem necrosis virus</i> e controllato attraverso ispezioni ufficiali e, se del caso, analisi.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
27.	Piante da impianto, di <i>Pelargonium</i> L'Herit. ex Ait., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi in cui Tomato ringspot virus è notoriamente presente: a) in cui <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> , <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> Khan & Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (popolazioni non europee) Dalmaso e <i>Xiphinema tarjansense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo o altri vettori di Tomato ringspot virus non sono notoriamente presenti b) in cui <i>Xiphinema americanum</i> Cobb <i>sensu stricto</i> , <i>Xiphinema bricolense</i> Ebsary, Vrain & Graham, <i>Xiphinema californicum</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema inaequale</i> Khan et Ahmad, <i>Xiphinema intermedium</i> Lamberti & Bleve-Zacheo, <i>Xiphinema rivesi</i> (popolazioni non europee) Dalmaso e <i>Xiphinema tarjansense</i> Lamberti & Bleve-Zacheo o altri vettori del Tomato ringspot virus sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono direttamente originarie di luoghi di produzione notoriamente indenni da Tomato ringspot virus, oppure b) derivano, al massimo da quattro generazioni, da piante madri risultate esenti da Tomato ringspot virus nell'ambito di un sistema ufficialmente approvato di test virologici. Dichiarazione ufficiale che le piante: a) provengono direttamente da luoghi di produzione notoriamente indenni da Tomato ringspot virus nella terra o nelle piante, oppure b) derivano, al massimo da due generazioni, da piante madri risultate esenti da Tomato ringspot virus nell'ambito di un sistema ufficialmente approvato di test virologici.
28.	Fiori recisi di <i>Chrysanthemum</i> L., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L. e <i>Solidago</i> L., e ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L. e <i>Ocimum</i> L.	0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70 0709 40 00 ex 0709 99 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi e gli ortaggi a foglia: a) sono originari di un paese indenne da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch), oppure b) immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati esenti da <i>Liriomyza sativae</i> (Blanchard) e <i>Amauromyza maculosa</i> (Malloch).

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
29.	Fiori recisi di <i>Orchidaceae</i>	0603 13 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i fiori recisi: a) sono originari di un paese indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny, oppure b) immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati esenti da <i>Thrips palmi</i> Karny.
30.	Piante nanizzate naturalmente o artificialmente, da impianto, eccetto le sementi	ex 0602 20 80 ex 0602 30 00 ex 0602 40 00 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante, comprese quelle raccolte direttamente da habitat naturali, sono state coltivate, tenute e curate per almeno due anni consecutivi prima della spedizione in vivai registrati e soggetti a un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, b) le piante nei vivai di cui alla lettera a) della presente voce: i) almeno durante il periodo menzionato alla lettera a) della presente voce: — sono state poste in vasi collocati su scaffalature distanti almeno 50 cm da terra, — sono state sottoposte a trattamenti appropriati per garantire l'assenza di ruggini non europee e il principio attivo, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti sono stati menzionati nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Trattamento di disinfestazione e/o disinfezione»,

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
			— sono state sottoposte a ispezione ufficiale almeno sei volte all'anno a intervalli opportuni per accertare la presenza di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione in conformità del regolamento (UE) 2016/2031, e tali ispezioni sono state effettuate anche su piante nelle immediate vicinanze dei vivai di cui alla lettera a) della presente voce, almeno mediante esame visivo di ciascuna fila nel campo o nel vivaio e mediante esame visivo di tutte le parti della pianta al di sopra del substrato colturale, utilizzando un campione casuale di almeno 300 piante di un determinato genere se il numero di piante di tale genere non è superiore a 3 000, o del 10 % delle piante se le piante di quel genere sono più di 3 000, — in seguito alle suddette ispezioni sono risultate indenni dai pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui al precedente trattino, le piante infette sono state rimosse e le restanti piante, ove opportuno, sono state efficacemente trattate, sono state tenute per un periodo di tempo adeguato e ispezionate per accertarne l'indennità da tali organismi nocivi,

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				— sono state piantate in un substrato colturale artificiale che non sia stato utilizzato in precedenza o in un substrato colturale naturale trattato mediante fumigazione o altro adeguato trattamento termico e sono risultate indenni da qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione, — sono state tenute in condizioni atte a garantire che il substrato colturale rimanesse indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e, nelle due settimane precedenti la spedizione, sono state: — scosse e lavate con acqua pulita per rimuovere il substrato colturale originario e conservate a radice nuda, oppure — scosse e lavate con acqua pulita per rimuovere il substrato colturale originario e ripiantate in un substrato colturale rispondente ai requisiti di cui al punto i), quinto trattino, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				— sottoposte a trattamenti appropriati, atti a garantire che il substrato colturale sia indenne da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, e il principio attivo, la concentrazione e la data di applicazione di tali trattamenti sono stati menzionati nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Trattamento di disinfezione e/o disinfezione»; ii) sono state imballate in contenitori chiusi, ufficialmente sigillati, recanti il numero di registrazione del vivaio registrato, e questo numero è stato indicato nella rubrica «Dichiarazione supplementare» sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, per consentire l'identificazione delle partite.
31.	Piante di <i>Pinales</i> , eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 0604 20 40 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in un luogo di produzione indenne da <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang e <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
32.	Piante di <i>Pinales</i> , eccetto i frutti e le sementi, di altezza superiore a 3 m	ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99 ex 0604 20 20 ex 0604 20 40 ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusi Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina.	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in un luogo di produzione indenne da <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee).
33.	Piante di <i>Castanea</i> Mill. e <i>Quercus</i> L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Cronartium</i> spp, eccetto <i>Cronartium gentianeum</i> , <i>Cronartium pini</i> e <i>Cronartium ribicola</i> , è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
34.	Piante di <i>Quercus</i> L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Bretziella fagacearum</i> (Bretz) Z.W. deBeer, Marinc., T.A. Duong & M.J. Wingf., comb. nov.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
35.	Piante da impianto di <i>Corylus</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di: a) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Anisogramma anomala</i> (Peck) E. Müller in seguito a ispezioni ufficiali eseguite sul luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio degli ultimi tre cicli vegetativi completi, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare».
36.	Piante di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Canada, Cina, Repubblica popolare democratica di Corea, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Russia, Stati Uniti e Taiwan	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e che tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
37.	Piante da impianto, di <i>Juglans</i> L. e <i>Pterocarya</i> Kunth, eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto: a) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono originarie di un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze in un raggio di almeno 5 km, in cui, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti l'esportazione, non sono stati osservati sintomi di <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat né del suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, né la presenza del vettore; le piante da impianto sono state ispezionate immediatamente prima dell'esportazione e sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione, oppure c) sono originarie di un luogo di produzione in condizioni di totale isolamento fisico e le piante da impianto sono state ispezionate immediatamente prima dell'esportazione e sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
38.	Piante di <i>Betula</i> L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di un paese notoriamente indenne da <i>Agrilus anxius</i> Gory.
39.	Piante da impianto di <i>Platanus</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Albania, Armenia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) luogo che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) che è stato sottoposto annualmente a ispezioni ufficiali per individuare eventuali sintomi di <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., anche nelle sue immediate vicinanze, effettuate nei periodi dell'anno più opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, e

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				iii) un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove per rilevare l'eventuale presenza di <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., in periodi dell'anno opportuni per individuare la presenza dell'organismo nocivo.
40.	Piante da impianto di <i>Populus</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Melampsora medusae</i> f.sp. <i>tremuloidis</i> Shain è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
41.	Piante di <i>Populus</i> L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Americhe	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Sphaerulina musiva</i> (Peck) Quaedvl., Verkley & Crous è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
42.	Piante da impianto, eccetto marze, talee, piante in coltura tissutale, poliline e sementi, di <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Saperda candida</i> Fabricius, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) sono state coltivate, per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o, nel caso di piante di età inferiore ai due anni, per il loro intero ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Saperda candida</i> Fabricius nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) luogo che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) luogo che è stato sottoposto annualmente a due ispezioni ufficiali per rilevare eventuali indizi di <i>Saperda candida</i> Fabricius, effettuate nei periodi più opportuni dell'anno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, e iii) luogo in cui le piante sono state coltivate: — in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l'introduzione di <i>Saperda candida</i> Fabricius, oppure — in un sito soggetto all'applicazione di appropriati trattamenti preventivi e circondato da una zona cuscinetto con un'ampiezza di almeno 500 m, dove l'assenza di <i>Saperda candida</i> Fabricius è stata confermata da ispezioni ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni, e

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				iv) immediatamente prima dell'esportazione, le piante sono state sottoposte a un'ispezione minuziosa per rilevare l'eventuale presenza di <i>Saperda candida</i> Fabricius, in particolare nel fusto della pianta, ispezione comprendente, ove opportuno, un campionamento distruttivo.
43.	Piante da impianto, eccetto le piante in coltura tissutale e le sementi, di <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. e <i>Vaccinium</i> L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Canada, Messico, Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate: a) per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Grapholita packardi</i> Zeller, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) per tutto il loro ciclo vitale in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Grapholita packardi</i> Zeller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) luogo che è registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				ii) luogo che è stato sottoposto a ispezioni annuali per rilevare eventuali indizi di <i>Grapholita packardi</i> Zeller, effettuate in periodi dell'anno opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, e iii) luogo in cui le piante sono state coltivate in un sito soggetto all'applicazione di appropriati trattamenti preventivi e in cui l'assenza di <i>Grapholita packardi</i> Zeller è stata confermata da indagini ufficiali effettuate annualmente in periodi opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, e iv) immediatamente prima dell'esportazione, le piante sono state sottoposte a un'ispezione minuziosa per rilevare l'eventuale presenza di <i>Grapholita packardi</i> Zeller; oppure c) in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l'introduzione di <i>Grapholita packardi</i> Zeller.
44.	Piante da impianto di <i>Crataegus</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi in cui <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
45.	Piante da impianto di <i>Cydonia</i> Mill., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 30 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi in cui virus, viroidi e fitoplasmi non europei o <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. sono notoriamente presenti sulle piante dei generi in questione	Dichiarazione ufficiale che nessun sintomo di malattie causate da virus, viroidi e fitoplasmi non europei e <i>Phyllosticta solitaria</i> Ell. & Ev. è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
46.	Piante da impianto di <i>Malus</i> Mill., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Paesi terzi in cui Cherry rasp leaf virus o Tomato ringspot virus sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante: i) hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per rilevare la presenza di, almeno, Cherry rasp leaf virus e Tomato ringspot virus, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi, oppure ii) provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale per rilevare la presenza di, almeno, Cherry rasp leaf virus e Tomato ringspot virus, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tale prova, dai suddetti organismi nocivi;

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate da Cherry rasp leaf virus o Tomato ringspot virus è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.
47.	Piante da impianto di <i>Prunus</i> L., eccetto le semi nel caso di cui alla lettera b)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99	a) Paesi terzi in cui il Tomato ringspot virus è notoriamente presente b) Paesi terzi in cui American plum line pattern virus, Cherry rasp leaf virus, Peach mosaic virus, Peach rosette mosaic virus sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante: i) hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per rilevare la presenza di, almeno, organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi, oppure ii) provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno i pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione,

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dai pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.
48.	Piante da impianto di <i>Rubus</i> L., eccetto le sementi nel caso di cui alla lettera b)	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 1202 99 99	a) Paesi terzi in cui Tomato ringspot virus e Black raspberry latent virus sono notoriamente presenti, b) Paesi terzi in cui Raspberry leaf curl virus e Cherry rasp leaf virus sono notoriamente presenti	a) le piante sono esenti da afidi e da loro uova, b) dichiarazione ufficiale che: i) le piante: — hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per il rilevamento almeno dei pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				— provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno i pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, dai suddetti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione; ii) dall'inizio dei tre ultimi cicli vegetativi completi nessun sintomo di malattie provocate dai pertinenti organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.
49.	Piante da impianto di <i>Fragaria</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Paesi terzi in cui Strawberry witches' broom phytoplasma è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante, eccetto quelle generate da semi: i) hanno ottenuto certificati ufficiali nell'ambito di un sistema di certificazione che richiede che esse provengano in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate, sottoposti a prove ufficiali per il rilevamento di, almeno, Strawberry witches' broom phytoplasma, effettuate avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, da Strawberry witches' broom phytoplasma, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				ii) provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sottoposti, negli ultimi tre cicli vegetativi completi, ad almeno una prova ufficiale riguardante almeno Strawberry witches' broom phytoplasma, effettuata avvalendosi di indicatori appropriati a rilevare la presenza di detti organismi nocivi o di metodi equivalenti e risultati esenti, in seguito a tali prove, da Strawberry witches' broom phytoplasma, b) dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo nessun sintomo di malattie provocate da Strawberry witches' broom phytoplasma è stato osservato né sulle piante nel luogo di produzione, né su piante sensibili nelle immediate vicinanze.
50.	Piante da impianto di <i>Fragaria</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 90 30	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Anthonomus signatus</i> Say e da <i>Anthonomus bisignifer</i> Schenkling.
51.	Piante di <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour. e <i>Vepris</i> Comm., eccetto i frutti (ma comprese le sementi); e sementi di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle e <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1209 30 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di un paese riconosciuto indenne da <i>Candidatus</i> Liberibacter <i>africanus</i> , <i>Candidatus</i> Liberibacter <i>americanus</i> e <i>Candidatus</i> Liberibacter <i>asiaticus</i> , agenti causali di Huanglongbing disease of citrus/citrus greening, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
52.	Piante di <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Choisya</i> Kunth <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Murraya</i> J.Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di un paese notoriamente indenne da <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, oppure b) le piante sono originarie di una zona indenne da <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure c) le piante sono state coltivate in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e in cui le piante sono state coltivate durante un periodo di un anno, in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l'introduzione di <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, e in cui, durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali in periodi opportuni e non sono stati osservati indizi di <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio in tale sito, e prima dello spostamento sono manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infezione una volta lasciato il luogo di produzione.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
53.	Piante di <i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Amyris</i> P. Browne, <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Choisya</i> Kunth, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Limonia</i> L., <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Naringi</i> Adans., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss., <i>Triphasia</i> Lour., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie di: a) un paese notoriamente indenne da <i>Diaphorina citri</i> Kuway, oppure b) una zona indenne da <i>Diaphorina citri</i> Kuway, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».
54.	Piante di <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans. e <i>Swinglea</i> Merr., eccetto i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 30 ex 0602 20 80 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che le piante sono originarie: a) di un paese riconosciuto indenne da <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad <i>et al.</i>) Constantin <i>et al.</i> e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hase) Constantin <i>et al.</i> conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
55.	Piante da impianto di <i>Palmae</i> , eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Paesi terzi, esclusi Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsy federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina.	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Palm lethal yellowing phytoplasmas e da Coconut cadang-cadang viroid, e che nessun sintomo è stato osservato nel luogo di produzione o nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, oppure b) nessun sintomo di Palm lethal yellowing phytoplasmas e di Coconut cadang-cadang viroid è stato osservato sulle piante dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, che si è provveduto ad estirpare le piante del luogo di produzione che hanno mostrato sintomi tali da far sospettare una contaminazione dagli organismi nocivi, e che le piante sono state sottoposte ad un trattamento appropriato per liberarle da <i>Myndus crudus</i> Van Duzee,

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) nel caso di piante in coltura tessutale, che le piante sono state ottenute da piante che hanno soddisfatto i requisiti di cui alle lettere a) o b).
56.	Piante di <i>Cryptocoryne</i> sp. <i>Hygrophila</i> sp. e <i>Vallisneria</i> sp.	ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 ex 0604 20 90	Paesi terzi, esclusa la Svizzera	Dichiarazione ufficiale che le radici sono state sottoposte a prove riguardanti almeno i nematodi, su un campione rappresentativo, utilizzando metodi appropriati per l'individuazione degli organismi nocivi e che, in seguito a tali prove, sono risultate esenti dai nematodi.
57.	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Paesi terzi	I frutti sono privi di peduncoli e foglie e l'imballaggio reca un adeguato marchio di origine.
58.	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr., e relativi ibridi	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hase) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione in anticipo e per iscritto dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona che è menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, luogo che è menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure d) il sito di produzione e le immediate vicinanze sono soggetti a trattamenti e pratiche agricole appropriati per contrastare <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al., e

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				i frutti sono stati sottoposti ad un trattamento a base di orto-fenilfenato di sodio o a un altro trattamento efficace menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e il metodo di trattamento è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, e le ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni prima dell'esportazione hanno dimostrato che i frutti sono esenti da sintomi di <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al., e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure e) nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, le ispezioni ufficiali effettuate prima dell'esportazione hanno dimostrato che i frutti sono esenti da sintomi di <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al., e il sito di produzione e le immediate vicinanze sono soggetti a trattamenti e pratiche agricole appropriati per contrastare <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>aurantifolii</i> (Schaad et al.) Constantin et al. e <i>Xanthomonas citri</i> pv. <i>citri</i> (Hasse) Constantin et al., e

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate in conformità alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, e i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un'etichetta recante un codice di tracciabilità e l'indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità.
59.	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) i frutti sono originari di una zona riconosciuta indenne da <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) non è stato osservato alcun sintomo di <i>Pseudocercospora angolensis</i> (T. Carvalho & O. Mendes) Crous & U. Braun nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, e nessuno dei frutti raccolti nel sito di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, sintomi di detto organismo nocivo.
60.	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, esclusi i frutti di <i>Citrus aurantium</i> L. e <i>Citrus latifolia</i> Tanaka	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) i frutti sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e i frutti sono risultati esenti da sintomi di <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale di un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali, oppure d) i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti e misure agricole appropriati per contrastare <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, e

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				sono state effettuate ispezioni ufficiali nel sito di produzione durante il periodo vegetativo dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo e nei frutti non è stato individuato alcun sintomo di <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, e i frutti raccolti in tale sito di produzione sono risultati esenti da sintomi di <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa nel corso di un'ispezione ufficiale precedente l'esportazione, effettuata su un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure e) nel caso di frutti destinati alla trasformazione industriale, i frutti sono risultati esenti da sintomi di <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa prima dell'esportazione nel corso di un'ispezione ufficiale effettuata su un campione rappresentativo, definito nel rispetto delle norme internazionali, e una dichiarazione che i frutti sono originari di un sito di produzione sottoposto a trattamenti appropriati per contrastare <i>Phyllosticta citricarpa</i> (McAlpine) Van der Aa, eseguiti nel periodo dell'anno opportuno per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, è inclusa nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica "Dichiarazione supplementare",

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				e lo spostamento, l'immagazzinamento e la trasformazione avvengono secondo condizioni approvate in conformità alla procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, e i frutti sono stati trasportati in singoli imballaggi muniti di un'etichetta recante un codice di tracciabilità e l'indicazione che sono destinati alla trasformazione industriale e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità.
61.	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, <i>Mangifera</i> L. e <i>Prunus</i> L.	ex 0804 50 00 ex 0805 10 22 ex 0805 10 24 ex 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 ex 0809 10 00 ex 0809 21 00 ex 0809 29 00 ex 0809 30 10 ex 0809 30 90 ex 0809 40 05 ex 0809 40 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) i frutti sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Tephritidae</i> (non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) i frutti sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Tephritidae</i> (non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, zona menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) nessun indizio della presenza di <i>Tephritidae</i> (non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, è stato osservato nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta al mese nei tre mesi precedenti la raccolta, e nessuno dei frutti raccolti nel luogo di produzione ha evidenziato, nel corso di un adeguato esame ufficiale, indizi della presenza di detto organismo nocivo e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				d) i frutti sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Tephritidae</i> (non europee), a cui tali frutti sono notoriamente sensibili, e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
62.	Frutti di <i>Capsicum</i> (L.), <i>Citrus</i> L., eccetto <i>Citrus limon</i> (L.) Osbeck. e <i>Citrus aurantiifolia</i> (Christm.) Swingle, <i>Prunus persica</i> (L.) Batsch e <i>Punica granatum</i> L.	0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 90 00 0809 30 10 0809 30 90 ex 0810 90 75	Paesi del continente africano, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, Riunione, Maurizio e Israele	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) sono originari di un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, e sono state effettuate ispezioni ufficiali nel luogo di produzione in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame visivo su campioni rappresentativi di frutti, risultati esenti da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				d) sono stati sottoposti ad un trattamento a freddo efficace per garantire che siano esenti da <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick) o sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un altro trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Thaumatotibia leucotreta</i> (Meyrick), e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta, unitamente alle prove documentali della sua efficacia, siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
63.	Frutti di <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyrus</i> L. e <i>Vaccinium</i> L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90	Canada, Messico e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Grapholita packardi</i> Zeller conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) sono originari di un luogo di produzione in cui sono effettuate, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di <i>Grapholita packardii</i> Zeller, compresa un'ispezione su un campione rappresentativo di frutti, risultati esenti da tale organismo nocivo, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure c) sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Grapholita packardii</i> Zeller e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
64.	Frutti di <i>Malus</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) sono originari di un luogo di produzione in cui sono effettuate, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka, compresa un'ispezione visiva di un campione rappresentativo di frutti, risultati esenti da tale organismo nocivo e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				d) sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Botryosphaeria kuwatsukai</i> (Hara) G.Y. Sun & E.Tanaka e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
65.	Frutti di <i>Malus</i> Mill. e <i>Pyrus</i> L.	0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) sono originari di un luogo di produzione in cui sono effettuate, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say, compresa un'ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti, risultati esenti da tale organismo nocivo e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Anthonomus quadrigibbus</i> Say e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
66.	Frutti di <i>Malus</i> Mill.	0808 10 10 0808 10 80	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di un paese riconosciuto indenne da <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) e <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) e <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», e tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) sono originari di un luogo di produzione in cui sono effettuate, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo per rilevare la presenza dell'organismo nocivo o degli organismi nocivi, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) e <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh), compresa un'ispezione visiva su un campione rappresentativo di frutti, risultati esenti da tale organismo nocivo o da tali organismi nocivi, e nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				d) sono stati oggetto di un approccio sistemico efficace o di un trattamento efficace successivo alla raccolta per garantire l'assenza di <i>Grapholita prunivora</i> (Walsh), <i>Grapholita inopinata</i> (Heinrich) e <i>Rhagoletis pomonella</i> (Walsh) e l'uso di un approccio sistemico o informazioni sul metodo di trattamento sono indicati sul certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, purché l'approccio sistemico o il metodo di trattamento successivo alla raccolta siano stati comunicati, in anticipo e per iscritto, alla Commissione dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
67.	Frutti di <i>Solanaceae</i>	0702 00 00 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90	Australia, Americhe e Nuova Zelanda	Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di: a) un paese riconosciuto indenne da <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Bactericera cockerelli</i>(Sulc.) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure c) un luogo di produzione in cui sono effettuate, anche nelle immediate vicinanze, ispezioni e indagini ufficiali per rilevare l'eventuale presenza di <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) nei tre mesi precedenti l'esportazione e soggetto a efficaci trattamenti per garantire che sia indenne da tale organismo nocivo, e campioni rappresentativi di frutti sono stati ispezionati prima dell'esportazione, e nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				d) un sito di produzione a prova di insetto che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Bactericera cockerelli</i> (Sulc.) in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l'esportazione, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità.
68.	Frutti di <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum aethiopicum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L.	0702 00 00 0709 30 00 ex 0709 60 10 ex 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99 ex 0709 99 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di: a) un paese riconosciuto indenne da <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», a condizione che tale status sia stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e sono state effettuate ispezioni ufficiali per rilevare la presenza di tale organismo nocivo nel luogo di produzione, in periodi opportuni durante il periodo vegetativo, compreso un esame su campioni rappresentativi di frutti, risultati esenti da <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée), e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità, oppure d) un sito di produzione a prova di insetto che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Neoleucinodes elegantalis</i> (Guenée) in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate nei tre mesi precedenti l'esportazione, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 figurano informazioni sulla tracciabilità.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
69.	Frutti di <i>Solanum lycopersicum</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L.	0702 00 00 0709 30 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di: a) un paese riconosciuto indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure c) un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Keiferia lycopersicella</i> (Walsingham) in base a ispezioni e indagini ufficiali eseguite nei tre mesi precedenti l'esportazione, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».
70.	Frutti di <i>Solanum melongena</i> L.	0709 30 00	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti: a) sono originari di un paese indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) sono originari di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure c) immediatamente prima dell'esportazione sono stati sottoposti ad ispezione ufficiale e risultati esenti da <i>Thrips palmi</i> Karny.
71.	Frutti di <i>Momordica</i> L.	ex 0709 99 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di: a) un paese indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Thrips palmi</i> Karny conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare».
72.	Frutti di <i>Capsicum</i> L.	ex 0709 60 10 0709 60 91 ex 0709 60 95 ex 0709 60 99	Belize, Costa Rica, El Salvador, Giamaica, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Polinesia francese, Portorico, Repubblica dominicana e Stati Uniti, paesi in cui <i>Anthonomus eugenii</i> Cano è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che i frutti sono originari di:

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				a) una zona indenne da <i>Anthonomus eugenii</i> Cano, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) un luogo di produzione che l'organizzazione nazionale competente per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Anthonomus eugenii</i> Cano conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 alla rubrica «Dichiarazione supplementare» e dichiarato indenne da <i>Anthonomus eugenii</i> Cano in seguito ad ispezioni ufficiali eseguite almeno mensilmente nei due mesi precedenti l'esportazione, nel luogo di produzione e nelle sue immediate vicinanze.
73.	Sementi di <i>Zea mays</i> L.	ex 0709 99 60 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kersters, oppure b) un campione rappresentativo delle sementi è stato sottoposto a prove durante le quali è risultato esente da <i>Pantoea stewartii</i> subsp. <i>stewartii</i> (Smith) Mergaert, Verdonck & Kusters.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
74.	Sementi dei generi <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. e <i>xTriticosecale</i> Wittm. Ex A.Camus	1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 1002 10 00 1008 60 00	Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti e Sudafrica, in cui <i>Tilletia indica</i> Mitra è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che le sementi sono originarie di una zona in cui <i>Tilletia indica</i> Mitra è notoriamente assente. Il nome della zona è indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Luogo di origine».
75.	Semi dei generi <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. e <i>xTriticosecale</i> Wittm. Ex A.Camus	1001 19 00 1001 99 00 1002 90 00 ex 1008 60 00	Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti e Sudafrica, in cui <i>Tilletia indica</i> Mitra è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che: a) i semi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Tilletia indica</i> Mitra. Il nome della zona o delle zone è indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Luogo di origine», oppure b) nessun sintomo di <i>Tilletia indica</i> Mitra è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione durante l'ultimo ciclo vegetativo completo e sono stati prelevati campioni rappresentativi dei semi sia al momento della raccolta che prima della spedizione, sono stati sottoposti a prove e sono risultati esenti da <i>Tilletia indica</i> Mitra; le suddette informazioni sono menzionate nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Nome del prodotto» con la dicitura «sottoposti a prove e risultati esenti da <i>Tilletia indica</i> Mitra».

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
76.	Legname di conifere (Pinales), escluso quello di <i>Thuja</i> L. e <i>Taxus</i> L., eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, — legname di <i>Libocedrus decurrens</i> Torr., laddove sia provato che il legname è stato trattato o lavorato per la produzione di matite mediante trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 82 °C per un periodo di 7-8 giorni, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.	Dichiarazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a: a) un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e dichiarazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore <i>Monochamus</i>, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo prevista o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisce l'infestazione da parte di <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> o del suo vettore oppure b) un'appropriata fumigazione conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m³) e il tempo di esposizione, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) un'appropriata impregnazione chimica sotto pressione, utilizzando un prodotto approvato secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, indicata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%), oppure d) un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, e ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto unitamente al marchio «HT», apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.
77.	Legname di conifere (Pinales) in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che il legname è stato sottoposto a: a) un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				dichiarazione ufficiale che, dopo il trattamento, il legname è stato trasportato fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore <i>Monochamus</i>, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo prevista o, tranne nel caso del legname scortecciato, con un rivestimento protettivo che impedisce l'infestazione da parte del <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle et al. o del suo vettore, oppure b) un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, indicata nei certificati fitosanitari di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m^3) e il tempo di esposizione (h), oppure c) un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, e ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto unitamente al marchio «HT», apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
78.	Legname di <i>Thuja</i> L. e <i>Taxus</i> L., eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, materiale da imballaggio in legno in forma di casce, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casce ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4401 11 00 ex 4403 11 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 ex 4406 11 00 ex 4406 91 00 ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è scortecciato, oppure b) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, oppure c) è stato sottoposto ad un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure d) è stato sottoposto a un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, indicata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m³) e il tempo di esposizione (h), oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				e) è stato sottoposto ad un'appropriata impregnazione chimica sotto pressione, utilizzando un prodotto approvato secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, impregnazione indicata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) n. 2016/2031 menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%).
79.	Legname di conifere (Pinales), eccetto legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, — materiale da imballaggio in legno in forma di casce, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, effettivamente utilizzati o non utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	4401 11 00 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 4403 25 10 4403 25 90 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Kazakhstan, Russia e Turchia	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di zone notoriamente indenni da: i) <i>Monochamus</i> spp. (popolazioni non europee) ii) <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang e <i>Pissodes zitacuarensis</i> Sleeper iii) <i>Scolytidae</i> spp. (specie non europee) e indicate nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Luogo di origine», oppure b) è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere <i>Monochamus</i> spp. (popolazioni non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, oppure d) è stato sottoposto ad un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure e) è stato sottoposto a un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m^3) e il tempo di esposizione (h), oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				f) è stato sottoposto a un'appropriata impregnazione chimica sotto pressione, utilizzando un prodotto approvato secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, impregnazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%).
80.	Legname di conifere (Pinales), eccetto legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette conifere, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, effettivamente utilizzati o non utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	4401 11 00 4403 11 00 4403 21 10 4403 21 90 4403 22 00 4403 23 10 4403 23 90 4403 24 00 4403 25 10 4403 25 90 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Paesi terzi, esclusi: — Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Kazakistan, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia, San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina, — Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente.	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è scortecciato e privo di perforazioni provocate da insetti del genere <i>Monochamus</i> spp. (popolazioni non europee), in quest'ambito considerate se di diametro superiore a 3 mm, oppure b) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, oppure c) è stato sottoposto a un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m³) e il tempo di esposizione (h), oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				d) è stato sottoposto a un'appropriata impregnazione chimica sotto pressione, utilizzando un prodotto approvato secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, impregnazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la pressione (psi o kPa) e la concentrazione (%), oppure e) è stato sottoposto ad un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.
81.	Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da conifere (Pinales)	4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera e Ucraina, ed esclusi Canada, Cina, Giappone, Messico, Repubblica di Corea, Stati Uniti e Taiwan, in cui <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner e Bühner) Nickle <i>et al.</i> è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di zone notoriamente indenni da <i>Monochamus</i> spp. (popolazioni non europee), <i>Pissodes cibriani</i> O'Brien, <i>Pissodes fasciatus</i> Leconte, <i>Pissodes nemorensis</i> Germar, <i>Pissodes nitidus</i> Roelofs, <i>Pissodes punctatus</i> Langor & Zhang, <i>Pissodes strobi</i> (Peck), <i>Pissodes terminalis</i> Hopping, <i>Pissodes yunnanensis</i> Langor & Zhang e <i>Pissodes zittacuarensis</i> Sleeper, <i>Scolytidae</i> spp. (non-europee); la zona è indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Luogo di origine», oppure b) è stato prodotto da legname rotondo scortecciato, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, oppure d) è stato sottoposto a un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m³) e il tempo di esposizione (h), oppure e) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.
82.	Corteccia di conifere (Pinales) separata dal tronco	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Paesi terzi, esclusi: Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina.	Dichiarazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco: a) è stata sottoposta a un'appropriata fumigazione, utilizzando un fumigante approvato secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima della corteccia, la concentrazione (g/m³) e il tempo di esposizione (h), oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				b) è stata sottoposta a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia, indicato nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e c) dopo il trattamento la corteccia è stata trasportata fino a lasciare il paese che rilascia tale dichiarazione al di fuori della stagione di volo del vettore <i>Monochamus</i>, tenendo conto di un margine di sicurezza di altre quattro settimane all'inizio e alla fine della stagione di volo prevista o con un rivestimento protettivo che impedisca l'infestazione da parte del <i>Bursaphelenchus xylophilus</i> (Steiner et Bühner) Nickle <i>et al.</i> o del suo vettore.
83.	Legname di <i>Juglans</i> L. e <i>Pterocarya</i> Kunth, eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona indenne da <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale			b) è stato sottoposto ad un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato dal marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, e nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure c) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda naturale.
84.	Corteccia separata dal tronco e legname di <i>Juglans</i> L. e <i>Pterocarya</i> Kunth, in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante	ex 1404 90 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname o la corteccia separata dal tronco: a) è originario di una zona indenne da <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) sono stati sottoposti a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia o del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
85.	Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh., compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale, eccetto in forma di: — legname destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura, — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
86.	Legname di <i>Acer saccharum</i> Marsh., destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura	ex 4403 12 00 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Davidsoniella virescens</i> (R.W. Davidson) Z.W. De Beer, T.A. Duong & M.J. Wingf Moreau ed è destinato alla produzione di fogli da impiallacciatura.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
87.	Legname di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc., eccetto in forma di — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato,	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti e Taiwan	Dichiarazione ufficiale che: a) il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i>, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e che tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato, oppure b) la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, oppure c) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
88.	Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti e Taiwan	Dichiarazione ufficiale che il legname è originario di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e che tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
89.	Corteccia separata dal tronco e oggetti di corteccia di <i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans ailantifolia</i> Carr., <i>Juglans mandshurica</i> Maxim., <i>Ulmus davidiana</i> Planch. e <i>Pterocarya rhoifolia</i> Siebold & Zucc.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti e Taiwan	Dichiarazione ufficiale che la corteccia è originaria di una zona riconosciuta indenne da <i>Agrilus planipennis</i> Fairmaire, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, e che tale status è stato comunicato alla Commissione, in anticipo e per iscritto, dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese terzo interessato.
90.	Legname di <i>Quercus</i> L., eccetto legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, — fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, in legno, comprese le doghe, ove esistano prove documentate che il legname è stato prodotto o lavorato mediante un trattamento termico con raggiungimento di una	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 91 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda, oppure b) è stato scortecciato e il suo tenore di acqua, espresso in percentuale della materia secca, è inferiore al 20 %, oppure c) è stato scortecciato e disinfettato mediante un adeguato trattamento termico ad aria o ad acqua, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	temperatura minima di 176 °C per 20 minuti, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale			d) se segato, con o senza residui di corteccia attaccati, è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
91.	Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da <i>Quercus</i> L.	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, oppure b) è stato sottoposto a un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m³) e il tempo di esposizione (h), oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.
92.	Legname di <i>Betula</i> L., eccetto legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da detti alberi, — materiale da imballaggio in legno in forma di casce, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e mobili e altri oggetti di legno non trattato	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada e Stati Uniti, paesi in cui <i>Agrilus anxius</i> Gory è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che: a) la corteccia e almeno 2,5 cm dell'alburno esterno sono rimossi in un impianto autorizzato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante, oppure b) il legname è stato trattato con radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy in tutto lo spessore.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
93.	Piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami di legno ottenuti completamente o in parte da <i>Betula</i> L.	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Paesi terzi	Dichiarazione ufficiale che il legname è originario di un paese notoriamente indenne da <i>Agrilus anxius</i> Gory.
94.	Corteccia e oggetti di corteccia di <i>Betula</i> L.	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Canada e Stati Uniti, paesi in cui <i>Agrilus anxius</i> Gory è notoriamente presente	Dichiarazione ufficiale che la corteccia è priva di legno.
95.	Legname di <i>Platanus</i> L., eccetto — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, e il legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da <i>Platanus</i> L.	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Albania, Armenia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
96.	Legname di <i>Populus</i> L., eccetto legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 97 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Americhe	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è scortecciato, oppure b) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
97.	Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da: a) <i>Acer saccharum</i> Marsh., b) <i>Populus</i> L.	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	a) Canada e Stati Uniti b) Americhe	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è stato prodotto da legname rotondo scortecciato, oppure b) è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
				c) è stato sottoposto a un'appropriata fumigazione, conforme a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, fumigazione indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima del legname, la concentrazione (g/m^3) e il tempo di esposizione (h), oppure d) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, da indicare nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.
98.	Legname di <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., eccetto il legname in forma di: — piccole placche, segatura e trucioli, ottenuti completamente o in parte da tali piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona indenne da <i>Saperda candida</i> Fabricius, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
	a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale			c) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, trattamento da indicare nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.
99.	Legname in forma di piccole placche, ottenuto completamente o in parte da <i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L.	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Canada e Stati Uniti	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Saperda candida</i> Fabricius conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
100.	Legname di <i>Prunus</i> L., eccetto legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	ex 4401 12 00 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona indenne da <i>Aromia bungii</i> (Faldeman), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare», oppure b) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure c) è stato trattato con adeguate radiazioni ionizzanti fino ad ottenere un assorbimento minimo di 1 kGy attraverso tutto lo spessore, trattamento da indicare nel certificato fitosanitario di cui al regolamento (UE) 2016/2031.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codici NC	Origine	Prescrizioni particolari
101.	Legname in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da <i>Prunus</i> L.	ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90	Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica democratica popolare di Corea, Repubblica di Corea e Vietnam	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona che l'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine ha riconosciuto indenne da <i>Aromia bungii</i> (Faldermann) conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, e che è menzionata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031, alla rubrica «Dichiarazione supplementare» oppure b) è stato lavorato in pezzi di dimensioni non superiori a 2,5 cm in spessore e larghezza, oppure c) è stato sottoposto a un appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 30 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname, indicato nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031.

(¹) Si applica il codice NC di una pianta associata

ALLEGATO VIII

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti originari del territorio dell'Unione e delle corrispondenti prescrizioni particolari per lo spostamento all'interno del territorio dell'Unione

Le autorità competenti, o gli operatori professionali sotto la sorveglianza ufficiale delle autorità competenti, verificano, nei momenti più opportuni per individuare il rispettivo organismo nocivo, il rispetto delle prescrizioni indicate nella tabella seguente.

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti		Prescrizioni
1.	Macchine e veicoli utilizzati per fini agricoli o forestali	Le macchine o i veicoli sono stati: a) spostati da una zona indenne da <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) puliti e sono stati liberati da terra e frammenti di piante prima dello spostamento dalla zona infetta.
2.	Piante da impianto con radici, coltivate all'aperto	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è notoriamente indenne da <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann e Kottho) Nouiou et al. e da <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival.
3.	Piante da impianto di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L., o relativi ibridi, conservati in banche di geni o in collezioni di materiali genetici	Dichiarazione ufficiale che le piante devono essere state tenute in condizioni di quarantena e che, in seguito a prove di laboratorio, devono essere risultate esenti da qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione. Ogni organizzazione o organismo di ricerca in possesso di tali materiali informa l'autorità competente dei materiali detenuti.
4.	Piante da impianto di specie stolonifere o tuberifere di <i>Solanum</i> L. o relativi ibridi, eccetto i tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui alle voci 5, 6, 7, 8 o 9 ed eccetto il materiale per la salvaguardia delle varietà colturali conservato in banche di geni o in collezioni di materiali genetici nonché le sementi di <i>Solanum tuberosum</i> L. di cui alla voce 21	Dichiarazione ufficiale che le piante devono essere state tenute in condizioni di quarantena e che, in seguito a prove di laboratorio, devono essere risultate esenti da qualsiasi organismo nocivo da quarantena rilevante per l'Unione. Le prove di laboratorio devono: a) essere controllate dall'autorità competente interessata ed eseguite da personale con formazione scientifica di tale autorità o di qualsiasi organismo ufficialmente riconosciuto; b) essere eseguite in un luogo provvisto di strutture adeguate, sufficienti per tenere sotto controllo gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione e conservare il materiale, comprese le piante indicatrici, in modo da eliminare qualsiasi rischio di diffusione di organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione;

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
		c) essere eseguite su ogni unità del materiale: i) mediante esame visivo per la ricerca di sintomi causati da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione, condotto ad intervalli regolari per tutta la durata di almeno un ciclo vegetativo, tenendo conto del tipo di materiale e dello stadio di sviluppo da esso raggiunto durante il programma di prova, ii) mediante prove di laboratorio, nel caso di tutto il materiale di patate almeno per: — Andean potato latent virus, — Andean potato mottle virus, — Arracacha virus B. oca strain, — Potato black ringspot virus, — Potato virus T, — isolati non europei di Potato virus A, M, S, V, X e Y (compresi Y^o, Yⁿ e Y^c) e di Potato leafroll virus (compresi Y^o), — <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann and Kotho) Nouioui <i>et al.</i>, — <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>; <i>Ralstonia pseudosolanacearum</i> Safni <i>et al.</i>, <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>celebensis</i> Safni <i>et al.</i> e <i>Ralstonia syzigii</i> subsp. <i>indonesiensis</i> Safni <i>et al.</i> iii) nel caso di sementi di <i>Solanum tuberosum</i> L., eccetto le sementi di cui al punto 21, almeno i virus e viroidi summenzionati, eccetto Andean potato mottle virus e isolati non europei di Potato virus A, M, S, V, X e Y (compresi Y^o, Yⁿ e Y^c) e Potato leaf roll virus; d) comprendere esami appropriati relativi a qualsiasi altro sintomo osservato all'atto dell'esame visivo, al fine di identificare gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione che hanno causato tali sintomi.
5.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto	Dichiarazione ufficiale che le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival sono state rispettate.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
6.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto	Dichiarazione ufficiale che: a) i tuberi sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al., oppure b) le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann & Kottho) Nouioui et al. sono state rispettate.
7.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto	Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari: a) di zone in cui <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. è notoriamente assente, oppure b) di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al. o ritenuto indenne da tale organismo nocivo in seguito all'attuazione di una procedura appropriata di eradicazione di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al.
8.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto	Dichiarazione ufficiale che i tuberi sono originari di: a) zone in cui <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen sono notoriamente assenti, oppure b) zone in cui <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen sono notoriamente presenti e: i) i tuberi sono originari di un luogo di produzione risultato indenne da <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. e da <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen sulla base di un'indagine annuale sulle colture ospiti effettuata mediante ispezione visiva delle piante ospiti in periodi opportuni e mediante ispezione visiva sia della superficie esterna sia di tuberi sezionati dopo la raccolta delle patate coltivate nel luogo di produzione, oppure ii) i tuberi sono stati sottoposti a campionatura casuale dopo la raccolta e sono stati controllati per accertare l'eventuale presenza di sintomi, dopo aver applicato un metodo appropriato per indurre i sintomi o dopo aver effettuato prove di laboratorio, nonché ad ispezione visiva della superficie esterna e di tuberi sezionati, in periodi appropriati per rilevare la presenza di tali organismi nocivi e comunque al momento della chiusura delle confezioni o dei contenitori prima dello spostamento, e sono risultati esenti da sintomi di <i>Meloidogyne chitwoodi</i> Golden et al. e <i>Meloidogyne fallax</i> Karssen.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
9.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto, eccetto quelli destinati all'impianto a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 2007/33/CE	Dichiarazione ufficiale che le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
10.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto, eccetto i tuberi delle varietà ufficialmente ammesse in uno o più Stati membri a norma della direttiva 2002/53/CE	Dichiarazione ufficiale che i tuberi: a) appartengono a selezioni avanzate, e b) sono stati prodotti nell'Unione e c) provengono in linea diretta da materiali conservati in condizioni adeguate e sono stati sottoposti nell'Unione a prove ufficiali di quarantena e, in tali prove, sono risultati esenti da organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione.
11.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., eccetto quelli di cui alle voci 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 o 10	Il numero di registrazione figura sull'imballaggio o, nel caso del trasporto di tuberi caricati alla rinfusa, sui documenti di accompagnamento attestanti che i tuberi sono stati coltivati da un produttore ufficialmente registrato, oppure provengono da magazzini collettivi ufficialmente registrati o da centri di spedizione situati nella zona di produzione, documenti in cui è indicato che: a) i tuberi sono esenti da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> e b) le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, e ove opportuno, <i>Clavibacter sepedonicus</i> (Spieckermann e Kottho) Nouioui <i>et al.</i> , e <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
12.	Piante da impianto con radici di <i>Capsicum</i> spp., <i>Solanum lycopersicum</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., eccetto quelle destinate all'impianto a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2007/33/CE	Dichiarazione ufficiale che le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
13.	Piante da impianto di <i>Capsicum annuum</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Musa</i> L., <i>Nicotiana</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L., eccetto le sementi	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di zone risultate indenni da <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i>, oppure b) nessun sintomo di <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi <i>et al.</i> emend. Safni <i>et al.</i> è stato osservato sulle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.
14.	Piante da impianto con radici, coltivate all'aperto, di <i>Allium porrum</i> L., <i>Asparagus officinalis</i> L., <i>Beta vulgaris</i> L., <i>Brassica</i> spp. e <i>Fragaria</i> L. e bulbi, tuberi e rizomi, coltivati all'aperto, di <i>Allium ascalonicum</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Dahlia</i> spp., <i>Gladiolus</i> Tourn. ex L., <i>Hyacinthus</i> spp., <i>Iris</i> spp., <i>Lilium</i> spp., <i>Narcissus</i> L. e <i>Tulipa</i> L., eccetto piante, bulbi, tuberi e rizomi destinati all'impianto a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, lettera a) o lettera c), della direttiva 2007/33/CE	Deve essere provato che le disposizioni del diritto dell'Unione per la lotta contro <i>Globodera pallida</i> (Stone) Behrens e <i>Globodera rostochiensis</i> (Wollenweber) Behrens sono rispettate.
15.	Piante da impianto di <i>Cucurbitaceae</i> e <i>Solanaceae</i>, eccetto le sementi, originarie di zone: a) in cui <i>Bemisia tabaci</i> Genn. o altri vettori del Tomato leaf curl New Delhi Virus non sono notoriamente presenti b) in cui <i>Bemisia tabaci</i> Genn. o altri vettori del Tomato leaf curl New Delhi Virus sono notoriamente presenti	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Tomato leaf curl New Delhi Virus, oppure b) durante l'intero ciclo vegetativo non sono stati osservati sintomi di Tomato leaf curl New Delhi Virus sulle piante. Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da Tomato leaf curl New Delhi Virus, oppure b) durante l'intero ciclo vegetativo non sono stati osservati sintomi di Tomato leaf curl New Delhi Virus sulle piante, e i) il loro sito di produzione è risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e da altri vettori del Tomato leaf curl New Delhi Virus in seguito ad ispezioni ufficiali effettuate in periodi opportuni per individuare l'organismo nocivo, oppure ii) le piante sono state sottoposte ad un trattamento efficace che garantisce l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. e di altri vettori del Tomato leaf curl New Delhi Virus.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
16.	Piante da impianto, di <i>Juglans</i> L. e <i>Pterocarya</i> Kunth, eccetto le sementi	Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto: a) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale, o dalla loro introduzione nell'Unione, in una zona indenne da <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono originarie di un luogo di produzione, comprese le sue vicinanze in un raggio di almeno 5 km, in cui non sono stati osservati né sintomi di <i>Geosmithia morbida</i> Kolarik, Freeland, Utley & Tysserat e del suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, né la presenza del vettore nel corso di ispezioni ufficiali effettuate nei due anni precedenti lo spostamento, le piante da impianto sono state ispezionate visivamente prima dello spostamento e manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione, oppure c) sono originarie di un sito di produzione in condizioni di totale isolamento fisico, e le piante da impianto sono state sottoposte a ispezione visiva prima dello spostamento e sono state manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.
17.	Piante da impianto di <i>Platanus</i> L., eccetto le sementi	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., istituita dalle autorità competenti conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione riconosciuto indenne da <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie: i) registrato e controllato dalle autorità competenti, e ii) che è stato sottoposto annualmente a ispezioni ufficiali per individuare eventuali sintomi di <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., anche nelle sue immediate vicinanze, effettuate nei periodi dell'anno più opportuni per rilevare la presenza dell'organismo nocivo in questione, e iii) un campione rappresentativo delle piante è stato sottoposto a prove per rilevare l'eventuale presenza di <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., in periodi dell'anno opportuni per individuare la presenza dell'organismo nocivo.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
18.	Piante di <i>Citrus</i> L., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi e <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Clausena</i> Burm f., <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Vepris</i> Comm., <i>Zanthoxylum</i> L., eccetto frutti e sementi	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono originarie di una zona indenne da <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono state coltivate in un luogo di produzione registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e in cui le piante sono state coltivate durante un periodo di un anno, in un sito di produzione a prova di insetto per impedire l'introduzione di <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio, e in cui, durante un periodo di almeno un anno prima dello spostamento, sono state effettuate due ispezioni ufficiali in periodi opportuni e non sono stati osservati indizi di <i>Trioza erytrae</i> Del Guercio in tale sito, e prima dello spostamento sono manipolate e confezionate in modo tale da impedire l'infestazione una volta lasciato il luogo di produzione.
19.	Piante da impianto di <i>Vitis</i> L., eccetto le sementi	Dichiarazione ufficiale che le piante da impianto: a) sono originarie di una zona notoriamente indenne da Grapevine flavescence dorée phytoplasma, oppure b) sono originarie di un sito di produzione in cui: i) nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su <i>Vitis</i> spp. è stato osservato nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo e, nel caso delle piante utilizzate per la moltiplicazione di <i>Vitis</i> spp., nel sito di produzione e nelle immediate vicinanze non è stato osservato nessun sintomo di Grapevine flavescence dorée phytoplasma su <i>Vitis</i> spp. fin dall'inizio di due cicli vegetativi completi, ii) è effettuato il monitoraggio dei vettori e sono applicati trattamenti appropriati per contrastare i vettori di Grapevine flavescence dorée phytoplasma, iii) le piante di <i>Vitis</i> L. abbandonate, provenienti dalle immediate vicinanze del sito di produzione, durante la stagione di crescita sono state monitorate per individuare sintomi di Grapevine flavescence dorée phytoplasma e, in presenza di sintomi, sono state estirpate oppure sottoposte a prove e risultate esenti da Grapevine flavescence dorée phytoplasma, oppure c) sono state sottoposte a trattamento con acqua calda conformemente alle norme internazionali.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
20.	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi	L'imballaggio deve recare un idoneo marchio d'origine
21.	Sementi di <i>Solanum tuberosum</i> L., eccetto quelle di cui alla voce 3	Dichiarazione ufficiale che: a) le sementi provengono da piante conformi, a seconda dei casi, ai requisiti di cui ai punti 4, 5, 6, 7, 8 e 9, e che le sementi: b) sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Synchytrium endobioticum</i> (Schilb.) Percival, <i>Clavibacter sepe-donicus</i> (Spieckermann e Kottho) Nouiou et al., <i>Ralstonia solanacearum</i> (Smith) Yabuuchi et al. emend. Safni et al., oppure soddisfano tutti i seguenti requisiti: i) sono state prodotte in un sito in cui, dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo, non sono stati osservati sintomi di malattie provocate dagli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui alla lettera a); ii) sono state prodotte in un sito in cui sono state intraprese tutte le seguenti azioni: — garantire la prevenzione del contatto e misure di igiene in relazione al personale e agli oggetti quali attrezzi, macchine, veicoli, imbarcazioni e materiale da imballaggio, provenienti da altri siti che producono piante solanacee, per prevenire l'infezione; — utilizzare solo acqua esente da tutti gli organismi nocivi da quarantena rilevanti per l'Unione di cui alla presente lettera.
22.	Legname di <i>Juglans</i> L. e <i>Pterocarya</i> Kunth, eccetto il legname in forma di: — piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da dette piante, — materiale da imballaggio in legno in forma di casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, tranne paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello delle spedizioni e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione, ma compreso quello che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Dichiarazione ufficiale che il legname: a) è originario di una zona notoriamente indenne da <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è stato sottoposto ad appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo del legname; questo è evidenziato dall'applicazione del marchio «HT» sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti, oppure c) è stato squadrato in modo da eliminare completamente la superficie rotonda naturale.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Prescrizioni
23.	Corteccia separata dal tronco e legname di <i>Juglans</i> L. e <i>Pterocarya</i> Kunth, in forma di piccole placche, particelle, segatura, trucioli, avanzi o cascami ottenuti completamente o in parte da tali piante.	Dichiarazione ufficiale che il legname o la corteccia separata dal tronco: a) sono originari di una zona notoriamente indenne da <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) sono stati sottoposti ad appropriato trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 56 °C per un periodo di almeno 40 minuti senza interruzioni nell'intero profilo della corteccia o del legname. Questo è evidenziato dall'applicazione del marchio «HT» sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi correnti.
24.	Legname di <i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale.	Dichiarazione ufficiale che: a) il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ceratocystis platani</i> (J. M. Walter) Engelbr. & T. C. Harr., oppure b) il legname è stato essiccato in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura, trattamento indicato dal marchio «kiln-dried» o «K.D.» o da un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legname o sull'eventuale imballaggio, conformemente agli usi commerciali correnti.
25.	Materiale da imballaggio in legno in forma di cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, spalliere di palette, paglioli, anche effettivamente utilizzati nel trasporto di oggetti di qualsiasi tipo, ad eccezione del legname grezzo di spessore uguale o inferiore a 6 mm e del legname trasformato mediante colla, calore e pressione, o una combinazione di questi fattori, e ad eccezione di paglioli che sostengono spedizioni di legname, costruiti a partire da legname dello stesso tipo e qualità di quello della spedizione e che rispettano le stesse prescrizioni fitosanitarie dell'Unione, come il legname della spedizione.	Dichiarazione ufficiale che il materiale da imballaggio in legno: a) è originario di una zona notoriamente indenne da <i>Geosmithia morbida</i> Kolarík, Freeland, Utley & Tisserat e dal suo vettore <i>Pityophthorus juglandis</i> Blackman, istituita dalle autorità competenti nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure b) è ottenuto da legname scortecciato come specificato all'allegato I della norma internazionale FAO per le misure fitosanitarie n. 15 sugli orientamenti per la regolamentazione del materiale da imballaggio in legno negli scambi internazionali, e i) è stato sottoposto ad uno dei trattamenti approvati di cui all'allegato I della stessa norma internazionale, e ii) è contrassegnato da un marchio come indicato nell'allegato II della norma internazionale, che segnala che il materiale da imballaggio in legno è stato sottoposto a un trattamento fitosanitario approvato in conformità con tale norma.

ALLEGATO IX

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti di cui è vietata l'introduzione in determinate zone protette

Le zone protette elencate nella terza colonna della tabella che segue riguardano uno dei seguenti casi:

- a) l'intero territorio dello Stato membro elencato;
- b) il territorio dello Stato membro elencato con le eccezioni indicate tra parentesi;
- c) unicamente la parte del territorio dello Stato membro specificata tra parentesi.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Zone protette
1.	Piante e polline vivo per l'impollinazione, eccetto frutta e sementi, originari di paesi terzi, esclusa la Svizzera ed esclusi quelli riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificati in via ufficiale alla Commissione, oppure in cui sono state istituite zone indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificate in via ufficiale alla Commissione, e appartenenti a una delle seguenti specie: — <i>Amelanchier</i> Med., — <i>Chaenomeles</i> Lindl., — <i>Crataegus</i> L., — <i>Cydonia</i> Mill., — <i>Eriobotrya</i> Lindl., — <i>Malus</i> Mill., — <i>Mespilus</i> L., — <i>Pyracantha</i> Roem., — <i>Pyrus</i> L. oppure — <i>Sorbus</i> L.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	a) Estonia; b) Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, le comunità autonome di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); nonché i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti di L'Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)] c) Francia (Corsica); d) Irlanda (eccetto la città di Galway); e) Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese, i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto in provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (eccetto i comuni di Cesarò in provincia di Messina, Maniace, Bronte, Adrano in provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina in provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (eccetto le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)]; f) Lettonia;

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Zone protette
			g) Lituania [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)]; h) Slovenia [escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) nonché Velika Polana, e le località di Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki del comune di Ivančna Gorica]; i) Slovacchia [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie e Zátin (contea di Trebišov)]; j) Finlandia; k) Regno Unito (isola di Man; isole anglo-normanne).
2.	Piante e polline vivo per l'impollinazione, eccetto frutta e sementi, originari di paesi terzi, eccetto quelli riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificati in via ufficiale alla Commissione, oppure in cui sono state istituite zone indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificate in via ufficiale alla Commissione, e appartenenti a una delle seguenti specie: 1) <i>Cotoneaster</i> Ehrh. o 2) <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	a) Estonia; b) Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, le comunità autonome di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); nonché i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti di L'Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)] c) Francia (Corsica); d) Irlanda (eccetto la città di Galway);

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Zone protette
			e) Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese, i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto in provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (eccetto i comuni di Cesarò in provincia di Messina, Maniace, Bronte, Adrano in provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina in provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (eccetto le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)]; f) Lettonia; g) Lituania [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)]; h) Slovenia [escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) nonché Velika Polana, e le località di Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinča vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki del comune di Ivančna Gorica]; i) Slovacchia [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie e Zátin (contea di Trebišov)]; j) Finlandia; k) Regno Unito (isola di Man; isole anglo-normanne).

ALLEGATO X

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti destinati ad essere introdotti o spostati in zone protette e delle corrispondenti prescrizioni particolari per le zone protette

Le zone protette elencate nella quarta colonna della tabella che segue riguardano uno dei seguenti casi:

- a) l'intero territorio dello Stato membro elencato;
- b) il territorio dello Stato membro elencato con le eccezioni indicate tra parentesi;
- c) unicamente la parte del territorio dello Stato membro specificata tra parentesi.

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
1.	Macchine agricole usate	ex 8432 10 00 ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 ex 8432 80 00 ex 8432 90 00 ex 8433 40 00 ex 8433 51 00 ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 ex 8436 80 10 ex 8701 20 90 ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	Le macchine: a) se portate in luoghi di produzione, dove sono coltivate barbabietole, sono state pulite e sono state liberate da terra e frammenti di piante; oppure b) provengono da una zona in cui BNYVV è notoriamente assente.	a) Irlanda b) Francia (Bretagna) c) Portogallo (Azzorre) d) Finlandia e) Regno Unito (Irlanda del Nord)
2.	Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (<i>Beta vulgaris</i> L.)	ex 2303 20 10 ex 2303 20 90 ex 2530 90 00	Dichiarazione ufficiale che la terra o i residui: a) sono stati trattati in modo da eliminare eventuali contaminazioni con BNYVV, oppure b) sono destinati ad essere trasportati ed eliminati in un impianto di smaltimento dei rifiuti ufficialmente riconosciuto, oppure c) provengono da piante di <i>Beta vulgaris</i> coltivate in una zona notoriamente indenne da BNYVV.	a) Irlanda b) Francia (Bretagna) c) Portogallo (Azzorre) d) Finlandia e) Regno Unito (Irlanda del Nord)

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
3.	Alveari - nel periodo dal 15 marzo al 30 giugno	0106 41 00 ex 4421 99 99 ex 4602 19 90 ex 4602 90 00	Dichiarazione ufficiale che gli alveari: a) sono originari di paesi terzi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031, oppure b) sono originari del cantone svizzero del Vallese, oppure c) sono originari di una zona protetta tra quelle elencate nella colonna di destra, oppure d) sono stati sottoposti ad un'adeguata misura di quarantena prima dello spostamento.	a) Estonia b) Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, le comunità autonome di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); nonché i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti di L'Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)] c) Francia (Corsica) d) Irlanda (eccetto la città di Galway); e) Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese, i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarrantasca e Villafalletto in provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (eccetto i comuni di Cesarò in provincia di Messina, Maniace, Bronte, Adrano in provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina in provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (eccetto le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)]

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
				f) Lettonia g) Lituania [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)] h) Slovenia [escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) nonché Velika Polana, e le località di Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinka vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki del comune di Ivančna Gorica] i) Slovacchia [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Ripňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätušie e Zátin (contea di Trebišov)] j) Finlandia k) Regno Unito (isola di Man; isole anglo-normanne)
4.	Piante di <i>Allium porrum</i> L., <i>Apium</i> L., <i>Beta</i> L., eccetto quelle di cui al punto 5 del presente allegato e quelle destinate all'alimentazione animale, <i>Brassica napus</i> L., <i>Brassica rapa</i> L., <i>Daucus</i> L., eccetto piante da impianto	ex 0703 90 00 ex 0704 90 90 0706 10 00 0706 90 30 ex 0706 90 90	a) La partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso, di terra, oppure b) dichiarazione ufficiale che le piante sono destinate alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV.	a) Francia (Bretagna) b) Finlandia c) Irlanda d) Portogallo (Azzorre) e) Regno Unito (Irlanda del Nord)

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
5.	Piante di <i>Beta vulgaris</i> L., destinate alla trasformazione industriale	ex 1212 91 80 ex 1214 90 10	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono trasportate in modo da evitare qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV e sono destinate ad essere consegnate ad un'industria di trasformazione dotata di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV, oppure b) sono state coltivate in una zona in cui BNYVV è notoriamente assente.	a) Irlanda b) Francia (Bretagna) c) Portogallo (Azzorre) d) Finlandia e) Regno Unito (Irlanda del Nord)
6.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., da impianto	0701 10 00	Dichiarazione ufficiale che i tuberi: a) sono stati coltivati in una zona in cui Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV) è notoriamente assente; oppure b) sono stati coltivati in un terreno o substrato colturale costituito da terra notoriamente esente da BNYVV o sottoposta a prove ufficiali con metodi adeguati e risultata esente da BNYVV; oppure c) sono stati lavati per mondarli dalla terra.	a) Francia (Bretagna) b) Finlandia c) Irlanda d) Portogallo (Azzorre) e) Regno Unito (Irlanda del Nord)
7.	Tuberi di <i>Solanum tuberosum</i> L., eccetto quelli di cui al punto 6 del presente allegato.	ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	a) La partita o il lotto non contengono più dell'1 %, in peso, di terra; oppure b) dichiarazione ufficiale che i tuberi sono destinati alla trasformazione presso aziende dotate di impianti ufficialmente approvati per lo smaltimento dei rifiuti che garantiscono l'assenza di qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV.	a) Francia (Bretagna) b) Finlandia c) Irlanda d) Portogallo (Azzorre) e) Regno Unito (Irlanda del Nord)
8.	Piante da impianto di <i>Beta vulgaris</i> L., eccetto le sementi	ex 0601 10 90 ex 0601 20 90 ex 0602 90 30 ex 0602 90 50	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) i) sono state sottoposte singolarmente a prove ufficiali e sono risultate esenti da BNYVV; oppure ii) sono state ottenute da sementi conformi alle prescrizioni di cui ai punti 33 e 34 del presente allegato e	a) Irlanda b) Francia (Bretagna) c) Portogallo (Azzorre) d) Finlandia e) Regno Unito (Irlanda del Nord)

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			— coltivate in zone in cui BNYVV è notoriamente assente, oppure — coltivate su un terreno o substrato colturale sottoposto a prove ufficiali con metodi adeguati e risultato esente da BNYVV, e — sottoposte a campionamento e risultate esenti da BNYVV in seguito all'esame del campione; e b) la detenzione del materiale di tali piante è stata notificata dalla rispettiva organizzazione o organismo di ricerca.	
9.	Piante e polline vivo per l'impollinazione di: <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., eccetto frutti e sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99 ex 0603 19 70 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1212 99 95 ex 1404 90 00	Ove opportuno, dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di paesi terzi riconosciuti indenni da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificati in via ufficiale alla Commissione; oppure b) le piante sono originarie di zone indenni dell'Unione o di paesi terzi istituite in relazione a <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie e riconosciute dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificate in via ufficiale alla Commissione; oppure	a) Estonia b) Spagna [escluse le comunità autonome di Andalucía, Aragón, Castilla la Mancha, Castilla y León, Extremadura, le comunità autonome di Madrid, Murcia, Navarra e La Rioja, la provincia di Guipuzcoa (Paesi Baschi), i distretti (comarcas) di Garrigues, Noguera, Pla d'Urgell, Segrià e Urgell nella provincia di Lleida (Comunidad autonoma de Catalunya); nonché i comuni di Alborache e Turís nella provincia di Valencia e i distretti di L'Alt Vinalopó e El Vinalopó Mitjà nella provincia di Alicante (Comunidad Valenciana)] c) Francia (Corsica) d) Irlanda (eccetto la città di Galway);

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
		c) le piante sono originarie del cantone svizzero del Vallese, oppure oppure d) le piante sono state ottenute o, nel caso siano state introdotte in una «zona cuscinetto», sono state conservate per almeno 7 mesi comprendenti il periodo dal 1° aprile al 31 ottobre dell'ultimo ciclo vegetativo completo in un campo: i) situato ad almeno 1 chilometro all'interno del confine di una «zona cuscinetto» delimitata ufficialmente di almeno 50 km², dove le piante ospiti sono sottoposte ad un regime di lotta ufficialmente approvato e controllato, stabilito al più tardi prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, inteso a minimizzare il rischio di diffusione di <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. a partire dalle piante ivi coltivate; ii) ufficialmente approvato, come la «zona cuscinetto», prima dell'inizio del ciclo vegetativo completo precedente l'ultimo ciclo vegetativo completo, per la coltura di piante nel rispetto delle prescrizioni stabilite al presente punto; iii) che, come la zona circostante avente un raggio di almeno 500 m, è risultato indenne da <i>Erwinia amylovora</i> (Burr.) Winsl. et al. dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, all'atto di ispezioni ufficiali eseguite almeno:	e) Italia [Abruzzo, Puglia, Basilicata, Calabria, Campania, Lazio, Liguria, Lombardia (escluse le province di Milano, Mantova, Sondrio e Varese, i comuni di Bovisio Masciago, Cesano Maderno, Desio, Limbiate, Nova Milanese e Varedo nella provincia di Monza Brianza), Marche, Molise, Piemonte (esclusi i comuni di Busca, Centallo, Scarnafigi, Tarantasca e Villafalletto in provincia di Cuneo), Sardegna, Sicilia (eccetto i comuni di Cesarò in provincia di Messina, Maniace, Bronte, Adrano in provincia di Catania e Centuripe, Regalbuto e Troina in provincia di Enna), Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (eccetto le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Barbona, Boara Pisani, Castelbaldo, Masi, Piacenza d'Adige, S. Urbano e Vescovana in provincia di Padova e la zona situata a sud dell'autostrada A4 nella provincia di Verona)] f) Lettonia g) Lituania [esclusi i comuni di Babtai e Kėdainiai (regione di Kaunas)] h) Slovenia [escluse le regioni di Gorenjska, Koroška, Maribor e Notranjska e i comuni di Lendava e Renče-Vogrsko (a sud dell'autostrada H4) nonché Velika Polana, e le località di Fužina, Gabrovčec, Glogovica, Gorenja vas, Gradiček, Grintovec, Ivančna Gorica, Krka, Krška vas, Male Lese, Malo Črnelo, Malo Globoko, Marinka vas, Mleščevo, Mrzlo Polje, Muljava, Podbukovje, Potok pri Muljavi, Šentvid pri Stični, Škrjanče, Trebnja Gorica, Velike Lese, Veliko Črnelo, Veliko Globoko, Vir pri Stični, Vrhpolje pri Šentvidu, Zagradec e Znojile pri Krki del comune di Ivančna Gorica]

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			— due volte nel campo, al momento più opportuno, ossia una volta nel periodo da giugno ad agosto ed una volta nel periodo da agosto a novembre; e — una volta nella suddetta zona circostante, al momento più opportuno, ossia da agosto a novembre, e	i) Slovacchia [esclusa la contea di Dunajská Streda, Hronovce e Hronské Kľačany (contea di Levice), Dvory nad Žitavou (contea di Nové Zámky), Málinec (contea di Poltár), Hrhov (contea di Rožňava), Veľké Rípiňany (contea di Topoľčany), Kazimír, Luhyňa, Malý Horeš, Svätuše e Zátin (contea di Trebišov)] j) Finlandia k) Regno Unito (isola di Man; isole anglo-normanne)
10.	Piante di <i>Vitis</i> L., eccetto i frutti e le sementi	0602 10 10 0602 20 10 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state sottoposte ad un trattamento appropriato per garantire l'assenza di <i>Viteus vitifoliae</i> (Fitch) (e certificato dalla rispettiva organizzazione nazionale per la protezione delle piante e notificato in via ufficiale alla Commissione).	a) Cipro
11.	Piante da impianto di <i>Prunus</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> non è notoriamente presente, - oppure b) sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i>, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, - oppure	Regno Unito

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			c) provengono in linea diretta da piante madri che non hanno mostrato alcun sintomo di <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> durante l'ultimo ciclo vegetativo completo, e nel corso dell'ultimo ciclo vegetativo completo non è stato osservato alcun sintomo di <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> sulle piante nel luogo di produzione, oppure d) per le piante di <i>Prunus lauro-cerasus</i> L. e <i>Prunus lusitanica</i> L. per le quali dev'essere dimostrato dall'imballaggio o in qualsiasi altro modo che sono destinate alla vendita a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che non è stato osservato alcun sintomo di <i>Xanthomonas arboricola</i> pv. <i>pruni</i> (Smith) Vauterin <i>et al.</i> sulle piante nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo periodo vegetativo completo.	
12.	Talee non radicate da impianto di <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd.	ex 0602 10 90	Dichiarazione ufficiale che: a) le talee non radicate sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), oppure b) nessun indizio della presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, né sulle talee né sulle piante da cui le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno ogni tre settimane durante l'intero periodo di produzione di tali piante nel luogo di produzione, oppure	a) Irlanda b) Svezia c) Regno Unito

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			c) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che le talee e le piante da cui le talee sono state ottenute e detenute o prodotte nel luogo di produzione sono state sottoposte a un trattamento appropriato atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento.	
13.	Piante da impianto di <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd., eccetto quanto segue: — sementi, — talee non radicate da impianto di <i>Euphorbia pulcherrima</i> Willd.	ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), oppure b) nessun indizio della presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, nemmeno sulle piante, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione, oppure	a) Irlanda b) Svezia c) Regno Unito

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			c) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che le piante detenute o prodotte nel luogo di produzione sono state sottoposte a un trattamento appropriato atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento, e d) è dimostrato che le piante sono state prodotte da talee: i) originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), oppure ii) che sono state coltivate in un luogo di produzione in cui non è stato osservato alcun indizio di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), nemmeno sulle piante, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta ogni tre settimane durante l'intero periodo di produzione di tali piante, oppure	

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			iii) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che sono state coltivate su piante detenute o prodotte nel luogo di produzione, piante che sono state sottoposte a un trattamento appropriato atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento, oppure e) per le piante per le quali deve essere dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore (o della brattea), o in qualsiasi altro modo, che sono destinate alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che tali piante sono state sottoposte ad ispezione ufficiale risultando esenti da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) prima del loro spostamento.	

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
14.	Piante da impianto di <i>Begonia</i> L., eccetto sementi, tuberi e cormi, e piante da impianto di <i>Ajuga</i> L., <i>Crossandra</i> Salisb., <i>Dipladenia</i> A.DC., <i>Ficus</i> L., <i>Hibiscus</i> L., <i>Mandevilla</i> Lindl. e <i>Nerium oleander</i> L., eccetto sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 91 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono originarie di una zona notoriamente indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), oppure b) nessun indizio della presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) è stato osservato nel luogo di produzione, nemmeno sulle piante, nel corso di ispezioni ufficiali effettuate almeno una volta ogni tre settimane nelle nove settimane precedenti la commercializzazione, oppure c) qualora sia stata osservata la presenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) nel luogo di produzione, che le piante detenute o prodotte nel luogo di produzione sono state sottoposte a un trattamento appropriato atto a garantire l'assenza di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee); successivamente il luogo di produzione deve essere risultato indenne da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) in seguito all'attuazione di procedure adeguate per l'eradicazione di <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee), sia nel corso di ispezioni ufficiali effettuate ogni settimana nelle tre settimane precedenti lo spostamento dal luogo di produzione, sia nell'ambito dei controlli effettuati durante lo stesso periodo. L'ultima delle suddette ispezioni settimanali deve essere effettuata immediatamente prima del suddetto spostamento, oppure	a) Irlanda b) Svezia c) Regno Unito

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			d) per le piante per le quali deve essere dimostrato dall'imballaggio o dallo sviluppo del fiore, o in qualsiasi altro modo, che sono destinate alla vendita diretta a consumatori finali non interessati alla produzione professionale di piante, che tali piante sono state sottoposte ad ispezione ufficiale risultando esenti da <i>Bemisia tabaci</i> Genn. (popolazioni europee) immediatamente prima del loro spostamento.	
15.	Piante da impianto di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Pinus</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L., <i>Pseudotsuga</i> Carr., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in vivai e che il luogo di produzione è indenne da <i>Gremmeniella abietina</i> (Lag.) Morelet.	a) Irlanda
16.	Piante da impianto di <i>Cedrus</i> Trew, <i>Pinus</i> L., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller non è notoriamente presente, oppure b) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) le piante sono state prodotte in vivai che sono risultati indenni, comprese le loro vicinanze, da <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller in base a ispezioni e indagini ufficiali effettuate in periodi opportuni, oppure	a) Regno Unito

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			d) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller e sono state sottoposte a ispezioni in periodi opportuni, risultando esenti da <i>Thaumetopoea pityocampa</i> Denis & Schiffermüller.	
17.	Piante da impianto di <i>Larix</i> Mill., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in vivaie e che il luogo di produzione è indenne da <i>Cephalcia lariciphila</i> (Klug.).	a) Irlanda b) Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey)
18.	Piante da impianto di <i>Picea</i> A. Dietr., eccetto le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state prodotte in vivaie e che il luogo di produzione è indenne da <i>Gilpinia hercyniae</i> (Hartig).	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey)
19.	Piante di <i>Eucalyptus</i> l'Hérit., eccetto frutti e sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0609 90 91 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1404 90 00	Dichiarazione ufficiale che le piante: a) sono prive di terra e sono state sottoposte a trattamento contro <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.; oppure b) sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Gonipterus scutellatus</i> Gyll.	a) Grecia b) Portogallo (Azzorre)

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
20.	Piante da impianto di <i>Castanea</i> Mill.	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0802 41 00 ex 0802 42 00 ex 1209 99 10 ex 1209 99 99	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale: a) in luoghi di produzione di paesi in cui <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è notoriamente assente; oppure b) in una zona indenne da <i>Chryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.	a) Repubblica ceca b) Irlanda c) Svezia d) Regno Unito
21.	Piante da impianto di <i>Quercus</i> L., eccetto le semi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è notoriamente assente; oppure b) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr, istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie; oppure c) nessun sintomo di <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill) Barr è stato osservato nel luogo di produzione o nelle immediate vicinanze dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo.	a) Repubblica ceca b) Irlanda c) Svezia d) Regno Unito

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
22.	Piante da impianto di <i>Quercus</i> L., eccetto <i>Quercus suber</i> L., con una circonferenza di almeno 8 cm misurata a un'altezza di 1,2 m dal colletto della radice, eccetto frutti e sementi	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che: a) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui <i>Thaumetopoea processionea</i> L. non è notoriamente presente, oppure b) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Thaumetopoea processionea</i> L., istituita dall'organizzazione fitosanitaria nazionale conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Thaumetopoea processionea</i> L. e sono state sottoposte a ispezioni in periodi opportuni, risultando esenti da <i>Thaumetopoea processionea</i> L.	a) Irlanda b) Regno Unito (escluse le unità amministrative locali di Barking and Dagenham; Barnet; Basildon; Basingstoke and Deane; Bexley; Bracknell Forest; Brent; Brentwood; Bromley; Broxbourne; Camden; Castle Point; Chelmsford; Chiltern; City of London; City of Westminster; Crawley; Croydon; Dacorum; Dartford; Ealing; East Hertfordshire; Elmbridge District; Enfield; Epping Forest; Epsom and Ewell District; Gravesham; Greenwich; Guildford; Hackney; Hammersmith & Fulham; Haringey; Harlow; Harrow; Hart; Havering; Hertsmere; Hillingdon; Horsham; Hounslow; Islington; Kensington & Chelsea; Kingston upon Thames; Lambeth; Lewisham; Littleford; Medway; Merton; Mid Sussex; Mole Valley; Newham; North Hertfordshire; Reading; Redbridge; Reigate and Banstead; Richmond upon Thames; Runnymede District; Rushmoor; Sevenoaks; Slough; South Bedfordshire; South Bucks; South Oxfordshire; Southwark; Spelthorne District; St Albans; Sutton; Surrey Heath; Tandridge; Three Rivers; Thurrock; Tonbridge and Malling; Tower Hamlets; Waltham Forest; Wandsworth; Watford; Waverley; Welwyn Hatfield; West Berkshire; Windsor and Maidenhead; Woking; Wokingham e Wycombe)
23.	Piante di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, eccetto frutti e sementi	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey)
24.	Piante di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, eccetto frutti e sementi	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
25.	Piante di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, eccetto frutti e sementi	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips typographus</i> Heer.	a) Irlanda b) Regno Unito
26.	Piante di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, eccetto frutti e sementi	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito
27.	Piante di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr., <i>Pinus</i> L. e <i>Pseudotsuga</i> Carr., di altezza superiore a 3 m, eccetto frutti e sementi	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips cembrae</i> Heer.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man)
28.	Piante di <i>Abies</i> Mill., <i>Larix</i> Mill., <i>Picea</i> A. Dietr. e <i>Pinus</i> L., di altezza superiore a 3 m, eccetto frutti e sementi	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 50 0604 20 20	Dichiarazione ufficiale che il luogo di produzione è indenne da <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	a) Irlanda b) Cipro c) Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man)
29.	Piante di <i>Castanea</i> Mill., eccetto le piante in coltura tessutale, i frutti e le sementi	ex 0602 10 90 ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 45 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 70 ex 0602 90 99 ex 0604 20 90 ex 1211 90 86 ex 1404 90 00	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate per tutto il loro ciclo vitale: a) in luoghi di produzione di paesi in cui <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu è notoriamente assente, oppure b) in una zona indenne da <i>Dryocosmus kuriphilus</i> Yasumatsu, istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie.	a) Irlanda b) Regno Unito

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
30.	Piante da impianto di <i>Palmae</i> , aventi un fusto dal diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti generi: <i>Brahea</i> Mart., <i>Butia</i> Becc., <i>Chamaerops</i> L., <i>Jubaea</i> Kunth, <i>Livistona</i> R. Br., <i>Phoenix</i> L., <i>Sabal</i> Adans., <i>Syagrus</i> Mart., <i>Trachycarpus</i> H. Wendl., <i>Trithrinax</i> Mart., <i>Washingtonia</i> Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate: a) per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) è notoriamente assente; oppure b) per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o dello spostamento, in un luogo di produzione: i) registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante del paese di origine, e ii) in cui le piante erano collocate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister), e iii) in cui non è stato osservato alcun indizio di <i>Paysandisia archon</i> (Burmeister) nel corso di tre ispezioni ufficiali effettuate durante l'anno in periodi opportuni, anche immediatamente prima dello spostamento dal luogo di produzione.	a) Irlanda b) Malta c) Regno Unito

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
31.	Piante da impianto di <i>Palmae</i>, aventi un fusto dal diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: <i>Areca catechu</i> L., <i>Arenga pinnata</i> (Wurmb) Merr., <i>Bismarckia</i> Hildebr. & H. Wendl., <i>Borassus flabellifer</i> L., <i>Brahea armata</i> S. Watson, <i>Brahea edulis</i> H. Wendl., <i>Butia capitata</i> (Mart.) Becc., <i>Calamus merrillii</i> Becc., <i>Caryota cumingii</i> Lodd. ex Mart., <i>Caryota maxima</i> Blume, <i>Chamaerops humilis</i> L., <i>Cocos nucifera</i> L., <i>Copernicia</i> Mart., <i>Corypha utan</i> Lam., <i>Elaeis guineensis</i> Jacq., <i>Howea forsteriana</i> Becc., <i>Jubaea chilensis</i> (Molina) Baill., <i>Livistona australis</i> C. Martius, <i>Livistona decora</i> (W. Bull) Dowe, <i>Livistona rotundifolia</i> (Lam.) Mart., <i>Metroxylon sagu</i> Rottb., <i>Phoenix canariensis</i> Chabaud, <i>Phoenix dactylifera</i> L., <i>Phoenix reclinata</i> Jacq., <i>Phoenix roebelenii</i> O'Brien, <i>Phoenix sylvestris</i> (L.) Roxb., <i>Phoenix theophrasti</i> Greuter, <i>Pritchardia</i> Seem. & H. Wendl., <i>Ravenea rivularis</i> Jum. & H. Perrier, <i>Roystonea regia</i> (Kunth) O. F. Cook, <i>Sabal palmetto</i> (Walter) Lodd. ex Schult. & Schult.f., <i>Syagrus romanzoffiana</i> (Cham.) Glassman, <i>Trachycarpus fortunei</i> (Hook.) H. Wendl. e <i>Washingtonia</i> Raf.	ex 0602 20 20 ex 0602 20 80 ex 0602 90 41 ex 0602 90 46 ex 0602 90 47 ex 0602 90 48 ex 0602 90 50 ex 0602 90 99	Dichiarazione ufficiale che le piante sono state coltivate: a) per tutto il loro ciclo vitale in luoghi di produzione di paesi in cui <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) è notoriamente assente oppure b) per tutto il loro ciclo vitale in una zona indenne da <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), istituita dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante conformemente alle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie, oppure c) per un periodo di almeno due anni prima dell'esportazione o dello spostamento, in un luogo di produzione: i) registrato e controllato dall'organizzazione nazionale per la protezione delle piante nel paese di origine, e ii) in cui le piante erano collocate in un sito soggetto a protezione fisica totale volta a impedire l'introduzione di <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier), e iii) in cui non è stato osservato alcun indizio di <i>Rhynchophorus ferrugineus</i> (Olivier) nel corso di tre ispezioni ufficiali effettuate ogni anno in periodi opportuni per individuare la presenza dell'organismo nocivo, anche immediatamente prima dello spostamento dal luogo di produzione.	a) Irlanda b) Portogallo (Azzorre) c) Regno Unito

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
32.	Sementi di <i>Gossypium</i> spp.	1207 21 00	Dichiarazione ufficiale che: a) la lanugine delle sementi è stata rimossa con acido, e b) nessun sintomo di <i>Colletotrichum gossypii</i> Southw è stato osservato nel luogo di produzione dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo completo, e un campione rappresentativo è stato analizzato ed è risultato esente da <i>Colletotrichum gossypii</i> Southw.	a) Grecia
33.	Sementi di barbabietole da zucchero e da foraggio della specie <i>Beta vulgaris</i> L.	1209 10 00 1209 29 60 ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Ferme restando le disposizioni della direttiva 2002/54/CE, se del caso, dichiarazione ufficiale che: a) le sementi delle categorie «sementi di base» e «sementi certificate» soddisfano le condizioni di cui all'allegato I, parte B, punto 3), della direttiva 2002/54/CE; oppure b) nel caso delle «sementi non definitivamente certificate», le sementi soddisfano le condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/54/CE, e sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui all'allegato I, parte B di tale direttiva e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di smaltimento controllato dei rifiuti, per impedire la diffusione di BNYVV; oppure c) le sementi sono state ottenute da piante coltivate in una zona notoriamente indenne da BNYVV.	a) Irlanda b) Francia (Bretagna) c) Portogallo (Azzorre) d) Finlandia e) Regno Unito (Irlanda del Nord)
34.	Sementi di ortaggi della specie <i>Beta vulgaris</i> L.	ex 1209 29 80 1209 91 30 ex 1209 91 80	Ferme restando le disposizioni della direttiva 2002/55/CE, se del caso, dichiarazione ufficiale che: a) le sementi lavorate non contengono più dello 0,5 %, in peso, di materia inerte (nel caso di sementi confettate, tale norma deve essere soddisfatta prima della confettatura); oppure	a) Irlanda b) Francia (Bretagna) c) Portogallo (Azzorre) d) Finlandia e) Regno Unito (Irlanda del Nord)

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
			b) nel caso delle sementi non lavorate, le sementi sono ufficialmente imballate in modo da escludere qualsiasi rischio di diffusione di BNYVV, sono destinate ad una lavorazione che soddisfa le condizioni di cui alla lettera a) e consegnate ad un'azienda di lavorazione che dispone di un impianto ufficialmente riconosciuto di smaltimento controllato dei rifiuti, per impedire la diffusione di BNYVV; oppure c) le sementi sono state ottenute da piante coltivate in una zona notoriamente indenne da BNYVV.	
35.	Sementi di <i>Gossypium</i> spp.	1207 21 00	Dichiarazione ufficiale che la lanugine delle sementi è stata rimossa con acido.	a) Grecia b) Spagna (Andalusia, Catalogna, Estremadura, Murcia, Valencia)
36.	Sementi di <i>Mangifera</i> spp.	ex 1209 99 99	Dichiarazione ufficiale che le sementi sono originarie di zone notoriamente indenni da <i>Sternonchus mangiferae</i> Fabricius.	a) Spagna (Granada e Malaga) b) Portogallo (Alentejo, Algarve e Madera)
37.	Frutti di <i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi originari di Bulgaria, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Portogallo e Slovenia	ex 0805 10 22 ex 0805 10 24 ex 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00	a) I frutti sono privi di foglie e peduncoli; oppure b) nel caso di frutti con foglie o peduncoli, i frutti sono imballati in contenitori chiusi che sono stati ufficialmente sigillati e sono rimasti sigillati durante il trasporto attraverso una zona protetta, riconosciuta per tali frutti, e recano un marchio distintivo da riprodurre sul passaporto.	a) Malta
38.	Frutti di <i>Vitis</i> L.	0806 10 10 0806 10 90	I frutti sono privi di foglie.	a) Cipro

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
39.	Legname di conifere (<i>Pinales</i>)	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey)
40.	Legname di conifere (<i>Pinales</i>)	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips duplicatus</i> Sahlbergh; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
41.	Legname di conifere (<i>Pinales</i>)	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips typographus</i> Heer; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Irlanda b) Regno Unito
42.	Legname di conifere (<i>Pinales</i>)	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips amitinus</i> Eichhof; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
43.	Legname di conifere (<i>Pinnales</i>)	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips cembrae</i> Heer; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man)
44.	Legname di conifere (<i>Pinnales</i>)	4401 11 00 4401 21 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 11 00 ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 ex 4404 10 00 4406 11 00 4406 91 00 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Ips sexdentatus</i> Börner; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi commerciali correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, al momento in cui l'operazione è compiuta, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Cipro b) Irlanda c) Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man)

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
45.	Legname di <i>Castanea</i> Mill.	ex 4401 12 00 ex 4401 22 00 ex 4401 40 10 ex 4401 40 90 ex 4403 12 00 ex 4403 99 00 ex 4404 20 00 ex 4406 12 00 ex 4406 92 00 ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 ex 4416 00 00 ex 9406 10 00	a) Il legname è scortecciato; oppure b) dichiarazione ufficiale che il legname è originario di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.; oppure c) il marchio «Kiln-Dried», «K.D.» o un altro marchio internazionalmente riconosciuto, apposto sul legno o sul suo imballaggio conformemente agli usi correnti costituisce prova che il legname è stato sottoposto ad essiccazione in forno sino alla riduzione del suo tenore di umidità a meno del 20 %, espresso in percentuale di materia secca, secondo un adeguato schema tempo/temperatura.	a) Repubblica ceca b) Irlanda c) Svezia d) Regno Unito
46.	Corteccia di conifere (<i>Pinales</i>) separata dal tronco	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Dichiarazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Dendroctonus micans</i> Kugelan.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito (Irlanda del Nord, isola di Man e Jersey)
47.	Corteccia di conifere (<i>Pinales</i>) separata dal tronco	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Dichiarazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips amitinus</i> Eichhof.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito
48.	Corteccia di conifere (<i>Pinales</i>) separata dal tronco	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Dichiarazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scolitidi; oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips cembrae</i> Heer.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man)

	Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC	Prescrizioni particolari per le zone protette	Zone protette
49.	Corteccia di conifere (<i>Pinales</i>) separata dal tronco	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Dichiarazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scoliti-di; oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips duplicatus</i> Sahlberg.	a) Grecia b) Irlanda c) Regno Unito
50.	Corteccia di conifere (<i>Pinales</i>) separata dal tronco	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Dichiarazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scoliti-di; oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips sexdentatus</i> Börner.	a) Cipro b) Irlanda c) Regno Unito (Irlanda del Nord e isola di Man)
51.	Corteccia di conifere (<i>Pinales</i>) separata dal tronco	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Dichiarazione ufficiale che la partita: a) è stata sottoposta a fumigazione o ad altro trattamento appropriato contro gli scoliti-di; oppure b) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Ips typographus</i> Heer.	a) Irlanda b) Regno Unito
52.	Corteccia di <i>Castanea</i> Mill. separata dal tronco	ex 1404 90 00 ex 4401 40 90	Dichiarazione ufficiale che la corteccia separata dal tronco: a) è originaria di zone notoriamente indenni da <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr.; oppure b) è stata sottoposta ad un'appropriata fumigazione o ad altri trattamenti appropriati contro <i>Cryphonectria parasitica</i> (Murrill.) Barr. conformemente a una specifica approvata secondo la procedura di cui all'articolo 107 del regolamento (UE) 2016/2031. Se effettuata, la fumigazione è indicata nel certificato fitosanitario di cui all'articolo 71 del regolamento (UE) 2016/2031 menzionando il principio attivo, la temperatura minima della corteccia, il tasso (g/m ³) e il tempo di esposizione (h).	a) Repubblica ceca b) Irlanda c) Svezia d) Regno Unito

ALLEGATO XI

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nel territorio dell'Unione, e di quelli per cui al medesimo fine tali certificati non sono richiesti

PARTE A

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali a norma dell'articolo 72, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031 sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nel territorio dell'Unione

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
1. Varie		
Macchine e veicoli che sono stati utilizzati per fini agricoli o forestali	Macchine per l'agricoltura, l'orticoltura o la silvicoltura, per la preparazione o la coltivazione del terreno, già utilizzate; rulli per tappeti erbosi o campi sportivi - già utilizzati: – Aratri: ex 8432 10 00 – Erpici, scarificatori, coltivatori, estirpatori, sarchiatrici e zappatrici: ex 8432 21 00 ex 8432 29 10 ex 8432 29 30 ex 8432 29 50 ex 8432 29 90 – Seminatrici, piantatrici e trapiantatrici: ex 8432 31 00 ex 8432 39 11 ex 8432 39 19 ex 8432 39 90 – Spanditori di letame e distributori di concimi: ex 8432 41 00 ex 8432 42 00 – Altre macchine: ex 8432 80 00 – parti: ex 8432 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Macchine, apparecchi e congegni per la raccolta o la trebbiatura dei prodotti agricoli, comprese le presse da paglia o da foraggio; tosatrici da prato e falciatrici; macchine per pulire o per selezionare uova, frutta ed altri prodotti agricoli, diverse dalle macchine ed apparecchi della voce 8437 - già utilizzate: – Presse da paglia o da foraggio, comprese le presse raccogliatrici: ex 8433 40 00 – – Mietitrici-trebbiatrici: ex 8433 51 00 – – Macchine per la raccolta di radici o tuberi: ex 8433 53 10 ex 8433 53 30 ex 8433 53 90 Altre macchine ed apparecchi per l'agricoltura, l'orticoltura, la silvicoltura, l'avicoltura o l'apicoltura, compresi gli apparecchi per la germinazione con dispositivi meccanici o termici; incubatrici e allevatrici per l'avicoltura - già utilizzati: – – Macchine per la silvicoltura: ex 8436 80 10 Trattori (diversi dai trattori della voce 8709) - già utilizzati: – Trattori stradali per semirimorchi: ex 8701 20 90 – Diversi dai motocoltivatori, dai trattori stradali o dai trattori a cingoli: – – – Trattori agricoli e trattori forestali, a ruote: ex 8701 91 10 ex 8701 92 10 ex 8701 93 10 ex 8701 94 10 ex 8701 95 10	
Substrato colturale, aderente o associato alle piante, destinato a mantenere la vitalità delle piante	N.D. (¹).	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Semi dei generi <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. e <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Frumento e frumento segalato, eccetto le sementi da semina: 1001 19 00 1001 99 00 Segala, eccetto le sementi da semina: 1002 90 00 Triticale, eccetto le sementi da semina: ex 1008 60 00	Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti e Sudafrica

2. Categorie generali

Piante da impianto, eccetto le sementi	Bulbi, tuberi, radici tuberose, cormi, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212: 0601 10 10 0601 10 20 0601 10 30 0601 10 40 0601 10 90 0601 20 10 0601 20 30 0601 20 90 Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; eccetto il bianco di funghi (micelio): 0602 10 90 0602 20 20 0602 20 80 0602 30 00 0602 40 00 0602 90 20 0602 90 30 0602 90 41 0602 90 45 0602 90 46 0602 90 47 0602 90 48 0602 90 50 0602 90 70 0602 90 91 0602 90 99	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
--	---	----------------------------------

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi, da impianto: ex 0703 10 11 ex 0703 10 90 ex 0703 20 00 Cavoli, cavolfiori, cavoli rapa, cavoli ricci e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi, piantati in un substrato colturale: ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche, piantate in un substrato colturale: ex 0705 11 00 ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 Sedani, eccetto i sedani-rapa, piantati in un substrato colturale: ex 0709 40 00 Insalate, eccetto lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), piantate in un substrato colturale: ex 0709 99 10 Altri ortaggi, piantati in un substrato colturale: ex 0709 99 90 Zenzero, zafferano, curcuma e altre spezie, da impianto o piantate in un substrato colturale: ex 0910 11 00 ex 0910 20 10 ex 0910 30 00 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33	
Ortaggi a radice e tubercoli	Carote, navoni, barbabietole da insalata, salsedra o barba di becco, sedani-rapa, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati:	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	0706 10 00 0706 90 10 0706 90 30 0706 90 90 Altri ortaggi a radice e tubercoli, freschi o refrigerati: ex 0709 99 90 Radici di manioca, d'arrow-root o di salep, topinambur, patate dolci e altre simili radici e tuberi ad alto tenore di fecola o di inulina, freschi, refrigerati, non congelati né essiccati, non tagliati in pezzi né agglomerati in forma di pellet: ex 0714 10 00 ex 0714 20 10 ex 0714 20 90 ex 0714 30 00 ex 0714 40 00 ex 0714 50 00 ex 0714 90 20 ex 0714 90 90 Zenzero, zafferano, curcuma e altre spezie in forma di parti di piante a radice o tubercoli, freschi o refrigerati, non essiccati: ex 0910 11 00 ex 0910 30 00 ex 0910 99 91 Barbabietole da zucchero, non polverizzate, fresche e refrigerate: ex 1212 91 80 Radici di cicoria, fresche e refrigerate: ex 1212 94 00 Altri ortaggi a radice e tubercoli, freschi e refrigerati: ex 1212 99 95	

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, simili prodotti da foraggio, non in forma di pellet, freschi o refrigerati, non essiccati: ex 1214 90 10 ex 1214 90 90	
Piante di <i>Cryptocoryne</i> sp. <i>Hygrophila</i> sp. e <i>Vallisneria</i> sp.	Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; eccetto il bianco di funghi (micelio): ex 0602 10 90 ex 0602 90 50 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di pomodori o di melanzane, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0604 20 90	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

3. Parti di piante, eccetto i frutti e le sementi, di:

<i>Solanum lycopersicum</i> L. e <i>Solanum melongena</i> L.	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di pomodori o di melanzane, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali di piante di pomodori o di melanzane, non nominati né compresi altrove, freschi: ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
<i>Zea mays</i> L.	Altri ortaggi, freschi o refrigerati: – – – Granturco dolce: ex 0709 99 60 Mais (granturco), altro: 1005 90 00 Prodotti vegetali di mais (<i>Zea mays</i>), non nominati né compresi altrove, freschi: ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
<i>Convolvulus</i> L., <i>Ipomoea</i> L., <i>Micromeria</i> Benth e <i>Solanaceae</i> Juss.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0603 19 70	Americhe, Australia, Nuova Zelanda

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi: ex 1404 90 00	
Ortaggi a foglia di <i>Apium graveolens</i> L., <i>Eryngium</i> L., <i>Limnophila</i> L. e <i>Ocimum</i> L.	Altri ortaggi, freschi o refrigerati: 0709 40 00 ex 0709 99 10 ex 0709 99 90 Piante e parti di piante (compresi sementi e frutti), delle specie utilizzate principalmente in profumeria o nella preparazione di farmaci, insetticidi, fungicidi o simili, fresche, non tagliate, né frantumate né polverizzate: ex 1211 90 86 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi: ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
Foglie di <i>Manihot esculenta</i> Crantz	Foglie di cassava (<i>Manihot esculenta</i>), fresche o refrigerate: ex 0709 99 90 Prodotti vegetali di cassava (<i>Manihot esculenta</i>), non nominati né compresi altrove, freschi: ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
Conifere (<i>Pinales</i>)	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di conifere (<i>Pinales</i>), senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0604 20 20 ex 0604 20 40	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
<i>Castanea</i> Mill., <i>Dendranthema</i> (DC.) Des Moul., <i>Dianthus</i> L., <i>Gypsophila</i> L., <i>Pelargonium</i> l'Herit. ex Ait, <i>Phoenix</i> spp., <i>Populus</i> L., <i>Quercus</i> L., <i>Solidago</i> L.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: 0603 12 00 0603 14 00 ex 0603 19 70	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi: ex 1404 90 00	
<i>Acer saccharum</i> Marsh	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di acero da zucchero (<i>Acer saccharum</i>), senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali di piante di acero da zucchero (<i>Acer saccharum</i>), non nominati né compresi altrove, freschi: ex 1404 90 00	Canada e Stati Uniti
<i>Prunus</i> L.	Fiori e boccioli di fiori di <i>Prunus</i> spp., recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0603 19 70 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di <i>Prunus</i> spp., senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali di piante di <i>Prunus</i> spp., non nominati né compresi altrove, freschi: ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusi Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina
<i>Betula</i> L.	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di betulla (<i>Betula</i> spp.), senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali di piante di betulla (<i>Betula</i> spp.), non nominati né compresi altrove, freschi: ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
<i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth e <i>Ulmus davidiana</i> Planch.	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi: ex 1404 90 00	Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti e Taiwan
<i>Amyris</i> P. Browne, <i>Casimiroa</i> La Llave, <i>Citropsis</i> Swingle & Kellerman, <i>Eremocitrus</i> Swingle, <i>Esenbeckia</i> Kunth., <i>Glycosmis</i> Corrêa, <i>Merrillia</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Tetradium</i> Lour., <i>Toddalia</i> Juss. e <i>Zanthoxylum</i> L.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0603 19 70 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi: ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Acer pseudoplatanus</i> L., <i>Adiantum aleuticum</i> (Rupr.) Paris, <i>Adiantum jordanii</i> C. Muell., <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Aesculus hippocastanum</i> L., <i>Arbutus menziesii</i> Pursh., <i>Arbutus unedo</i> L., <i>Arctostaphylos</i> spp. Adans., <i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull, <i>Camellia</i> spp. L., <i>Castanea sativa</i> Mill., <i>Fagus sylvatica</i> L., <i>Frangula californica</i> (Eschsch.) Gray, <i>Frangula purshiana</i> (DC.) Cooper, <i>Fraxinus excelsior</i> L., <i>Griselinia littoralis</i> (Raoul), <i>Hamamelis virginiana</i> L., <i>Heteromeles arbutifolia</i> (Lindley) M. Roemer, <i>Kalmia latifolia</i> L., <i>Laurus nobilis</i> L., <i>Leucothoe</i> spp. D. Don, <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd., <i>Lonicera hispidula</i> (Lindl.) Dougl. ex Torr. & Gray, <i>Magnolia</i> spp. L., <i>Michelia doltsopa</i> Buch.-Ham. ex DC, <i>Nothofagus obliqua</i> (Mirbel) Blume, <i>Osmanthus heterophyllus</i> (G. Don) P. S. Green, <i>Parrotia persica</i> (DC) C.A. Meyer, <i>Photinia x fraseri</i> Dress, <i>Pieris</i> spp. D. Don, <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco, <i>Quercus</i> spp. L., <i>Rhododendron</i> spp. L., eccetto <i>Rhododendron simsii</i> Planch., <i>Rosa gymnocarpa</i> Nutt., <i>Salix caprea</i> L., <i>Sequoia sempervirens</i> (Lamb. ex D. Don) Endl., <i>Syringa vulgaris</i> L., <i>Taxus</i> spp. L., <i>Trientalis latifolia</i> (Hook.), <i>Umbellularia californica</i> (Hook. & Arn.) Nutt., <i>Vaccinium ovatum</i> Pursh e <i>Viburnum</i> spp. L.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0603 19 70 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0604 20 90 Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio), fresche: ex 1401 90 00 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi: ex 1404 90 00	Stati Uniti

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
4. Parti di piante, esclusi i frutti ma incluse le sementi, di:		
<i>Aegle</i> Corrêa, <i>Aeglopsis</i> Swingle, <i>Afraegle</i> Engl., <i>Atalantia</i> Corrêa, <i>Balsamocitrus</i> Stapf, <i>Burkillanthus</i> Swingle, <i>Calodendrum</i> Thunb., <i>Choisya</i> Kunth, <i>Clausena</i> Burm. f., <i>Limonia</i> L., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Murraya</i> J. Koenig ex L., <i>Pamburus</i> Swingle, <i>Severinia</i> Ten., <i>Swinglea</i> Merr., <i>Triphasia</i> Lour e <i>Vepris</i> Comm.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0603 19 70 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0604 20 90 Altri ortaggi, freschi o refrigerati: ex 0709 99 90 Sementi, frutti e spore da semina: – Sementi di piante erbacee coltivate principalmente per i loro fiori ex 1209 30 00 – – Sementi di ortaggi: ex 1209 91 80 – – Altre: ex 1209 99 91 ex 1209 99 99 Piante e parti di piante (compresi sementi e frutti), delle specie utilizzate principalmente in profumeria o nella preparazione di farmaci, insetticidi, fungicidi o simili, fresche, non tagliate, frantumate o polverizzate: ex 1211 90 86 Materie vegetali delle specie usate principalmente in lavori di intreccio, da panierai o da stuoiaio (per esempio: bambù, canne d'India, canne, giunchi, vimini, rafia, paglia di cereali pulita, imbianchita o tinta, cortecce di tiglio), fresche: ex 1401 90 00 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi: ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
5. Frutti di:		
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle, <i>Poncirus</i> Raf., <i>Microcitrus</i> Swingle, <i>Naringi</i> Adans., <i>Swinglea</i> Merr. e relativi ibridi, <i>Momordica</i> L., e <i>Solanaceae</i> Juss.	Pomodori, freschi o refrigerati: 0702 00 00 Altri ortaggi, di <i>Solanaceae</i>, freschi o refrigerati: 0709 30 00 0709 60 10 0709 60 91 0709 60 95 0709 60 99 ex 0709 99 90 Agrumi, freschi o refrigerati: 0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28 ex 0805 10 80 ex 0805 21 10 ex 0805 21 90 ex 0805 22 00 ex 0805 29 00 ex 0805 40 00 ex 0805 50 10 ex 0805 50 90 ex 0805 90 00 Altri frutti, freschi o refrigerati: ex 0810 90 75	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
<i>Actinidia</i> Lindl., <i>Annona</i> L., <i>Carica papaya</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Diospyros</i> L., <i>Fragaria</i> L., <i>Malus</i> L., <i>Mangifera</i> L., <i>Passiflora</i> L., <i>Persea americana</i> Mill., <i>Prunus</i> L., <i>Psidium</i> L., <i>Pyrus</i> L., <i>Ribes</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Syzygium</i> Gaertn., <i>Vaccinium</i> L., e <i>Vitis</i> L.	Avocado, freschi o refrigerati: ex 0804 40 00 Guaiave, manghi e mangostani, freschi o refrigerati: ex 0804 50 00 Uve, fresche o refrigerate: 0806 10 10 0806 10 90	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Meloni (compresi i cocomeri) e papaie, freschi o refrigerati: – Papaie: 0807 20 00 Mele, pere e cotogne, fresche o refrigerate: 0808 10 10 0808 10 80 0808 30 10 0808 30 90 0808 40 00 Albicocche, ciliegie, pesche (comprese le pesche noci), prugne e prugnone, fresche o refrigerate: 0809 10 00 0809 21 00 0809 29 00 0809 30 10 0809 30 90 0809 40 05 0809 40 90 – Fragole, fresche o refrigerate: 0810 10 00 – Lamponi, more di rovo o di gelso e more-lamponi, freschi o refrigerati: 0810 20 10 ex 0810 20 90 – Ribes nero, bianco o rosso e uva spina, freschi o refrigerati: 0810 30 10 0810 30 30 0810 30 90 – Mirtilli rossi, mirtilli neri ed altri frutti del genere <i>Vaccinium</i>, freschi o refrigerati: 0810 40 10 0810 40 30 0810 40 50 0810 40 90	

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– Kiwi, freschi o refrigerati: 0810 50 00 – Cachi, freschi o refrigerati: 0810 70 00 – Altri, freschi o refrigerati: ex 0810 90 20 ex 0810 90 75	
<i>Punica granatum</i> L.	Melagrane, fresche o refrigerate: ex 0810 90 75	Paesi del continente africano, Capo Verde, Sant'Elena, Madagascar, Riunione, Maurizio e Israele

6. Fiori recisi di:

<i>Orchidaceae</i>	– Orchidee, fresche: 0603 13 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
<i>Aster</i> spp., <i>Eryngium</i> L., <i>Hypericum</i> L., <i>Lisianthus</i> L., <i>Rosa</i> L. e. <i>Trachelium</i> L.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: 0603 11 00 ex 0603 19 70	Paesi terzi, esclusi Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

7. Tuberi di:

<i>Solanum tuberosum</i> L.	Patate, fresche o refrigerate, eccetto tuberi- seme di patata: ex 0701 90 10 ex 0701 90 50 ex 0701 90 90	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
-----------------------------	---	----------------------------------

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
8. Sementi di:		
<i>Brassicaceae, Poaceae, Trifolium spp.</i>	Sementi di frumento e frumento segalato: 1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 Sementi di segale: 1002 10 00 Sementi di orzo: 1003 10 00 Sementi di avena: 1004 10 00 Sementi di mais (granturco): 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90 Sementi di riso: 1006 10 10 Sementi di sorgo: 1007 10 10 1007 90 00 Sementi di miglio: 1008 21 00 Sementi di scagliola, da semina: ex 1008 30 00 Sementi di fonio (<i>Digitaria spp.</i>), da semina: ex 1008 40 00 Sementi di tritcale: ex 1008 60 00 Sementi di altri cereali, da semina: ex 1008 90 00	Argentina, Australia, Bolivia, Brasile, Cile, Nuova Zelanda e Uruguay

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Sementi di ravizzone o colza, da semina: 1205 10 10 ex 1205 90 00 Sementi di senape, da semina: 1207 50 10 Sementi di trifoglio (<i>Trifolium</i> spp.), da semina: 1209 22 10 1209 22 80 Sementi di festuca, da semina: 1209 23 11 1209 23 15 1209 23 80 Sementi di erba fienarola (<i>Poa pratensis</i> L.), da semina: 1209 24 00 Sementi di loglio (<i>Lolium multiflorum</i> Lam., <i>Lolium perenne</i> L.), da semina: 1209 25 10 1205 25 90 Sementi di fleolo (coda di topo); sementi del genere <i>Poa</i> (<i>Poa palustris</i> L., <i>Poa trivialis</i> L.); sementi di erba mazzolina (<i>Dactylis glomerata</i> L.) e agrostide (<i>Agrostis</i>), da semina: ex 1209 29 45 Sementi di altre erbe, da semina: ex 1209 29 80 Sementi di erbe ornamentali, da semina: ex 1209 30 00 Altre sementi del genere <i>Brassica</i> (<i>Brassicaceae</i>), da semina: ex 1209 91 80	

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Generi <i>Triticum</i> L., <i>Secale</i> L. e <i>xTriticosecale</i> Wittm. ex A. Camus	Sementi di frumento e frumento segalato: 1001 11 00 1001 91 10 1001 91 20 1001 91 90 Sementi di segale: 1002 10 00 Sementi di tritcale: ex 1008 60 00	Afghanistan, India, Iran, Iraq, Messico, Nepal, Pakistan, Stati Uniti e Sudafrica
<i>Citrus</i> L., <i>Fortunella</i> Swingle e <i>Poncirus</i> Raf., e relativi ibridi, <i>Capsicum</i> spp. L., <i>Helianthus annuus</i> L., <i>Solanum lycopersicum</i> L., <i>Medicago sativa</i> L., <i>Prunus</i> L., <i>Rubus</i> L., <i>Oryza</i> spp. L., <i>Zea mays</i> L., <i>Allium cepa</i> L., <i>Allium porrum</i> L., <i>Phaseolus coccineus</i> sp. L., <i>Phaseolus vulgaris</i> L.	Granturco dolce da semina: ex 0709 99 60 – Fagioli (<i>Phaseolus</i> spp.) da semina: 0713 33 10 Mandorle, da semina: ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 12 10 ex 0802 12 90 Mais (granturco), da semina: 1005 10 13 1005 10 15 1005 10 18 1005 10 90 Riso, da semina: 1006 10 10 Sementi di girasole, da semina: 1206 00 10 Sementi di erba medica (alfalfa), da semina: 1209 21 00 – – – Altre sementi di ortaggi, da semina: ex 1209 91 80 – – Altre sementi, da semina: ex 1209 99 99	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
<i>Solanum tuberosum</i> L.	Semi botanici di patata, da semina: ex 1209 91 80	Tutti i paesi terzi

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
9. Sementi di ortaggi, di:		Tutti i paesi terzi
<i>Pisum sativum</i> L.	Piselli (<i>Pisum sativum</i>) da semina: 0713 10 10	
<i>Vicia faba</i> L.	Sementi di fave e favette, da semina: ex 0713 50 00 – Altre sementi, da semina: ex 0713 90 00	
10. Sementi di piante oleaginose e da fibra, di:		Tutti i paesi terzi
<i>Brassica napus</i> L.	Sementi di ravizzone o colza, da semina: 1205 10 10 ex 1205 90 00	
<i>Brassica rapa</i> L.	Sementi di <i>Brassica rapa</i> , da semina: ex 1209 91 80	
<i>Glycine max</i> (L.) Merrill	Sementi di soia, da semina: 1201 10 00	
<i>Linum usitatissimum</i> L.	Sementi di lino, da semina: 1204 00 10	
<i>Sinapis alba</i> L.	Sementi di senape, da semina: 1207 50 10	
11. Corteccia separata dal tronco, di:		
Conifere (<i>Pinales</i>)	Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00 Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401 40 90	Paesi terzi, esclusi Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Islanda, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
<i>Acer saccharum</i> Marsh, <i>Populus</i> L., e <i>Quercus</i> L., eccetto <i>Quercus suber</i> L.	Prodotti vegetali di corteccia separata dal tronco, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00 Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401 40 90	Paesi terzi, esclusa la Svizzera
<i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth e <i>Ulmus davidiana</i> Planch.	Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00 Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401 40 90	Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti e Taiwan
<i>Betula</i> L.	Prodotti vegetali di corteccia di betulla (<i>Betula</i> spp.), non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00 Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401 40 90	Canada e Stati Uniti
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd. e <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00 Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:	Stati Uniti

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– Avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401 40 90	
12. Legname , che: a) è considerato prodotto vegetale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031; e b) è stato ottenuto completamente o in parte da uno dei seguenti ordini, generi o specie, eccetto il materiale da imballaggio in legno: e c) rientra nel rispettivo codice NC e corrisponde ad una delle seguenti descrizioni cui è fatto riferimento nella colonna centrale e riportate nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:		
<i>Quercus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale ed escluso il legname conforme alla descrizione del codice NC 4416 00 00, e ove esistano prove documentate che il legname è stato trattato o lavorato mediante un trattamento termico durante il quale è stata raggiunta una temperatura minima di 176 °C per 20 minuti	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – – non di conifere: ex 4401 12 00 – Legname in piccole placche o in particelle: – – non di conifere: ex 4401 22 00 – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – Segatura: ex 4401 40 10 – – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:	Stati Uniti

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – non di conifere: ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di quercia (<i>Quercus</i> spp.): 4403 91 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: – Non impregnate ex 4406 12 00 – Altre (eccetto non impregnate) ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – – di quercia (<i>Quercus</i> spp.): 4407 91 15 4407 91 31 4407 91 39 4407 91 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: - Altri:	

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Platanus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – – non di conifere: ex 4401 12 00 – Legname in piccole placche o in particelle: – – non di conifere: ex 4401 22 00 – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – Segatura: ex 4401 40 10 – – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: – – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – non di conifere: ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato:	Albania, Armenia, Stati Uniti, Svizzera e Turchia

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: – non impregnate ex 4406 12 00 – Altre (eccetto non impregnate) ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Populus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili:	Americhe

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – – non di conifere: ex 4401 12 00 – Legname in piccole placche o in particelle: – – non di conifere: ex 4401 22 00 – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – segatura: ex 4401 40 10 – – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – non di conifere: ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:	

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– non impregnate ex 4406 12 00 – Altre (eccetto non impregnate) ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – – di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Acer saccharum</i> Marsh., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – – non di conifere: ex 4401 12 00 – Legname in piccole placche o in particelle:	Stati Uniti e Canada

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– – non di conifere: ex 4401 22 00 – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – segatura: ex 4401 40 10 – – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – non di conifere: ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: – non impregnate ex 4406 12 00 – Altre (eccetto non impregnate) ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:	

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– – di acero (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
Conifere (<i>Pinales</i>), compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – – di conifere 4401 11 00 – Legname in piccole placche o in particelle: – – di conifere 4401 21 00 – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – segatura: ex 4401 40 10 – – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90	Kazakhstan, Russia e Turchia e altri paesi terzi esclusi Albania, Andorra, Armenia, Azerbaigian, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, San Marino, Serbia, Svizzera e Ucraina

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di conifere: 4403 11 00 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: – di conifere, eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di pino (<i>Pinus</i> spp.): ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 – – di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.): ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 – – altro, di conifere: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – di conifere: ex 4404 10 00 Traversine di legno, di conifere, per strade ferrate o simili: – non impregnate: 4406 11 00 – Altre (eccetto non impregnate): 4406 91 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:	

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– di conifere: – – di pino (<i>Pinus</i> spp.): 4407 11 10 4407 11 20 4407 11 90 – – di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.): 4407 12 10 4407 12 20 4407 12 90 – – altro, di conifere: 4407 19 10 4407 19 20 4407 19 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: – di conifere: 4408 10 15 4408 10 91 4408 10 98 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Fraxinus</i> L., <i>Juglans</i> L., <i>Pterocarya</i> Kunth e <i>Ulmus davidiana</i> Planch., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:	Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Russia, Stati Uniti e Taiwan

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– – non di conifere: ex 4401 12 00 – Legname in piccole placche o in particelle: – – non di conifere: ex 4401 22 00 – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – segatura: ex 4401 40 10 – – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – non di conifere: ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: – non impregnate: ex 4406 12 00 – Altre (eccetto non impregnate): ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:	

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 – Altro: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Betula</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – non di conifere: ex 4401 12 00 – Legname in piccole placche o in particelle: – non di conifere: ex 4401 22 00 – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati:	Canada e Stati Uniti

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– – segatura: ex 4401 40 10 – – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – non di conifere: ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di betulla (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: – non impregnate: ex 4406 12 00 – Altre (eccetto non impregnate): ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – – di betulla (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99	

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Amelanchier</i> Medik., <i>Aronia</i> Medik., <i>Cotoneaster</i> Medik., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Malus</i> Mill., <i>Pyracantha</i> M. Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale, esclusa segatura o trucioli	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – – non di conifere: ex 4401 12 00 – Legname in piccole placche o in particelle: – – non di conifere: ex 4401 22 00 – – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – non di conifere: ex 4403 12 00	Canada e Stati Uniti

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: – non impregnate: ex 4406 12 00 – Altre (eccetto non impregnate): ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00	

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Prunus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – – non di conifere: ex 4401 12 00 – Legname in piccole placche o in particelle: – – non di conifere: ex 4401 22 00 – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – segatura: ex 4401 40 10 – – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – non di conifere: ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili:	Canada, Cina, Giappone, Mongolia, Repubblica di Corea, Repubblica popolare democratica di Corea, Stati Uniti, Vietnam o qualsiasi paese terzo in cui <i>Aronia bungii</i> è notoriamente presente

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– non impregnate: ex 4406 12 00 – Altre (eccetto non impregnate): ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – – di ciliegio (<i>Prunus</i> spp.): 4407 94 10 4407 94 91 4407 94 99 – – Altro: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Acer</i> L., <i>Aesculus</i> L., <i>Alnus</i> L., <i>Betula</i> L., <i>Carpinus</i> L., <i>Cercidiphyllum</i> Siebold & Zucc., <i>Corylus</i> L., <i>Fagus</i> L., <i>Fraxinus</i> L., <i>Koelreuteria</i> Laxm., <i>Platanus</i> L., <i>Populus</i> L., <i>Salix</i> L., <i>Tilia</i> L. e <i>Ulmus</i> L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili:	Paesi terzi in cui <i>Anoplophora glabripennis</i> è notoriamente presente

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– – non di conifere: ex 4401 12 00 – Legname in piccole placche o in particelle: – – non di conifere: ex 4401 22 00 – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – segatura: ex 4401 40 10 – – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – non di conifere: ex 4403 12 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di faggio (<i>Fagus</i> spp.): 4403 93 00 4403 94 00 – – di betulla (<i>Betula</i> spp.): 4403 95 10 4403 95 90 4403 96 00 – – di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.): 4403 97 00 – – di altro: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – non di conifere: ex 4404 20 00	

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Traversine di legno, non di conifere, per strade ferrate o simili: – non impregnate: ex 4406 12 00 – Altre (eccetto non impregnate): ex 4406 92 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – – di faggio (<i>Fagus</i> spp.): 4407 92 00 – – di acero (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 – – di frassino (<i>Fraxinus</i> spp.): 4407 95 10 4407 95 91 4407 95 99 – – di betulla (<i>Betula</i> spp.): 4407 96 10 4407 96 91 4407 96 99 – – di pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.): 4407 97 10 4407 97 91 4407 97 99 – – di altro: 4407 99 27 4407 99 40 4407 99 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm:	

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	
<i>Acer macrophyllum</i> Pursh, <i>Aesculus californica</i> (Spach) Nutt., <i>Lithocarpus densiflorus</i> (Hook. & Arn.) Rehd. e <i>Taxus brevifolia</i> Nutt.	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili: – – di conifere: ex 4401 11 00 – – non di conifere: ex 4401 12 00 – Legname in piccole placche o in particelle: – – di conifere: ex 4401 21 00 – – non di conifere: ex 4401 22 00 – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – segatura: ex 4401 40 10 – – Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di conifere: ex 4403 11 00	Stati Uniti

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– – non di conifere: ex 4403 12 00 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato: – eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – altro, di conifere: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 Legname grezzo anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato: – eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – altro, non di conifere: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – di conifere: ex 4404 10 00 – non di conifere: ex 4404 20 00 Traversine di legno per strade ferrate o simili: – non impregnate: – – di conifere: ex 4406 11 00 – – non di conifere: ex 4406 12 00 – Altre (eccetto non impregnate): – – di conifere: ex 4406 91 00 – – non di conifere ex 4406 92 00	

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – di conifere: ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 – – di acero (<i>Acer</i> spp.): 4407 93 10 4407 93 91 4407 93 99 – – di altro: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90 Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato), fogli per compensati o per legno simile stratificato e altro legname segato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato, assemblato in parallelo o di testa, di spessore inferiore o uguale a 6 mm: – di conifere: ex 4408 10 15 ex 4408 10 91 ex 4408 10 98 – altri: ex 4408 90 15 ex 4408 90 35 ex 4408 90 85 ex 4408 90 95 Fusti, botti, tini ed altri lavori da bottaio e loro parti, di legno, compreso il legname da bottaio: ex 4416 00 00 Costruzioni prefabbricate di legno: ex 9406 10 00	

(¹) Si applica il codice NC di una pianta associata.

PARTE B

Elenco dei rispettivi codici NC delle piante e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per i quali a norma dell'articolo 73 del regolamento (UE) 2016/2031 sono richiesti certificati fitosanitari per l'introduzione nel territorio dell'Unione

Piante	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Tutte le piante ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/2031, eccetto quelle specificate nelle parti A e C del presente allegato	Bulbi, tuberi, radici tuberose, cormi, zampe e rizomi, in riposo vegetativo, e piante e radici di cicoria eccetto quelle da impianto: ex 0601 10 90 ex 0601 20 10 Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: 0603 15 00 0603 19 10 0603 19 20 ex 0603 19 70 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli, ed erbe, non muschi né licheni, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0604 20 90 Cipolle, scalogni, aglio, porri ed altri ortaggi agliacei, freschi o refrigerati, eccetto quelli da impianto: ex 0703 10 19 ex 0703 10 90 ex 0703 20 00 ex 0703 90 00 Cavoli, cavolfiori, cavoli rapa, cavoli ricci e simili prodotti commestibili del genere Brassica, freschi o refrigerati, eccetto quelli piantati in un substrato colturale: ex 0704 10 00 ex 0704 90 10 ex 0704 90 90 Lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.), fresche o refrigerate, eccetto quelle piantate in un substrato colturale: ex 0705 11 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera

Piante	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	ex 0705 19 00 ex 0705 21 00 ex 0705 29 00 Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati: 0707 00 05 0707 00 90 Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati: 0708 10 00 0708 20 00 0708 90 00 Asparagi, sedani eccetto sedani-rapa, spinaci, tetragonie (spinaci della Nuova Zelanda) e atreplici (bietoloni rossi), carciofi, olive, zucche (<i>Cucurbita</i> spp.), insalate, [eccetto lattughe (<i>Lactuca sativa</i>) e cicorie (<i>Cichorium</i> spp.)], bietola da costa e cardi, capperi, finocchio e altri ortaggi, capperi, finocchio e altri ortaggi, freschi o refrigerati, eccetto quelli piantati in un substrato colturale: 0709 20 00 ex 0709 40 00 ex 0709 70 00 0709 91 00 0709 92 10 0709 92 90 0709 93 10 0709 93 90 ex 0709 99 10 ex 0709 99 20 0709 99 40 ex 0709 99 50 ex 0709 99 90 Legumi da granella, secchi, sgranati, non decorticati né spezzati, da semina: ex 0713 20 00 ex 0713 31 00 ex 0713 32 00	

Piante	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	ex 0713 34 00 ex 0713 35 00 ex 0713 39 00 ex 0713 40 00 ex 0713 60 00 ex 0713 90 00 Noci del Brasile e noci di acagiù, fresche, intere, non sgusciate, non decorticate, anche da semina: ex 0801 21 00 ex 0801 31 00 Altre noci, fresche, intere, non sgusciate, non decorticate, anche da semina: ex 0802 11 10 ex 0802 11 90 ex 0802 21 00 ex 0802 31 00 ex 0802 41 00 ex 0802 51 00 ex 0802 61 00 ex 0802 70 00 ex 0802 80 00 ex 0802 90 10 ex 0802 90 50 ex 0802 90 85 Fichi, freschi o refrigerati: 0804 20 10 Meloni, freschi o refrigerati: 0807 11 00 0807 19 00 Altri frutti, freschi o refrigerati: ex 0810 20 90 ex 0810 90 20 ex 0810 90 75	

Piante	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Ciliegie di caffè (non chicchi), fresche, intere nella buccia, non tostate ex 0901 11 00 Foglie di tè, fresche, intere, non tagliate, non fermentate, non aromatizzate: ex 0902 10 00 ex 0902 20 00 Sementi di timo e di fieno greco, da semina: ex 0910 99 10 ex 0910 99 31 ex 0910 99 33 Foglie di alloro, fresche: ex 0910 99 50 Sementi di orzo, da semina: 1003 10 00 Sementi di avena, da semina: 1004 10 00 Sementi di sorgo da granella, da semina: 1007 10 10 1007 10 90 Sementi di grano saraceno, miglio e scagliola, e di altri cereali, da semina: ex 1008 10 00 1008 21 00 ex 1008 30 00 ex 1008 40 00 ex 1008 50 00 ex 1008 90 00 Arachidi fresche, non tostate né altrimenti cotte, intere, non sgusciate, non spezzate, anche da semina: 1202 30 00 ex 1202 41 00	

Piante	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Altre sementi oleaginose da semina e frutti oleaginosi, freschi, non spezzati: ex 1207 10 00 1207 21 00 ex 1207 30 00 1207 40 10 ex 1207 60 00 ex 1207 70 00 1207 91 10 1207 99 20 Sementi e frutti, da semina: 1209 10 00 1209 22 10 1209 22 80 1209 23 11 1209 23 15 1209 23 80 1209 24 00 1209 25 10 1209 25 90 1209 29 45 1209 29 50 1209 29 60 1209 29 80 1209 30 00 1209 91 30 1209 91 80 1209 99 10 1209 99 91 1209 99 99 Coni di luppolo, freschi: ex 1210 10 00 Piante, eccetto quelle da impianto, e parti di piante (compresi sementi da semina e frutti), fresche o refrigerate, non tagliate, non frantumate né polverizzate: ex 1211 30 00	

Piante	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	ex 1211 40 00 ex 1211 50 00 ex 1211 90 30 ex 1211 90 86 Semi di carrubo da semina, e canna da zucchero, freschi o refrigerati, non macinati; noccioli e mandorle di frutti, da semina, e altri prodotti vegetali freschi, non nominati né compresi altrove: ex 1212 92 00 ex 1212 93 00 ex 1212 94 00 ex 1212 99 41 ex 1212 99 95 Materie vegetali delle specie utilizzate principalmente in lavori di intreccio, fresche: ex 1401 90 00 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove, freschi: ex 1404 90 00	

PARTE C

Elenco delle piante e dei rispettivi paesi terzi di origine o di spedizione, per le quali non è richiesto il certificato fitosanitario per l'introduzione nel territorio dell'Unione

Piante	Codici NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Frutti di <i>Ananas comosus</i> (L.) Merrill	Ananassi, freschi o essiccati: 0804 30 00	Tutti i paesi terzi
Frutti di <i>Cocos nucifera</i> L.	Noci di cocco, fresche o essiccate, anche sgusciare o decorticate: 0801 12 00 0801 19 00	Tutti i paesi terzi
Frutti di <i>Durio zibethinus</i> Murray	Durian: 0810 60 00	Tutti i paesi terzi

Piante	Codici NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
Frutti di <i>Musa</i> L.	Banane, comprese le banane platano, fresche o essiccate: 0803 10 10 0803 10 90 0803 90 10 0803 90 90	Tutti i paesi terzi
Frutti di <i>Phoenix dactylifera</i> L.	Datteri, freschi o essiccati 0804 10 00	Tutti i paesi terzi

ALLEGATO XII

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un certificato fitosanitario per l'introduzione in una zona protetta in provenienza da determinati paesi terzi di origine o di spedizione

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
1. Piante di		
<i>Beta vulgaris</i> L., destinate alla trasformazione industriale	Barbabietole da zucchero, fresche: ex 1212 91 80 Barbabietole da foraggio, fresche: ex 1214 90 10	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
2. Parti di piante di		
<i>Eucalyptus</i> l'Hérit.	Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante di <i>Eucalyptus</i> spp., senza fiori né boccioli, nonché erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0604 20 90 Sementi di <i>Eucalyptus</i> spp.: ex 1209 99 10 Piante e parti di piante di <i>Eucalyptus</i> spp. (compresi sementi e frutti), delle specie utilizzate principalmente in profumeria o nella preparazione di farmaci, insetticidi, antiparassitari o simili, fresche, refrigerate, non congelate né essiccate, anche tagliate, ma non frantumate né polverizzate: ex 1211 90 86 Prodotti vegetali di piante di <i>Eucalyptus</i> spp., non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
3. Parti di piante, eccetto i frutti e le sementi, di		
<i>Amelanchier</i> Med.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0603 19 70 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00	
<i>Chaenomeles</i> Lindl.,	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0603 19 70 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
<i>Cotoneaster</i> Ehrh.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0603 19 70 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
<i>Crataegus</i> L.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0603 19 70 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00	
<i>Cydonia</i> Mill.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0603 19 70 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
<i>Eriobotrya</i> Lindl.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0603 19 70 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
<i>Malus</i> Mill.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0603 19 70 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00	
<i>Mespilus</i> L.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0603 19 70 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
<i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0603 19 70 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
<i>Pyracantha</i> Roem.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0603 19 70 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati:	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00	
<i>Pyrus</i> L.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0603 19 70 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
<i>Sorbus</i> L.	Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi: ex 0603 19 70 Fogliame, foglie, rami ed altre parti di piante, senza fiori né boccioli di fiori, ed erbe, muschi e licheni, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati: – freschi: ex 0604 20 90 Prodotti vegetali, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

4. Sementi di

<i>Beta vulgaris</i> L.	Sementi di barbabietole da zucchero, da semina: 1209 10 00 Sementi di barbabietole da foraggio (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), da semina: 1209 29 60	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
-------------------------	--	-----------------------------------

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Sementi di altre barbabietole da foraggio (eccetto <i>Beta vulgaris</i> var. <i>alba</i>), da semina: ex 1209 29 80 Sementi di barbabietole da orto o di barbabietole da foraggio (<i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i>), da semina: 1209 91 30 Sementi di altre barbabietole (<i>Beta vulgaris</i>), da semina: ex 1209 91 80	
<i>Castanea</i> Mill.	Sementi di castagno (<i>Castanea</i> spp.), da semina ex 1209 99 10 Castagne (<i>Castanea</i> spp.), non sbucciate, da semina: ex 0802 41 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
<i>Dolichos</i> Jacq.,	Sementi, frutti e spore, da semina: – – – – Altri: ex 1209 29 80 – Sementi di piante erbacee coltivate principalmente per i loro fiori, da semina: ex 1209 30 00 – – Altre sementi, da semina: ex 1209 91 80 ex 1209 99 99	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
<i>Mangifera</i> L.	Sementi di mango, da semina: ex 1209 99 99	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

5. Sementi e frutti (capsule) di

<i>Gossypium</i> L.	Sementi di cotone, da semina: 1207 21 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
Cotone non sgranato	Cotone, non cardato né pettinato, altro: 5201 00 90	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

6. Legname, che:

- a) è considerato prodotto vegetale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031; e

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
b) è stato ottenuto completamente o in parte da uno dei seguenti ordini, generi o specie, e c) rientra nel rispettivo codice NC e corrisponde ad una delle seguenti descrizioni cui è fatto riferimento nella colonna centrale e riportate nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:		
conifere (Pinales), eccetto il legname scortecciato originario di paesi terzi europei	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – – Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – – di conifere: ex 4401 11 00 – Legname in piccole placche o in particelle: – – di conifere: ex 4401 21 00 – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato: – trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – di conifere: ex 4403 11 00 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato: – di conifere, eccetto quello trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione:	Albania, Andorra, Armenia, Azerbaijan, Bielorussia, Bosnia-Erzegovina, Georgia, Islanda, Isole Canarie, Isole Fær Øer, Liechtenstein, Macedonia del Nord, Moldova, Monaco, Montenegro, Norvegia, Russia [solo le seguenti parti: Distretto federale centrale (Tsentralny federalny okrug), Distretto federale nordoccidentale (Severo-Zapadny federalny okrug), Distretto federale meridionale (Yuzhny federalny okrug), Distretto federale del Caucaso settentrionale (Severo-Kavkazsky federalny okrug) e Distretto federale del Volga (Privolzhsky federalny okrug)], San Marino, Serbia, Svizzera, Turchia e Ucraina

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– di pino (<i>Pinus</i> spp.): ex 4403 21 10 ex 4403 21 90 ex 4403 22 00 – di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.): ex 4403 23 10 ex 4403 23 90 ex 4403 24 00 – altro, di conifere: ex 4403 25 10 ex 4403 25 90 ex 4403 26 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – di conifere: ex 4404 10 00 Traversine di legno per strade ferrate o simili: – non impregnate: – di conifere: 4406 11 00 – Altre (eccetto non impregnate): – di conifere: 4406 91 00 Legname segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: – di conifere: – di pino (<i>Pinus</i> spp.): ex 4407 11 10 ex 4407 11 20 ex 4407 11 90 – di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.): ex 4407 12 10 ex 4407 12 20 ex 4407 12 90	

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– – altro, di conifere: ex 4407 19 10 ex 4407 19 20 ex 4407 19 90 Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno: – casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi: 4415 10 10 4415 10 90 – Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette: 4415 20 20 4415 20 90 Costruzioni prefabbricate di legno: 9406 10 00	
<i>Castanea</i> Mill., eccetto il legname scortecciato,	Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; legname in piccole placche o in particelle; segatura, avanzi e cascami di legno, anche agglomerati in forma di ceppi, mattonelle, pellet o in forme simili: – – Legna da ardere in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili; – – non di conifere: ex 4401 12 00 – Legname in piccole placche o in particelle: – – non di conifere: ex 4401 22 00 – Segatura, avanzi e cascami di legno, non agglomerati: – – avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura): ex 4401 40 90 Legname grezzo, non scortecciato né privato dell'alburno, né squadrato:	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	– trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: – – non di conifere ex 4403 12 00 Legname non di conifere [eccetto legname tropicale definito nella nota di sottovoci 1 del capitolo 44 o altro legname tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.) o faggio (<i>Fagus</i> spp.)], grezzo, anche scortecciato, privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione: ex 4403 99 00 Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo: – – non di conifere ex 4404 20 00 Traversine di legno per strade ferrate o simili: – non impregnate: – – non di conifere: 4406 12 00 – Altre (eccetto non impregnate): – – non di conifere: 4406 92 00 Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.) o pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm: ex 4407 99 27 ex 4407 99 40 ex 4407 99 90	

Piante, prodotti vegetali e altri oggetti	Codice NC e rispettiva descrizione di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio	Paese di origine o di spedizione
	Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno; tamburi (rocchetti) per cavi, di legno; palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico, di legno; spalliere di palette di legno: – casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili; tamburi (rocchetti) per cavi: 4415 10 10 4415 10 90 – Palette di carico semplici, palette-casse ed altre piattaforme di carico; spalliere di palette: 4415 20 20 4415 20 90 Costruzioni prefabbricate di legno: 9406 10 00	

7. **Corteccia**

Corteccia di conifere separata dal tronco	Prodotti vegetali di corteccia, non nominati né compresi altrove: ex 1404 90 00 Avanzi e cascami di legno, non agglomerati: ex 4401 40 90	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
---	---	-----------------------------------

8. **Altro**

Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (<i>Beta vulgaris</i> L.).	Residui della fabbricazione degli amidi e residui simili, polpe di barbabietole, cascami di canne da zucchero ed altri cascami della fabbricazione dello zucchero, avanzi della fabbricazione della birra o della distillazione degli alcoli, anche agglomerati in forma di pellet, altri: ex 2303 20 10 ex 2303 20 90 Materie minerali non nominate né comprese altrove, altre: ex 2530 90 00	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.
Polline vivo per l'impollinazione di <i>Amelanchier</i> Med., <i>Chaenomeles</i> Lindl., <i>Cotoneaster</i> Ehrh., <i>Crataegus</i> L., <i>Cydonia</i> Mill., <i>Eriobotrya</i> Lindl., <i>Malus</i> Mill., <i>Mespilus</i> L., <i>Photinia davidiana</i> (Dcne.) Cardot, <i>Pyracantha</i> Roem., <i>Pyrus</i> L. e <i>Sorbus</i> L.	Polline vivo: ex 1212 99 95	Paesi terzi, esclusa la Svizzera.

ALLEGATO XIII

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante in caso di spostamento nel territorio dell'Unione

1. Tutte le piante da impianto, eccetto le sementi.
2. Piante, eccetto frutti e sementi, di *Choisya* Kunth, *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, *Casimiroa* La Llave, *Clausena* Burm. f., *Murraya* J. Koenig ex L., *Vepris* Comm., *Zanthoxylum* L. e *Vitis* L.
3. Frutti di *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, con foglie e peduncoli.
4. Legname, che:
 - a) è considerato prodotto vegetale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031; e
 - b) è stato ottenuto completamente o in parte da *Juglans* L., *Platanus* L. e *Pterocarya* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e
 - c) rientra nel rispettivo codice NC e corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 12 00	Legna da ardere, diversa da quella di conifere, in tondelli, ceppi, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 22 00	Legname non di conifere, in piccole placche o in particelle
4401 40 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati
ex 4403 12 00	Legname grezzo, non di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno, o squadrato
ex 4403 99 00	Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.), pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.) o eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404 20 00	Pali spaccati, non di conifere; pioli e picchetti di legno non di conifere, appuntiti, non segati per il lungo
ex 4407 99	Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.) o pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm:

5. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 66/402/CEE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

— *Oryza sativa* L.

6. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/55/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

— *Allium cepa* L.,

— *Allium porrum* L.,

— *Capsicum annuum* L.,

— *Phaseolus coccineus* L.,

— *Phaseolus vulgaris* L.,

— *Pisum sativum* L.,

— *Solanum lycopersicum* L.,

— *Vicia faba* L.

7. Sementi di *Solanum tuberosum* L.

8. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 66/401/CEE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

— *Medicago sativa* L.

9. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/57/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

— *Brassica napus* L.,

— *Brassica rapa* L.,

— *Glycine max* (L.) Merrill,

— *Helianthus annuus* L.,

— *Linum usitatissimum* L.,

— *Sinapis alba* L.

10. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 98/56/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

- *Allium* L.,
- *Capsicum annuum* L.,
- *Helianthus annuus* L.,
- *Prunus avium* L.,
- *Prunus armeniaca* L.,
- *Prunus cerasus* L.,
- *Prunus domestica* L.,
- *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,
- *Prunus persica* (L.) Batsch,
- *Prunus salicina* Lindley.

11. Sementi il cui spostamento rientra nell'ambito di applicazione della direttiva 2008/90/CE e per le quali sono stati elencati nell'allegato IV ORNQ specifici a norma dell'articolo 37, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031, di:

- *Prunus avium* L.,
 - *Prunus armeniaca* L.,
 - *Prunus cerasus* L.,
 - *Prunus domestica* L.,
 - *Prunus dulcis* (Mill.) D. A. Webb,
 - *Prunus persica* (L.) Batsch,
 - *Prunus salicina* Lindley.
-

ALLEGATO XIV

Elenco delle piante, dei prodotti vegetali e di altri oggetti per i quali è richiesto un passaporto delle piante con l'indicazione «PZ» per l'introduzione e lo spostamento in determinate zone protette

1. Piante di *Abies* Mill., *Larix* Mill., *Picea* A. Dietr., *Pinus* L. e *Pseudotsuga* Carr.
2. Piante da impianto, eccetto le sementi, di *Ajuga* L., *Beta vulgaris* L., *Cedrus* Trew, *Crossandra* Salisb., *Dipladenia* A.DC., *Euphorbia pulcherrima* Willd., *Ficus* L., *Hibiscus* L., *Mandevilla* Lindl., *Nerium oleander* L., *Platanus* L., *Populus* L., *Prunus* L., *Quercus* spp., eccetto *Quercus suber*, *Ulmus* L. e piante da impianto di *Begonia* L., eccetto cormi, sementi e tuberi.
3. Piante, eccetto frutti e sementi, di *Aesculus hippocastanum* L., *Amelanchier* Med., *Arbutus unedo* L., *Camellia* L., *Castanea* Mill., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Eucalyptus* L'Herit., *Lithocarpus densiflorus* (Hook. & Arn.) Rehd., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L., *Rhododendron* L., eccetto *Rhododendron simsii* Planch., *Sorbus* L., *Syringa vulgaris* L., *Taxus* L., *Umbellularia californica* (Hook. & Arn.) Nutt., *Vaccinium* L., *Viburnum* L. e *Vitis* L.
4. Piante di *Palmae*, da impianto, aventi un fusto dal diametro superiore a 5 cm alla base e appartenenti ai seguenti taxa: *Areca catechu* L., *Arenga pinnata* (Wurmb) Merr., *Bismarckia* Hildebr. & H. Wendl., *Borassus flabellifer* L., *Brahea* Mart., *Butia* Becc., *Calamus merrillii* Becc., *Caryota cumingii* Lodd. ex Mart., *Caryota maxima* Blume, *Chamaerops* L., *Cocos nucifera* L., *Copernicia* Mart., *Corypha utan* Lam., *Elaeis guineensis* Jacq., *Howea forsteriana* Becc., *Jubaea* Kunth, *Livistona* R. Br., *Metroxylon sagu* Rottb., *Phoenix* L., *Pritchardia* Seem. & H. Wendl., *Ravenea rivularis* Jum. & H. Perrier, *Roystonea regia* (Kunth) O. F. Cook, *Sabal* Adans., *Syagrus* Mart., *Trachycarpus* H. Wendl., *Trithrinax* Mart., *Washingtonia* Raf.
5. Polline vivo per l'impollinazione di *Amelanchier* Med., *Chaenomeles* Lindl., *Cotoneaster* Ehrh., *Crataegus* L., *Cydonia* Mill., *Eriobotrya* Lindl., *Malus* Mill., *Mespilus* L., *Photinia davidiana* (Dcne.) Cardot, *Pyracantha* Roem., *Pyrus* L. e *Sorbus* L.
6. Tuberi di *Solanum tuberosum* L., da impianto.
7. Piante di *Beta vulgaris* L., destinate alla trasformazione industriale.
8. Terra e residui non sterilizzati di barbabietole (*Beta vulgaris* L.).
9. Sementi di *Beta vulgaris* L., *Castanea* Mill., *Dolichos* Jacq. e *Gossypium* spp.
10. Frutti (capsule) di *Gossypium* spp. e cotone non sgranato.
11. Legname, che:
 - a) è considerato prodotto vegetale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/2031; e
 - b) è stato ottenuto interamente o parzialmente da:
 - conifere (*Pinales*), eccetto il legname scortecciato,
 - *Castanea* Mill., eccetto il legname scortecciato,
 - *Platanus* L., compreso il legname che non ha conservato la superficie rotonda naturale; e
 - c) rientra nel rispettivo codice NC e corrisponde ad una delle seguenti descrizioni riportate nell'allegato I, parte II, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio:

Codice NC	Descrizione
4401 11 00	Legna da ardere di conifere, in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 12 00	Legna da ardere non di conifere, in ceppi, tondelli, ramaglie, fascine o in forme simili
4401 21 00	Legname di conifere in piccole placche o in particelle
4401 22 00	Legname non di conifere, in piccole placche o in particelle
4401 40 90	Avanzi e cascami di legno (diversi dalla segatura), non agglomerati
ex 4403 11 00	Legname di conifere grezzo, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 12 00	Legname grezzo, non di conifere, trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato
ex 4403 21	Legname grezzo di conifere, di pino (<i>Pinus</i> spp.), non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 22 00	Legname grezzo di conifere, di pino (<i>Pinus</i> spp.), non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 23	Legname grezzo di conifere, di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.), non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 24 00	Legname grezzo di conifere, di abete (<i>Abies</i> spp.) e abete rosso (<i>Picea</i> spp.), non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 25	Legname grezzo di conifere, eccetto quello di pino (<i>Pinus</i> spp.), abete (<i>Abies</i> spp.) o abete rosso (<i>Picea</i> spp.), non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 26 00	Legname grezzo di conifere, eccetto quello di pino (<i>Pinus</i> spp.), abete (<i>Abies</i> spp.) o abete rosso (<i>Picea</i> spp.), non scortecciato né privato dell'alburno o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione, escluso quello con sezione trasversale pari o superiore a 15 cm
ex 4403 99 00	Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.), pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.) o eucalipto (<i>Eucalyptus</i> spp.)] grezzo, anche scortecciato o privato dell'alburno, o squadrato, non trattato con tinte, creosoto o altri agenti di conservazione
ex 4404	Pali spaccati; pioli e picchetti di legno, appuntiti, non segati per il lungo
4406	Traversine di legno per strade ferrate o simili

Codice NC	Descrizione
ex 4407	Legname di conifere segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm
ex 4407 99	Legname non di conifere [eccetto legname tropicale, quercia (<i>Quercus</i> spp.), faggio (<i>Fagus</i> spp.), acero (<i>Acer</i> spp.), ciliegio (<i>Prunus</i> spp.), frassino (<i>Fraxinus</i> spp.), betulla (<i>Betula</i> spp.) o pioppo e pioppo tremulo (<i>Populus</i> spp.)], segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

12. Corteccia separata dal tronco, di *Castanea* Mill. e conifere (*Pinales*).
